



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : I

b. : 9

fasc. : 10 CARTEGGIO

SAVA

- copie della decisione della Cort. di Cassazione  
relativa al processo per il caso Barletta.
- originali e copie dei ricorsi e dei provvedimenti  
per la cancelleria - dal medesimo ufficio  
della Camera di Roma per esecuzione dei  
liquidazioni di spesa

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI  
APPELLO di

R O M A

Il sottoscritto BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Somma Valentina, nato a Roma il 22.6.1922, medico-chirurgo, decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al V.M., residente in Roma alla Via Borghesano Lucchesa 1 ed elettivamente domiciliato in Piazza Adriana n. 5 presso il suo difensore, Avv. Giulio Burali d'Arezzo, espone a V.E. quanto appresso:

Con ricorso 14 ottobre 1952 (allegato n. 1) il sottoscritto richiedeva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., alla rettificazione della iscrizione, risultante sul certificato del casellario giudiziale del ricorrente, di una sentenza penale di condanna, pronunciata da una Corte Militare Alleata in data 22 luglio 1944 a mesi 18 di reclusione per il reato previsto dagli artt. 55, 589, 62 n. 2 del codice penale italiano (omicidio colposo per eccesso di legittima difesa con provocazione).

In tale ricorso si esprimeva che la sentenza iscritta era stata successivamente annullata per effetto di un procedimento di revisione, in esito al quale il Dr. Bentivegna era stato prosciolto per avere agito in istato di legittima difesa.

Tale ultima sentenza, divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto essere iscritta nel casellario giudiziale in sostituzione della precedente annullata.

Il Procuratore della Repubblica, con suo provvedimento 13.2.1953 (allegato n. 2), rigettava il proposto ricorso, non ritenendo provato l'as-

sunte del ricorrente in ordine all'annullamento della sentenza in seguito a revisione, e si dichiarava inoltre incompetente a decidere sulla regolarità della formazione della scheda, essendo stata la stessa a suo tempo compilata a cura del Casellario Centrale presso il Ministero della Giustizia.

Dalla motivazione stessa adottata dal Procuratore della Repubblica appare tuttavia accertato in fatto che la scheda è stata formata "in base ad un elenco di condanne inflitte dai Tribunali Alleati, elenco comunicato al Ministero dalla Direzione delle carceri di Regina Coeli" e appare anche accertato che nei registri dell'ufficio matricola dello stesso carcere di Regina Coeli risulta apposta al nome del Bentivegna l'annotazione "scarcerato per revisione".

In base a tali elementi di fatto non è dato comprendere perchè le stesse informazioni in possesso della Direzione del carcere siano state ritenute valide per la iscrizione della prima sentenza e non anche idonee a rettificare la iscrizione stessa con l'annotazione della sentenza di proscioglimento per revisione.

Quanto sopra premesso e al solo fine di sottolineare la macroscopica irregolarità della procedura seguita nei confronti del Dr. Bentivegna, è da osservare particolarmente che, per quanto riguarda l'assunto relativo all'esistenza della sentenza di proscioglimento per revisione, esso appare incontestabile, risultando la sentenza non solo dall'annotazione apposta nei registri del carcere e dalle notizie divulgate all'epoca del fatto da tutta la stampa periodica, ma anche dagli atti in possesso della Questura di Roma, la quale nel suo rapporto in data 27 novembre 1951 (al-

legato al procedimento penale pendente presso la VIII Sezione del Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 340 c.p.) informava che il Bentivegna non scontò la pena inflittagli dalla Corte Alleata "avendo, successivamente alla condanna, ricorso al Governatore Militare Alleato di Roma, ottenendo la revisione del processo conclusasi con l'assoluzione".

Per quanto riguarda poi la dichiarata incompetenza a decidere sulla regolarità della formazione della scheda, è da osservare che la competenza del Procuratore della Repubblica a provvedere alle rettificazioni delle schede, anche se formate a cura del casellario centrale, emerge dal generale disposto dell'art. 610 c.p.p., espressamente confermato dall'art. 39 del R.D. 18.6.1931 n. 778, con cui si stabilisce che i provvedimenti del Procuratore della Repubblica "sono comunicati all'ufficio del Casellario centrale". Si viene con ciò a ribadire la competenza del Procuratore della Repubblica anche nei confronti del casellario centrale. E' noto infatti che le attribuzioni dell'ufficio del casellario centrale, per quanto riguarda in particolare le sentenze penali pronunciate da autorità straniere, sono limitate, dall'art. 21 del citato decreto, alla compilazione delle schede relative, le quali vengono trasmesse all'ufficio del Casellario locale competente. In nessun caso quindi la compilazione delle schede da parte del Casellario Centrale potrebbe determinare una limitazione della competenza del Procuratore della Repubblica in ordine all'accertamento dei requisiti di regolarità della iscrizione, allo stesso modo che la compilazione delle schede da parte dei cancellieri non può escludere la competenza funzionale dello stesso Procuratore della Repubblica.

La iscrizione delle sentenze penali sul casellario giudiziale non si es-

saurisce infatti con la materiale compilazione delle schede, ma occorre altresì l'annotazione delle stesse nei registri prescritti del casellario locale, operazioni che si compiono, secondo quanto stabilito dagli artt. 603 c.p.p. e 19 del citato decreto, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica, "il quale provvede ad eliminare qualsiasi irregolarità o deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone nei casi più gravi il Procuratore Generale". È ben noto in proposito che solo le annotazioni del casellario locale possono far fede, salvo il funzionamento sostitutivo del casellario centrale, nei soli ed eccezionali casi di distruzione totale o parziale.

Il Procuratore della Repubblica investito del ricorso aveva pertanto il potere-dovere di accertare se l'annotazione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Alleata fosse avvenuta in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 604 c.p.p., e cioè se della sentenza era stata data comunicazione ufficiale dall'autorità giudiziaria <sup>straniera</sup> ~~italiana~~ e se la sentenza stessa poteva essere considerata irrevocabile.

Il sottoscritto si rivolge pertanto a V.E. affinché voglia, nell'ambito della superiore competenza, provvedere sul presente ricorso, disponendo la rettificazione richiesta, con la cancellazione della sentenza ~~penale~~ di condanna pronunciata dalla Corte Militare Alleata, ovvero con l'iscrizione in sua vece della sentenza di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio di revisione.

Gli accertamenti necessari potrebbero essere agevolmente compiuti perché, ove della sentenza iscritta sia stata data regolare comunicazione ufficiale, la sentenza stessa avrebbe dovuto essere stata altresì trasmessa

dal Ministero della Giustizia all'Ufficio del Procuratore Generale per l'eventuale inizio della procedura di riconoscimento, secondo il disposto dell'art. 672 c.p.p., che riconosce anche al Procuratore Generale la facoltà di chiedere, tramite il Ministero della Giustizia, alle autorità estere competenti tutte le opportune informazioni.

Qualora Vostra Eccellenza ritenga invece l'opportunità di promuovere, avvalendosi dei Suoi poteri di ufficio, incidente di esecuzione presso la Corte d'Appello, nella sua generale competenza di giudice dell'esecuzione delle sentenze straniere, il sottoscritto dichiara di aderire a tale procedura, intendendo avvalersi di ogni mezzo necessario per ottenere giustizia.

Il presente ricorso ha carattere di urgenza, essendo stato già fissato per il 18 giugno 1953 il dibattimento del processo penale all'VIII Sezione del Tribunale e rivestendo l'accertamento sulla regolarità del certificato del casellario giudiziale carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.

Con ossequio

Roma 9 giugno 1953

Dr. Rosario Bentivegna

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI  
APPELLO di

R O M A

Il sottoscritto BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Somma Valentina, nato a Roma il 22.6.1922, medico-chirurgo, decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al V.M., residente in Roma alla Via Borghesano Lucchesi 1 ed elettivamente domiciliato in Piazza Adriana n. 5 presso il suo difensore, Avv. Giulio Burali d'Arezzo, espone a V.E. quanto appresso:

Con ricorso 14 ottobre 1952 (allegato n. 1) il sottoscritto richiedeva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma di provvedere, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., alla rettificazione della iscrizione, risultante sul certificato del casellario giudiziale del ricorrente, di una sentenza penale di condanna, pronunciata da una Corte Militare Alleata in data 22 luglio 1944 a mesi 18 di reclusione per il reato previsto dagli artt. 55, 589, 62 n. 2 del codice penale italiano (omicidio colposo per eccesso di legittima difesa con provocazione).

In tale ricorso si esponeva che la sentenza iscritta era stata successivamente annullata per effetto di un procedimento di revisione, in esito al quale il Dr. Bentivegna era stato prosciolto per avere agito in istato di legittima difesa.

Tale ultima sentenza, divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto essere iscritta nel casellario giudiziale in sostituzione della precedente annullata.

Il Procuratore della Repubblica, con suo provvedimento 13.2.1953 (allegato n. 2), rigettava il proposto ricorso, non ritenendo provato l'as-

sunto del ricorrente in ordine all'annullamento della sentenza in seguito a revisione, e si dichiarava inoltre incompetente a decidere sulla regolarità della formazione della scheda, essendo stata la stessa a suo tempo compilata a cura del Casellario Centrale presso il Ministero della Giustizia.

Dalla motivazione stessa adottata dal Procuratore della Repubblica appare tuttavia accertato in fatto che la scheda è stata formata "in base ad un elenco di condanne inflitte dai Tribunali Alleati, elenco comunicato al Ministero dalla Direzione delle carceri di Regina Coeli" e appare anche accertato che nei registri dell'ufficio matricola dello stesso carcere di Regina Coeli risulta apposta al nome del Bentivegna l'annotazione "scarcerato per revisione".

In base a tali elementi di fatto non è dato comprendere perchè le stesse informazioni in possesso della Direzione del carcere siano state ritenute valide per la iscrizione della prima sentenza e non anche idonee a rettificare la iscrizione stessa con l'annotazione della sentenza di proscioglimento per revisione.

Quanto sopra premesso e al solo fine di sottolineare la macroscopica irregolarità della procedura seguita nei confronti del Dr. Bentivegna, è da osservare particolarmente che, per quanto riguarda l'assunto relativo all'esistenza della sentenza di proscioglimento per revisione, esso appare incontestabile, risultando la sentenza non solo dall'annotazione apposta nei registri del carcere e dalle notizie divulgate all'epoca del fatto da tutta la stampa periodica, ma anche dagli atti in possesso della Questura di Roma, la quale nel suo rapporto in data 27 novembre 1951 (al-

legato al procedimento penale pendente presso la VIII Sezione del Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 340 c.p.) informava che il Bentivegna non scontò la pena inflittagli dalla Corte Alleata "avendo, successivamente alla condanna, ricorso al Governatore Militare Alleato di Roma, ottenendo la revisione del processo conclusosi con l'assoluzione".

Per quanto riguarda poi la dichiarata incompetenza a decidere sulla regolarità della formazione della scheda, è da osservare che la competenza del Procuratore della Repubblica a provvedere alle rettificazioni delle schede, anche se formate a cura del casellario centrale, emerge dal generale disposto dell'art. 610 c.p.p., espressamente confermato dall'art. 39 del R.D. 18.6.1931 n. 778, con cui si stabilisce che i provvedimenti del Procuratore della Repubblica "sono comunicati all'ufficio del Casellario centrale". Si viene con ciò a ribadire la competenza del Procuratore della Repubblica anche nei confronti del casellario centrale. È noto infatti che le attribuzioni dell'ufficio del casellario centrale, per quanto riguarda in particolare le sentenze penali pronunciate da autorità straniere, sono limitate, dall'art. 21 del citato decreto, alla compilazione delle schede relative, le quali vengono trasmesse all'ufficio del Casellario locale competente. In nessun caso quindi la compilazione delle schede da parte del Casellario Centrale potrebbe determinare una limitazione della competenza del Procuratore della Repubblica in ordine all'accertamento dei requisiti di regolarità della iscrizione, allo stesso modo che la compilazione delle schede da parte dei cancellieri non può escludere la competenza funzionale dello stesso Procuratore della Repubblica.

La iscrizione delle sentenze penali sul casellario giudiziale non si e-

saurisce infatti con la materiale compilazione delle schede, ma occorre altresì l'annotazione delle stesse nei registri prescritti del casellario locale, operazioni che si compiono, secondo quanto stabilito dagli artt. 603 c.p.p. e 19 del citato decreto, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica, "il quale provvede ad eliminare qualsiasi irregolarità o deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone nei casi più gravi il Procuratore Generale". È ben noto in proposito che solo le annotazioni del casellario locale possono far fede, salvo il funzionamento sostitutivo del casellario centrale, nei soli ed eccezionali casi di distruzione totale o parziale.

Il Procuratore della Repubblica investito del ricorso aveva pertanto il potere-dovere di accertare se l'annotazione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Alleata fosse avvenuta in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 604 c.p.p., e cioè se della sentenza era stata data comunicazione ufficiale dall'autorità giudiziaria <sup>straniera</sup> ~~italiana~~ e se la sentenza stessa poteva essere considerata irrevocabile.

Il sottoscritto si rivolge pertanto a V.E. affinché voglia, nell'ambito della superiore competenza, provvedere sul presente ricorso, disponendo la rettificazione richiesta, con la cancellazione della sentenza ~~penale~~ di condanna pronunciata dalla Corte Militare Alleata, ovvero con l'iscrizione in sua vece della sentenza di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio di revisione.

Gli accertamenti necessari potrebbero essere agevolmente compiuti perchè, ove della sentenza iscritta sia stata data regolare comunicazione ufficiale, la sentenza stessa avrebbe dovuto essere stata altresì trasmessa

dal Ministero della Giustizia all'Ufficio del Procuratore Generale per l'eventuale inizio della procedura di riconoscimento, secondo il disposto dell'art. 672 c.p.p., che riconosce anche al Procuratore Generale la facoltà di chiedere, tramite il Ministero della Giustizia, alle autorità estere competenti tutte le opportune informazioni.

Qualora Vostra Eccellenza ritenga invece l'opportunità di promuovere, avvalendosi dei Suoi poteri di ufficio, incidente di esecuzione presso la Corte d'Appello, nella sua generale competenza di giudice dell'esecuzione delle sentenze straniere, il sottoscritto dichiara di aderire a tale procedura, intendendo avvalersi di ogni mezzo necessario per ottenere giustizia.

Il presente ricorso ha carattere di urgenza, essendo stato già fissato per il 18 giugno 1953 il dibattimento del processo penale all'VIII Sezione del Tribunale e rivestendo l'ascertamento sulla regolarità del certificato del casellario giudiziale carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.

Con ossequio .

Roma 9 giugno 1953

Dr. Rosario Bencivegna

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

All'Ill.mo Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di

R O M A

e per conoscenza all'Ill.mo Sig. PRESIDENTE della VIII Sezione del Tri-  
bunale di

R O M A

Il sottoscritto BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di de Somma Valentina,  
nato a Roma il 22.6.1922, medico-chirurgo, residente in Roma alla via  
Berghesano Lucchese n. 1, con domicilio eletto in Roma alla Piazza A-  
driana n. 5 presso l'Avv. Giulio Burali d'Arezzo, che lo difende unita-  
mente all'On. Avv. Mario Cevelotto, espone:

In un procedimento che si svolge avanti la VIII Sezione penale del Tri-  
bunale di Roma, già fissato per l'udienza dell'11 ottobre 1952 e poi rin-  
viato d'ufficio all'udienza del 18 febbraio 1953, per il reato di cui  
all'art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio), è risultato che  
il certificato del casellario giudiziale concernente il Bentivegna por-  
ta l'iscrizione di una sentenza di condanna, in data 22 luglio 1944, del-  
la Corte Militare Alleata a 18 mesi di reclusione per il reato previsto  
dagli artt. 55, 589, 62 n. 2 codice penale italiano (omicidio colposo  
per eccesso di legittima difesa con provocazione).

La iscrizione della condanna è irrituale e se ne chiede la eliminazione  
per le seguenti ragioni:

1) Non vogliamo qui discutere la questione se e con quale procedura le  
sentenze di condanna o di proscioglimento delle Corti Militari Alleate,  
pronunciate nel periodo di occupazione, possano essere segnate nel Ca-  
sellario giudiziale italiano. Pare a noi che, contro le persone indicate  
nell'art. 604 c.p.p., trattandosi sempre di sentenze di autorità stra-  
niera a carico di cittadini italiani, sia pure per reato commesso in

Italia e previsto dalla legge penale italiana, per quanto non pronunciate all'estero, la procedura per la iscrizione nel casellario giudiziale debba essere quella tracciata dall'art. 672 c.p.p.

Non sappiamo in base a quale comunicazione il Casellario giudiziale abbia provveduto alla iscrizione de quo, ma indubbiamente non si è tenuta in conto - o non si è conosciuta - la vera situazione giuridica.

2) Per l'art. 604 n. 1 lett. a) del codice di procedura penale nel casellario giudiziale si iscrivono per estratte "le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili".

La sentenza della Corte Militare Alleata a carico del Bentivegna non è diventata mai irrevocabile (tanto è vero che, come si dirà subito, venne poi riformata) in quanto all'imputato competeva la "istanza per revisione di sentenza" nel termine di trenta giorni, istanza che fu dal Bentivegna tempestivamente proposta. Non abbiamo qui copia delle norme per i procedimenti di competenza delle Corti Militari Alleate, ma possiamo produrre un modulo relativo alla presentazione della domanda di revisione, e comunque presso il Tribunale quelle norme dovrebbero ancora trovarsi.

3) Il Bentivegna chiese, come si è detto, nel termine, la revisione del processo, e la ottenne perchè il Governatore Militare Alleato, accogliendo il ricorso, lo assolse per avere agito in stato di legittima difesa. Sembra che gli archivi delle Corti Militari Alleate siano stati spediti in America e non possano quindi essere agevolmente rintracciati. Ma la assoluzione risulta, oltre che dalle pubblicazioni della stampa periodica dell'epoca e dalla stessa notorietà del fatto, anche dalla denuncia della Questura di Roma in data 27 novembre 1951 e relativa al processo al

quale ci siamo nelle premesse riferiti.

Si legge in questa denuncia: "Il Bentivegna fu condannato nel 1946 (leggi 1944) ad anni (evidente errore di copia per "mesi") 18 di reclusione per l'omicidio in persona del Sottotenente della Guardia di Finanza Barbarisi Giorgio, perpetrato il 5 giugno 1944 in Roma, perchè costui aveva strappato uno striscione ecc. ecc. : il Bentivegna non scontò la pena, avendo, successivamente alla condanna, ricorso al Governatore Militare Alleato di Roma, ottenendo la revisione del processo conclusosi con l'assoluzione".

Non siamo in grado di conoscere la fonte delle informazioni della Questura; ma è certo che essa deve avere avuto comunicazione diretta delle sentenze, anche se non ne avrà le copie.

Il Procuratore della Repubblica, pur non essendo sorte incidenti di esecuzione, perchè siamo nella fase della procedura de plano di rettificazione, può sempre chiedere alla Autorità di P.S., in base all'art. 630 c.p.p., i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

Per questi motivi si domanda che - premessi se del caso gli opportuni accertamenti - il Procuratore della Repubblica voglia disporre perchè sia eliminata dal certificato penale del Bentivegna la menzione della sentenza 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata, a norma degli artt. 610 c.p.p. e 39 e 40 R.D. 18.6.1931 n. 778.

Con ossequio

Roma 14 ottobre 1952

ROSARIO BENTIVEGNA  
Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO  
On. Avv. MARIO CEVOLOTTO

14

All'Ill.mo Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di

R O M A

e per conoscenza all'Ill.mo Sig. PRESIDENTE della VIII Sezione del Tri-  
bunale di

R O M A

Il sottoscritto BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di de Senna Valentina,  
nato a Roma il 22.6.1922, medico-chirurgo, residente in Roma alla via  
Berghesano Lucchese n. 1, con domicilio eletto in Roma alla Piazza A-  
driana n. 5 presso l'Avv. Giulio Burali d'Arezzo, che lo difende unita-  
mente all'On. Avv. Mario Cevolotto, espone:

In un procedimento che si svolge avanti la VIII Sezione penale del Tri-  
bunale di Roma, già fissato per l'udienza dell'11 ottobre 1952 e poi rin-  
viato d'ufficio all'udienza del 18 febbraio 1953, per il reato di cui  
all'art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio), è risultato che  
il certificato del casellario giudiziale concernente il Bentivegna por-  
ta l'iscrizione di una sentenza di condanna, in data 22 luglio 1944, del-  
la Corte Militare Alleata a 18 mesi di reclusione per il reato previsto  
dagli artt. 55, 589, 62 n. 2 codice penale italiano (omicidio colposo  
per eccesso di legittima difesa con provocazione).

La iscrizione della condanna è irrituale e se ne chiede la eliminazione  
per le seguenti ragioni:

1) Non vogliamo qui discutere la questione se e con quale procedura le  
sentenze di condanna o di proscioglimento delle Corti Militari Alleate,  
pronunciate nel periodo di occupazione, possano essere segnate nel Ca-  
sellario giudiziale italiano. Pare a noi che, contro le persone indicate  
nell'art. 604 c.p.p., trattandosi sempre di sentenze di autorità stra-  
niere a carico di cittadini italiani, sia pure per reato commesso in

Italia e previsto dalla legge penale italiana, per quanto non pronunciato all'estero, la procedura per la iscrizione nel casellario giudiziale debba essere quella tracciata dall'art. 672 c.p.p.

Non sappiamo in base a quale comunicazione il Casellario giudiziale abbia provveduto alla iscrizione de quo, ma indubbiamente non si è tenuta in conto - e non si è conosciuta - la vera situazione giuridica.

2) Per l'art. 604 n. 1 lett. a) del codice di procedura penale nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto "le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili".

La sentenza della Corte Militare Alleata a carico del Bentivegna non è diventata mai irrevocabile (tanto è vero che, come si dirà subito, venne poi riformata) in quanto all'imputato competeva la "istanza per revisione di sentenza" nel termine di trenta giorni, istanza che fu dal Bentivegna tempestivamente proposta. Non abbiamo qui copia delle norme per i procedimenti di competenza delle Corti Militari Alleate, ma possiamo produrre un modulo relativo alla presentazione della domanda di revisione, e comunque presso il Tribunale quelle norme dovrebbero ancora trovarsi.

3) Il Bentivegna chiese, come si è detto, nel termine, la revisione del processo, e la ottenne perchè il Governatore Militare Alleato, accogliendo il ricorso, lo assolse per avere agito in stato di legittima difesa. Sembra che gli archivi delle Corti Militari Alleate siano stati spediti in America e non possano quindi essere agevolmente rintracciati. Ma la assoluzione risulta, oltre che dalle pubblicazioni della stampa periodica dell'epoca e dalla stessa notorietà del fatto, anche dalla denuncia della Questura di Roma in data 27 novembre 1951 e relativa al processo al

quale ci siamo nelle premesse riferiti.

Si legge in questa denuncia: "Il Bentivegna fu condannato nel 1946 (leggi 1944) ad anni (evidente errore di copia per "mesi") 18 di reclusione per l'omicidio in persona del Sottotenente della Guardia di Finanza Barbarisi Giorgio, perpetrato il 5 giugno 1944 in Roma, perchè costui aveva strappato una striscione ecc. ecc. : il Bentivegna non scontò la pena, avendo, successivamente alla condanna, ricorso al Governatore Militare Alleato di Roma, ottenendo la revisione del processo conclusosi con l'assoluzione".

Non siamo in grado di conoscere la fonte delle informazioni della Questura; ma è certo che essa deve avere avuto comunicazione diretta delle sentenze, anche se non ne avrà le copie.

Il Procuratore della Repubblica, pur non essendo sorte incidenti di esecuzione, perchè siamo nella fase della procedura de plano di rettificazione, può sempre chiedere alla Autorità di P.S., in base all'art. 630 c.p.p., i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

Per questi motivi si domanda che - premessi se del caso gli opportuni eccertamenti - il Procuratore della Repubblica voglia disporre perchè sia eliminata dal certificato penale del Bentivegna la menzione della sentenza 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata, a norma degli artt. 610 c.p.p. e 39 e 40 R.D. 18.6.1931 n. 778.

Con ossequio

Roma 14 ottobre 1952

ROSARIO BENTIVEGNA  
Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO  
On. Avv. MARIO CEVOLOTTO

17

1

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Viste il ricorso promosso ai sensi dell'art. 610 c.p.p. nell'interesse di BENTIVEGNA ROSARIO, con domicilio eletto in Roma presso l'Avv. Giulio Burali d'Arezzo, Piazza Adriana n. 5.

Ritenute che nonostante le indagini espletate non è stata possibile acquisire la prova della fondatezza delle assunte del ricorrente.

Ritenute, pertanto, che non può farsi luogo alla richiesta eliminazione della scheda ai sensi delle art. 36 del R.D. 18 giugno 1931 non risultando che la condanna inflitta al Bentivegna dal Tribunale Alleato con sentenza in data 22 luglio 1944 sia stata, successivamente, annullata a seguito di giudizio di revisione.

È inconcludente, infatti, tale effetto l'annotazione "scarcerato per revisione" esistente nei registri delle officine Matricola del Carcere di Regina Coeli.

Ritenute che queste officine non ha competenza a decidere sulla regolarità e meno della formazione della scheda, cui procedette, a sue tempo, il Casellario Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia; e che deve limitarsi a prendere atto che la scheda stessa è stata fermata in base ad un elenco di condanne inflitte dai Tribunali Alleati, elenco comunicato al Ministero dalla Direzione delle Carceri di Regina Coeli. Per cui è da stabilire se nella scheda in questione sia stata iscritta per estratte una sentenza, ai sensi dell'art. 604 c.p.p. modificata dalle art. 1 n. 1 della Legge 14-3-1952 n. 158, e se sussiste la condizione, voluta da detta legge, della "comunicazione ufficiale data dalla Autorità Giudiziaria Straniera".

Ciò premesse,

Visti gli art. 610 c.p.p., 36 R.D. 18.6.1931, e Legge 14 marzo 1952.

RIGETTA

il ricerche preposte nelle interesse del Bentivegna Resarie.

Roma 13 febbraio 1953

IL SEGRETARIO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

fte: Leoneri

fte: Dr. Donato

notificate il 19 febbraio 1953

- Da quanto tempo conoscete il Bentivegna?

+ Da circa un anno

- E' un comunista?

+ Non posso affermarlo con certezza perchè in periodo clandestino tutti i partiti erano in piena collaborazione, e per ragioni cospirative non ritenevamo necessario dichiarare la nostra partecipazione a determinati gruppi politici, era sufficiente essere notoriamente e sicuramente antifascisti.

- Quali sono i precedenti politici del Bentivegna?

Era attivamente antifascista e fu carcerato per la stessa ragione nel 41 suo padre nel 36 si suicidò per ragioni politiche, era anch'esso antifascista

- Quale attività ha svolta durante l'ultimo periodo?

Prese parte ad azioni contro fascisti, partecipò alla lotta partigiana prima nel Viterbese e poi a Palestrina.

- Come mai il 9 si trovava a Via Tre Cannelle?

Era incaricato della guardia armata al giornale "Unità"

- E lei cosa faceva al giornale?

Io mi ero recata fin dal mattino all'Unità perchè sapevo di trovarvi tutti i compagni liberati dalle carceri. Fui invitata a restare per aiutare i compagni alla guardia al giornale essendoci molti di loro allontanati per desinare.

Non ricordo il vero motivo per il quale verso le 15 mi allontanai da giornale, so che avevo molta sete e che a via 3 Cannelle c'era una fontana ed io andavo a bere, il Bentivegna probabilmente mi accompagnava. Giunti all'imboccatura della via scorge un militare con una giacca sul braccio sinistro senza berretto indossante una camicia grigioverde, strapare con i cartelli affissi sull'edicola. Immediatamente intimiamo l'alt. Il militare si volge con veemenza ed alla domanda del Bentivegna di motivare l'ingiustificabile gesto, il militare rispondeva chiedendo chi fossimo per esigere delle spiegazioni. Il Bentivegna mostrò subito il bracciale tricolore del Comitato di Liberazione Nazionale e si qualificò per "Volontario della Libertà" e comandante la guardia al giornale invitò inoltre il militare a seguirci alla sede del giornale. Il militare estraeva la rivoltella metteva un colpo in canna e la puntava al petto del Bentivegna io che gli ero già late mi sono accostata ed ho cercato intorno aiuto con gli occhi, ho scorto un uomo in borghese distante cinque metri dietro al militare che estraeva una pistola allora ho gridato "Attento" al Bentivegna il quale dando un passo in dietro estraeva la rivoltella dalla tasca dei pantaloni, ove aveva sempre tenuto la mano e sparava tre colpi contemporaneamente l'uomo in borghese sparava due colpi non so se verso di noi o in aria, è certo che un proiettile mi passò molto vicino. Il militare colpito a morte cadde supino, poi rialzando un po' il capo stese il braccio ancora due volte minacciando con la pistola ma evidentemente si trattava più di contrari ni nervose che di reale minaccia, poi partò le braccia sopra il capo, aprì le palme e lasciò cadere la pistola al'altessa della testa, ridistese le braccia e spirò. Subito dopo venne un giovane in borghese con la faccia della polizia al braccio che disse di aver vada

te quanto era successo, ci chiese i documenti. Bentivegna mostrò una tessera di riconoscimento dichiarando che era falsa, disse di chiamarsi in altro modo e dettò le sue generalità, altrettanto feci io.

Dove aveva messo la sua pistola ?

Io non avevo pistola, dopo l'accaduto essendo decorsi i compagni della guardia al giornale il Bentivegna li pregava a ritornare ai loro posti. Uno di essi di cui non ricordo il nome ma che posso facilmente riconoscere, mi diede la sua rivoltella, ~~XXX~~ per misura di sicurezza, un individuo in borghese ci aveva sparato contro e poteva benissimo tornare approfittando della confusione e creare un secondo incidente. Più tardi giunsero delle guardie di finanza che ci sostituirono nella sorveglianza, noi, accompagnati dalla guardia in borghese ci recammo all'Unità ove fu scoperta la nostra identità.

E la pistola del militare?

Ecco questo è un punto oscuro che io non posso chiarire. Avevo tenuto d'occhio la pistola perchè non volevo che nella confusione qualcuno cercasse di prenderla, ad un certo punto mi sono allontanata, quando sono tornata mi sono accorta che la pistola era scomparsa, ne chiesi alla guardia in borghese che non seppe dirmi nulla.

3

La deposizione risponde fedelmente ai fatti, solo vi ho portato le modificazioni che notifico qui sotto:

L'Ufficiale poteva, pur avendo estratto la pistola, non aver intenzione di sparare ma solo di intimorire, tanto più che aveva veduto il bracciale tricolore di Bentivegna ed sapeva, avendoglielo detto lo stesso, che era di guardia al giornale, comunque il modo aggressivo con il quale aveva risposto poteva non lasciare dubbi sulle cattive intenzioni. Il Bentivegna non era autorizzato a riconoscere in lui un patriota, sia perchè non teneva in mostra nessun contrassegno, sia per il suo gesto oltraggioso che dava la certezza di trovarsi di fronte ad un fascista.

2° L'uomo in borghese estrasse la pistola, questo io l'affermo in fede, ma non posso dire se Bentivegna l'abbia veduto realmente,

Premetto che l'invito fatto di seguirci al giornale non fu un invito ma una intimidazione fatta ad alta voce e in tono aggressivo e minaccioso.

Confesso di essere rimasta sorpresa dalla decisione di Bentivegna di far fuoco, ma non perchè non pensassi fosse necessario ma perchè ero talmente spaurita dalla minaccia che gli faceva il militare che cercavo ~~mi~~ intorno a me qualcuno a cui chiedere aiuto.

Io non ho gridato, mi sono solamente scostata cercando di pormi di fianco al militare (avevo la rivoltella) pensavo di poterlo intimorire e farlo desistere dal~~mi~~ minacciare.

Io come ho detto avevo la rivoltella però nella dichiarazione fatta agli alleati ho negato di esserne in possesso.

22

(File)

al  
Ministero Grazia e Giustizia  
Roma

Il sottoscritto, ROSARIO BENTIVEGNA,  
fu Vincenzo, ~~di~~ di de Soume  
Volentina, nato a Roma il 22-5-  
1922, domiciliato a Roma in  
Via Foro Traiano, 1a - chiede  
copia della sentenza emanata nel  
l'agosto del 1944 dall'Alta Corte  
Militare Alleata, ed in cui, in  
seguito a revisione del processo,  
veniva assolto dall'imputazione  
di omicidio preterintenzionale  
nella persona del Ten. Giorgio  
Barbarini, con la formula  
piena della legittima difesa.  
Si richiede per uso di concorso  
con osservanza.

Roma, 10 settembre 1947

Rosario Bentivegna

185

Si trasmette l'unità richiesta con paginino  
di sede inviata urgentemente detta copia di sentenza  
l'ufficiale di collegamento  
Thomaz

10-9-47

23

Roma 9 giugno 1964

Raccomandata a mano

Ch.mo Sig.Prof.Avv.REMO PANNAIN

Via Achille Papa,21

R O M A

Caro Professore,

con riferimento al nostro colloquio telefonico di stamane e a quanto è stato da me dichiarato nel pomeriggio di ieri negli uffici de "IL TEMPO" al Dr.Trapdafilò, qui unisco la minuta della rettifica che "IL TEMPO" dovrebbe spontaneamente pubblicare.

Mi rendo perfettamente conto che per il giornale non è agevole procedere in forma così chiara ed esplicita alla rettifica della versione diffamatoria da esso data alla morte del Barbarisi, ma, d'altra parte, dopo vent'anni di sistematica diffamazione, non può il Dr.Bentivegna, e in ciò sono d'accordo con lui, limitarsi a chiedere che il giornale pubblichi una sua lettera.

Sono più vecchio di Te e anch'io ho sempre sconsigliato le querele per diffamazione, perchè mi rendo perfettamente conto degli effetti negativi, per il querelante, del clamore di un processo e della conseguenziale perdita di tranquillità, ma la persistenza campagna de "IL TEMPO" nei confronti del Dr.Bentivegna deve pure una volta cessare.

Ed ora, caro ed illustre Collega, due parole in tutta franchezza: ove "IL TEMPO" non ritenga o non voglia pubblicare la dichiarazione da noi pretesa, alla Tua cortesia farmi sapere se sia o non Tua intenzione assistere il Dr.Rosario Bentivegna nella querela per diffamazione che egli intende fermamente sporgere nei confronti dei responsabili.

In attesa, a Te vanno i miei migliori saluti

Da pubblicarsi in pag.5 - Occhiello, titolo e sottotitolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

---

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

-----

FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

IL SOTTOTENENTE DI FINANZA GIORGIO BARBARISI

Sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi avvenuta nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle, nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 è stata da noi data una inesatta versione. Quindi, per quella obiettività a noi con naturale, spontaneamente precisiamo che la Corte Militare Alleata, come fu riportato nel nostro giornale del 23 luglio 1944, con decisione resa il giorno precedente (23 luglio 1944), dopo aver precisato in punto di fatto "che l'imputato (Rosario Bentivegna), vedendo il deceduto (Giorgio Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante e ostile; che il deceduto (Barbarisi) rispose in maniera arrogante e ostile, che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato (Rosario Bentivegna); che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori la pistola e fece fuoco sul deceduto", e dopo aver considerato "che l'atto del deceduto di estrarre la pistola non era giustificato e che la reazione dell'imputato eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa perchè il fatto che il deceduto estrasse la pistola non significa in alcun modo che egli avesse intenzione di sparare, non essendovi alcuna prova che egli aveva tale intenzione", ritenne l'eccesso colposo di legittima difesa e, quindi, in applicazione degli artt. 55 e 589 del Codice Penale, gli irrogò la pena di diciotto mesi di reclusione. Ciò in quanto ritenne che l'imputato medesimo aveva altresì "il diritto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.2 del Codice Penale" (avere agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui).

Chiudiamo aggiungendo che la Difesa del Bentivegna chiese al Governatore Militare la revisione del processo e che lo stesso Governatore Militare, con decisione 19 agosto 1944, in accoglimento della proposta istanza di revisione del processo e in totale e piena riforma della decisione della Corte Militare Alleata, assolse il Bentivegna da ogni imputazione, in applicazione dell'art. 52 del Codice Penale per avere egli agito in stato di legittima difesa.

Da pubblicarsi in pag.5 - Occhiello, titolo e sottotitolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

---

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

-----

FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

IL SOTTOTENENTE DI FINANZA GIORGIO BARBARISI

Sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi avvenuta nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle, nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 è stata da noi data una inesatta versione. Quindi, per quella obiettività a noi con naturale, spontaneamente precisiamo che la Corte Militare Alleata, come fu riportato nel nostro giornale del 23 luglio 1944, con decisione resa il giorno precedente (22 luglio 1944), dopo aver precisato in punto di fatto "che l'imputato (Rosario Bentivegna), vedendo il deceduto (Giorgio Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante e ostile; che il deceduto (Barbarisi) rispose in maniera arrogante e ostile, che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato (Rosario Bentivegna); che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori la pistola e fece fuoco sul deceduto", ed dopo aver considerato "che l'atto del deceduto di estrarre la pistola non era giustificato e che la reazione dell'imputato eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa perché il fatto che il deceduto estrasse la pistola non significa in alcun modo che egli avesse intenzione di sparare, non essendovi alcuna prova che egli aveva tale intenzione", ritenne l'eccesso colposo di legittima difesa e, quindi, in applicazione degli artt. 55 e 589 del Codice Penale, gli irrogò la pena di diciotto mesi di reclusione. Ciò in quanto ritenne che l'imputato medesimo aveva altresì "il diritto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.2 del Codice Penale" (avere agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui).

Chiudiamo aggiungendo che la Difesa del Bentivegna chiese al Governatore Militare la revisione del processo e che lo stesso Governatore Militare, con decisione 19 agosto 1944, in accoglimento della proposta istanza di revisione del processo e in totale e piena riforma della decisione della Corte Militare Alleata, assolse il Bentivegna da ogni imputazione, in applicazione dell'art. 52 del Codice Penale per avere egli agito in stato di legittima difesa.

26

Da pubblicarsi in pag.5 - Occhiello, titolo e sottotitolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

---

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

-----

FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

IL SOTTOTENENTE DI FINANZA GIORGIO BARBARISI

Sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi avvenuta nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle, nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 è stata da noi data una inesatta versione. Quindi, per quella obbiettività a noi con naturale, spontaneamente precisiamo che la Corte Militare Alleata, come fu riportato nel nostro giornale del 23 luglio 1944, con decisione resa il giorno precedente (22 luglio 1944), dopo aver precisato in punto di fatto "che l'imputato (Rosario Bentivegna), vedendo il deceduto (Giorgio Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante e ostile; che il deceduto (Barbarisi) rispose in maniera arrogante e ostile, che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato (Rosario Bentivegna); che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori la pistola e fece fuoco sul deceduto", e dopo aver considerato "che l'atto del deceduto di estrarre la pistola non era giustificato e che la reazione dell'imputato eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa perchè il fatto che il deceduto estrasse la pistola non significa in alcun modo che egli avesse intenzione di sparare, non essendovi alcuna prova che egli aveva tale intenzione", ritenne l'eccesso colposo di legittima difesa e, quindi, in applicazione degli artt. 55 e 589 del Codice Penale, gli irrogò la pena di diciotto mesi di reclusione. Ciò in quanto ritenne che l'imputato medesimo aveva altresì "il diritto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.2 del Codice Penale" (avere agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui).

Chiudiamo aggiungendo che la Difesa del Bentivegna chiese al Governatore Militare la revisione del processo e che lo stesso Governatore Militare, con decisione 19 agosto 1944, in accoglimento della proposta istanza di revisione del processo e in totale e piena riforma della decisione della Corte Militare Alleata, assolse il Bentivegna da ogni imputazione, in applicazione dell'art. 52 del Codice Penale per avere egli agito in stato di legittima difesa.

27

AVV. GIULIO BURALI d'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 855.067

Roma 10 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Ch.mo Sig. Prof. Avv. REMO PANNAIN  
Via Achille Papa, 21

R O M A

Caro Professore,

il titolo dell'articolo del 5 giugno 1964 è su sette colonne, e, cioè nonostante, si consente, da parte nostra, che il titolo della rettifica sia soltanto su quattro colonne.

Non ci opponiamo altresì, e come risulta dal testo qui unito in minuta, che nell'articolo riparatore appaia che "IL TEMPO" procede alla rettifica su nostra espressa richiesta.

Rinunciamo, infine, al sottotitolo anche se il sottotitolo ("Fu ucciso per avere strappato un manifesto che inneggiava al giornale L'UNITA'") dell'articolo del giugno 1964 sia bassamente e subdolamente diffamatorio.

In considerazione, peraltro, che su i quotidiani quel che soprattutto conta è, di solito, il titolo (cosa che non può essere davvero ignota ai Redattori del "IL TEMPO") e che nell'articolo del 5 giugno 1964 la prima parte ("TRUCIDATO DA MANI COMUNISTE") del titolo supera per violenza ogni più alta vetta di ingiusta e gravissima offesa, sul titolo dell'articolo riparatore ("IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA") non possiamo fare concessioni di sorta. E se su questo punto non vi sarà l'adesione della controparte, affronteremo serenamente il giudizio. Dico "serenamente" perchè dopo oltre 40 anni di esercizio professionale la mia fiducia, piena e assoluta, nelle decisioni dei nostri Magistrati, è rimasta immutata.

Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.087

2)

Sempre nell'ipotesi che si debba adire l'Autorità Giudiziaria, nel nostro colloquio del 6 giugno dimenticai di farti presente che anche l'On. Carla Capponi (moglie del Dott. Bentivegna) sposterà contro il quotidiano "IL TEMPO", e per proprio conto, querela per le frasi "due assassini che ridono" e "assassini comunisti che ridono", con le quali si inizia e si chiude l'articolo del 5 giugno 1964. Sarebbe mio desiderio affidare la difesa della Sig.ra Capponi all'amico Prof. Giuliano Vassalli.

Parto dopodomani e rientrerò la sera di domenica prossima. Al mio rientro e la questione sarà stata sistemata nei modi riparatori~~g~~ sopra indicati e lunedì 15 giugno (al più tardi, il giorno seguente) sottoporro al Tuo esame, per ogni opportuna modifica e correzione, la minuta della querela.

Scusami e Ti prego gradire il  
mio cordiale saluto

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 855.067

Roma 10 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Ch.mo Sig. Prof. Avv. REMO PANNAIN

Via Achille Papa, 21

R O M A

Care Professore,

il titolo dell'articolo del 5 giugno 1964 è su sette colonne, e, cioè nonostante, si consente, da parte nostra, che il titolo della rettifica sia soltanto su quattro colonne.

Non ci opponiamo altresì, e come risulta dal testo qui unito in minuta, che nell'articolo riparatore appaia che "IL TEMPO" procede alla rettifica su nostra espressa richiesta.

Rinunciamo, infine, al sottotitolo anche se il sottotitolo ("Fu ucciso per avere strappato un manifesto che inneggiava al giornale L'UNITA'") dell'articolo del giugno 1964 sia bassamente e subdolamente diffamatorio.

In considerazione, peraltro, che su i quotidiani quel che soprattutto conta è, di solito, il titolo (cosa che non può essere davvero ignota ai Redattori del "IL TEMPO") e che nell'articolo del 5 giugno 1964 la prima parte ("TRUCIDATO DA MANI COMUNISTE") del titolo supera per violenza ogni più alta vetta di ingiusta e gravissima offesa, sul titolo dell'articolo riparatore ("IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA") non possiamo fare concessioni di sorta. E se su questo punto non vi sarà l'adesione della controparte, affronteremo serenamente il giudizio. Dico "serenamente" perchè dopo oltre 40 anni di esercizio professionale la mia fiducia, piena e assoluta, nelle decisioni dei nostri Magistrati, è rimasta immutata.

Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.087

2)

Sempre nell'ipotesi che si debba adire l'Autorità Giudiziaria, nel nostro colloquio del 6 giugno dimenticai di farti presente che anche l'On. Carla Capponi (moglie del Dott. Bentivegna) sposterà contro il quotidiano "IL TEMPO", e per proprio conto, querela per le frasi "due assassini che ridono" e "assassini comunisti che ridono", con le quali si inizia e si chiude l'articolo del 5 giugno 1964. Sarebbe mio desiderio affidare la difesa della Sig.ra Capponi all'amico Prof. Giuliano Vassalli.

Parto dopodomani e rientrerò la sera di domenica prossima. Al mio rientro o la questione sarà stata sistemata nei modi riparatori~~fi~~ sopra indicati o lunedì 15 giugno (al più tardi, il giorno seguente) sottoporro al Tuo esame, per ogni opportuna modifica e correzione, la minuta della querela.

Scusami e Ti prego gradire il  
mio cordiale saluto

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

Da pubblicarsi entro la corrente settimana in pagine 5 su 4 colonne in alto, in apertura di pagina o di spalla. Occhiello e titolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

---

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI  
FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una vibrata protesta del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda che, come risulta dall'intervenuto giudicato costituito dalle decisioni 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata e 18 agosto 1944 del Governatore Militare, fu il Barbarisi, che, redarguito perchè sorpreso a strappare, nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944, i manifesti inneggianti alle truppe alleate e alla liberazione, "per primo tirò fuori la pistola e la puntò contro il Bentivegna".

Per quella obbiettività a noi connaturale, diamo atto al Dott. Bentivegna che le circostanze di fatto da lui indicateci sono esatte e pienamente collimano, d'altra parte, con quanto fu, a suo tempo, da noi pubblicato nei numeri del 23 luglio 1944 e 19 agosto 1944. Precisiamo ancora che il Dott. Bentivegna fu assolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

Da pubblicarsi entro la corrente settimana in pagine 5 su 4 colonne in alto, in apertura di pagina e di spalla. Occhiello e titolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI  
FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

*mod. Barbi e Bentivegna*

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una vibrante protesta del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda che, come risulta dall'intervenuto giudicato costituito dalle decisioni 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata e 18 agosto 1944 del Governatore Militare, fu il Barbarisi, che, redarguito perchè sorpreso a strappare, nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944, i manifesti inneggianti alle truppe alleate e alla liberazione, "per primo tirò fuori la pistola e la puntò contro il Bentivegna", *con un colpo a dritta tempore.*

Per quella obbiettività a noi connaturale, diamo atto al Dott. Bentivegna che le circostanze di fatto da lui indicate sono esatte e pienamente collimano, d'altra parte, con quanto fu, a suo tempo, *pubblicato* da noi pubblicato nei numeri del 23 luglio 1944 e 19 agosto 1944.

Precisiamo ancora che il Dott. Bentivegna fu assolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

*Risponde il veridico che il D.D. B., prima condannato a pochi mesi di reclusione per eccesso colpevole di legittima difesa, fu, in nome di ingenerosità, pienamente prosciolto per aver agito in stato di legittima difesa.*

Da pubblicarsi entro la corrente settimana in pagine 5 su 4 colonne in alto, in apertura di pagina o di spalla. Occhiello e titolo con gli stessi caratteri usati nell'articolo del 5 giugno 1964

---

Alle 14,30 del 5 giugno 1944 in Via delle Tre Cannelle

-----  
IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI  
FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una vibrata protesta del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda che, come risulta dall'intervenuto giudicato costituito dalle decisioni 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata e 18 agosto 1944 del Governatore Militare, fu il Barbarisi, che, redarguito perchè sorpreso a strappare, nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944, i manifesti inneggianti alle truppe alleate e alla liberazione, "per primo tirò fuori la pistola e la puntò contro il Bentivegna".

Per quella obbiettività a noi connaturale, diamo atto al Dott. Bentivegna che le circostanze di fatto da lui indicateci sono esatte e pienamente collimano, d'altra parte, con quanto fu, a suo tempo, da noi pubblicato nei numeri del 23 luglio 1944 e 19 agosto 1944. Precisiamo ancora che il Dott. Bentivegna fu assolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

Da pubblicarsi domani 16 giugno 1964 in pagina V\* su 2 colonne con la massima evidenza.

*Del 5 giugno 1944 via T. Anelli*

IL TENENTE DI FINANZA BARBARISI  
FU COLPITO PER LEGITTIMA DIFESA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di venerdì 5 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una motivata rettifica del dottor Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda che, come risulta dall'intervenuto giudicato costituito dalle decisioni 22 luglio 1944 della Corte Militare Alleata e 18 agosto 1944 del Governatore Militare, fu il Barbarisi, che, redarguito perchè sorpreso a strappare, nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno 1944, i manifesti ineggianti alle truppe alleate e alla liberazione, "per primo tirò fuori la pistola e la puntò contro il Bentivegna", come risulta dalla sentenza.

Per quella obiettività, che è una delle doti del nostro giornale, diamo atto al dottor Bentivegna delle circostanze da lui indicate, le quali, peraltro, collimano con quanto fu da noi pubblicato nei numeri del 23 luglio 1944 e 19 agosto 1944.

Risponde a verità che il dottor Bentivegna, prima condannato a pochi mesi di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa, fu, in sede di impugnazione, pienamente prosciolto per avere agito in stato di legittima difesa.



Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.067

Roma 16 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Egregio  
Sig. Dott. FRANCO TRANDAFILO  
Redazione de "IL TEMPO"

R o m a

e p.c.

al Ch.mo  
Prof. Avv. REMO PANNAIN  
Via Achille Papa, 21

R o m a

Caro Trandafilo,

nel nostro colloquio di ieri io rinunciai alle 4 colonne e accettai che il titolo della rettifica venisse stampato su 2 colonne perchè mi arresi alle tue considerazioni sulla materiale impossibilità di impaginare su 4 colonne un breve articolo. Aderii alle 2 colonne anche perchè tu mi precisasti che per il titolo su 2 colonne sarebbero stati usati gli stessi caratteri (su questa circostanza non fu fatta mai da te alcuna eccezione) di cui all'articolo del 5 giugno 1964 e che conseguentemente il titolo a 2 colonne avrebbe fatto una "macchia nera", che sarebbe balzata immediatamente agli occhi dei lettori. Inoltre, alla mia precisa e legittima richiesta che la rettifica venisse pubblicata in pag. 5 in alto, in apertura di pagina o di spalla, tu mi obiettesti che ciò forse non sarebbe stato possibile, ma che, in ogni modo, l'articolo sarebbe stato messo, quanto meno, al "centro della pagina" e cioè in massima evidenza.

La rettifica, invece è stata pubblicata con caratteri ben diversi, per quanto riguarda il titolo, da quelli usati per l'articolo del 5 giugno ed è stata altresì riportata non già al centro di pagina, non già nella massima evidenza, ma, al contrario, a fondo di pagina e cioè nella minore evidenza possibile.

Per questo inadempimento da parte de "IL TEMPO" agli accordi

tra le parti intervenuti, sarà il mio Collega, al quale il Dott. Bentivegna si è rivolto a seguito della pubblicazione dell'articolo gravemente diffamatorio, a decidere se, nonostante siffatto massiccio inadempimento della controparte, allo stesso Dott. Bentivegna sia impedito di agire penalmente nei confronti di chi di ragione.

Quel che qui a me interessa sottolineare è che tu sei venuto meno, nonostante la nostra più che trentennale amicizia e la cordialità delle conversazioni che si sono tra noi svolte per definire in via amichevole l'insorta questione, a quelle che sono state le esplicite assicurazioni da te a me fatte. Ciò rappresenta per me un durissimo colpo perchè non posso ammettere che vi sia persona che approfitti di una vecchia e cordiale amicizia per sorprendere la buona fede dell'amico. Quindi, voglio augurarmi che quanto forma oggetto delle mie doglianze sia avvenuto contro le istruzioni da te impartite, a tua insaputa e contro la tua precisa volontà.

Se questa ipotesi, come spero, sia esatta, la questione tra noi è risolta. Per quanto riguarda "IL TEMPO", sarà il Magistrato a risolverla.

Tuo

AVV. GIULIO BURALI D'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.087

Roma 16 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Egregio  
Sig. Dott. FRANCO TRANDAFILO  
Redazione de "IL TEMPO"

R o m a

e p.c.

al Ch.mo  
Prof. Avv. REMO PANNAIN  
Via Achille Papa, 21

R o m a

Caro Trandafilo,

nel nostro colloquio di ieri io rinunciai alle 4 colonne e accettai che il titolo della rettifica venisse stampato su 2 colonne perchè mi arresi alle tue considerazioni sulla materiale impossibilità di impaginare su 4 colonne un breve articolo. Aderii alle 2 colonne anche perchè tu mi precisasti che per il titolo su 2 colonne sarebbero stati usati gli stessi caratteri (su questa circostanza non fu fatta mai da te alcuna eccezione) di cui all'articolo del 5 giugno 1964 e che conseguentemente il titolo a 2 colonne avrebbe fatto una "macchia nera", che sarebbe balzata immediatamente agli occhi dei lettori. Inoltre, alla mia precisa e legittima richiesta che la rettifica venisse pubblicata in pag. 5 in alto, in apertura di pagina e di spalla, tu mi obiettesti che ciò forse non sarebbe stato possibile, ma che, in ogni modo, l'articolo sarebbe stato messo, quanto meno, al "centro della pagina" e cioè in massima evidenza.

La rettifica, invece è stata pubblicata con caratteri ben diversi, per quanto riguarda il titolo, da quelli usati per l'articolo del 5 giugno ed è stata altresì riportata non già al centro di pagina, non già nella massima evidenza, ma, al contrario, a fondo di pagina e cioè nella minore evidenza possibile.

Per questo inadempimento da parte de "IL TEMPO" agli accordi

tra le parti intervenuti, sarà il mio Collega, al quale il Dott. Bentivegna si è rivolto a seguito della pubblicazione dell'articolo gravemente diffamatorio, a decidere se, nonostante siffatto massiccio inadempimento della controparte, allo stesso Dott. Bentivegna sia impedito di agire penalmente nei confronti di chi di ragione.

Quel che qui a me interessa sottolineare è che tu sei venuto meno, nonostante la nostra più che trentennale amicizia e la cordialità delle conversazioni che si sono tra noi svolte per definire in via amichevole l'insorta questione, a quelle che sono state le esplicite assicurazioni da te a me fatte. Ciò rappresenta per me un durissimo colpo perchè non posso ammettere che vi sia persona che approfitti di una vecchia e cordiale amicizia per sorprendere la buona fede dell'amico. Quindi, veglio augurarmi che quanto forma oggetto delle mie doglianze sia avvenuto contro le istruzioni da te impartite, a tua insaputa e contro la tua precisa volontà.

Se questa ipotesi, come spero, sia esatta, la questione tra noi è risolta. Per quanto riguarda "IL TEMPO", sarà il Magistrate a risolverla.

Tuo

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 855.087

Roma 16 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Egregio  
Sig. Dott. FRANCO TRANDAFILO  
Redazione de "IL TEMPO"  
R o m a

e p.c.

al Ch.mo  
Prof. Avv. REMO PANNAIN  
Via Achille Papa, 21  
R o m a

Caro Trandafilo,

nel nostro colloquio di ieri io rinunciai alle 4 colonne e accettai che il titolo della rettifica venisse stampato su 2 colonne perchè mi arresi alle tue considerazioni sulla materiale impossibilità di impaginare su 4 colonne un breve articolo. Aderii alle 2 colonne anche perchè tu mi precisasti che per il titolo su 2 colonne sarebbero stati usati gli stessi caratteri (su questa circostanza non fu fatta mai da te alcuna eccezione) di cui all'articolo del 5 giugno 1964 e che conseguentemente il titolo a 2 colonne avrebbe fatto una "macchia nera", che sarebbe balzata immediatamente agli occhi dei lettori. Inoltre, alla mia precisa e legittima richiesta che la rettifica venisse pubblicata in pag. 5 in alto, in apertura di pagina e di spalle, tu mi obiettesti che ciò forse non sarebbe stato possibile, ma che, in ogni modo, l'articolo sarebbe stato messo, quanto meno, al "centro della pagina" e cioè in massima evidenza.

La rettifica, invece è stata pubblicata con caratteri ben diversi, per quanto riguarda il titolo, da quelli usati per l'articolo del 5 giugno ed è stata altresì riportata non già al centro di pagina, non già nella massima evidenza, ma, al contrario, a fondo di pagina e cioè nella minore evidenza possibile.

Per questo inadempimento da parte de "IL TEMPO" agli accordi

tra le parti intervenuti, sarà il mio Collega, al quale il Dott. Bentivegna si è rivolto a seguito della pubblicazione dell'articolo gravemente diffamatorio, a decidere se, nonostante siffatto massiccio inadempimento della controparte, allo stesso Dott. Bentivegna sia impedito di agire penalmente nei confronti di chi di ragione.

Quel che qui a me interessa sottolineare è che tu sei venuto meno, nonostante la nostra più che trentennale amicizia e la cordialità delle conversazioni che si sono tra noi svolte per definire in via amichevole l'inserta questione, a quelle che sono state le esplicite assicurazioni da te a me fatte. Ciò rappresenta per me un durissimo colpo perché non posso ammettere che vi sia persona che approfitti di una vecchia e cordiale amicizia per sorprendere la buona fede dell'amico. Quindi, voglio augurarmi che quanto forma oggetto delle mie doglianze sia avvenuto contro le istruzioni da te impartite, a tua insaputa e contro la tua precisa volontà.

Se questa ipotesi, come spero, sia esatta, la questione tra noi è risolta. Per quanto riguarda "IL TEMPO", sarà il Magistrato a risolverla.

Tuo

64

Raccomandata a mano

18 giugno 1964

ROMA,  
Piazza Colonna, 366 - Tel. Centrale 694.351

Egregio  
Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO  
Piazza Adriana, 5

R o m a

La tua in data 16 scorso, più che amareggiarmi mi ha sorpreso ed a tal punto da convincermi che tu di certo non avrai letto quanto hai firmato. Comunque le espressioni contenute in quella lettera non possono assolutamente toccarmi in quanto ho sempre fatto fronte alle mie responsabilità ed è assolutamente estraneo al mio costume di vita di approfittare di una amicizia per sorprendere la buona fede di chicchessia e soprattutto quella di un amico.

Devo dirti, però, con profonda amarezza che non si pone in discussione una amicizia disinteressata e cordiale per delle questioni di carattere tecnico dalle quali esula ogni mia responsabilità e delle quali tu non puoi essere giudice. Il nostro impegno di pubblicare quanto era stato chiesto dal tuo Cliente è stato rispettato: questa è la sostanza dei fatti. Sulla posizione della notizia in pagina non vi possono essere mai impegni tassativi, ma soltanto relativi giacchè la cronaca è cosa troppo viva e troppo imponderabile per poter fissare, prima ancora dell'impaginazione, prima ancora dei fatti del giorno, la posizione di una nota.

Comunque, le raccomandazioni da me fatte sono state tenute in debito conto nei limiti delle necessità di impaginazione e senza togliere assolutamente nulla alla evidenza richiesta alla rettifica. D'altra parte tu non sei pratico di queste cose altrimenti sapresti che una nota del genere pubblicata con titolo a due colonne ed in qualsiasi parte del giornale, assume sempre una evidenza e un'importanza che esce dalle abituali forme delle


../.  
52

pubblicazioni delle rettifiche che avvengono sotto forma di let  
tere e con titolo ad una sola colonna.

Questo sul piano tecnico. Sul piano umano, francamen=  
te, devo dirti che credevo di aver contribuito con impegno a sdram  
matizzare una situazione che più che al tuo Cliente, stava a cuo  
re a te come amico, più che come legale, e che aveva impegnato, e  
con tanti sforzi da parte sua, l'illustre prof. Remo Pannain. Ne  
sono pienamente soddisfatto anche se tu, invece di essermene gra  
to, mi ricambi nel modo più sorprendentemente ingiusto.

tuo

( Franco Trandafilo )

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Trandafilo'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal line extending to the right.

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.067

Roma 18 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Egregio  
Dott. FRANCO TRANDAFILO  
Redazione de "IL TEMPO"  
R o m a

Replico alla tua in data odierna per confermare in pieno, senza cioè, modificare una sola parola, i primi due paragrafi della mia lettera del 16 u.s.

Peraltro, prendo atto, con grande, vivissimo e sincero piacere, che dalle cosiddette, ma da me contestatissime, questioni tecniche, che sarebbero insorte, esula ogni tua responsabilità.

In tema dei di "gratitudine", ritengo che siffatto nobile sentimento dovrebbe essere manifestato, in forma quanto mai calorosa, dal Sig. Direttore de "IL TEMPO" e dal Sig. Leonida Fazi al Dott. Franco Trandafilo.

tuo

(Giulio Burali d'Arezzo)

Roma 18 giugno 1964

RACCOMANDATA A MANO

Egregio

Dott. FRANCO TRANDAFILO

Redazione de "IL TEMPO"

R o m a

Replico alla tua in data odierna per confermare in pieno, senza cioè, modificare una sola parola, i primi due paragrafi della mia lettera del 16 u.s.

Peraltro, prendo atto, con grande, vivissimo e sincero piacere, che dalle cosiddette, ma da me contestatissime, questioni tecniche, che sarebbero insorte, esula ogni tua responsabilità.

In tema già di "gratitudine", ritengo che siffatto nobile sentimento dovrebbe essere manifestato, in forma quanto mai calorosa, dal Sig. Direttore de "IL TEMPO" e dal Sig. Leonida Fazi al Dott. Franco Trandafilo.

tuo

(Giulio Burali d'Arezzo)

Roma 19 giugno 1964

raccomandata per espresso con ricevuta di ritorno

Sig. GUGLIELMO ZUCCONI  
Direttore responsabile della "DOMENICA DEL CORRIERE"  
Via Solferino, 28  
MILANO

In nome e per conto del mio cliente Dott. ROSARIO BENTIVEGNA, che, ad ogni effetto, pone in calce a questa mia lettera la sua firma, LA invito, espressamente richiamandomi all'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47, ad inserire, nel prossimo numero del settimanale da Lei diretto, a rettifica di quanto scritto nell'articolo, a firma del Sig. Vittorio Lojacono, pubblicato nel numero del 21 giugno 1964 (pagg. 12-15) della "DOMENICA DEL CORRIERE" sotto il titolo "UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA", quanto qui appresso trascritto.

TESTO DELL'ARTICOLO IN RETTIFICA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di domenica 21 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una motivata rettifica del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda le seguenti incontestabili circostanze di fatto.

1) Con decisione 22 luglio 1944 la Corte Militare Alleata, dopo aver ritenuto in fatto:

- che "la Corte è convinta che l'imputato (Bentivegna), vedendo il deceduto (Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante ed ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile; che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto";

- che ".... la Corte è convinta che l'atto del deceduto (Barbarisi) di estrarre la pistola non era giustificato e costituiva un'offesa ingiusta";

- che "la Corte, però, è altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata ed eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa";

ritenne "l'imputato colpevole non dell'accusa (omicidio) fattagli

nel foglio di accusa, ma del minore reato contemplato nell'art. 55 del Codice penale (eccesso colposo)" e pertanto lo condannò a 18 mesi di reclusione.

2) Delle essenziali motivazioni e del dispositivo di cui alla sentenza come sopra resa dalla Corte Militare Alleata, fu data notizia il 23 luglio 1944 da tutti i giornali, che, all'epoca, si pubblicavano a Roma e cioè: "IL TEMPO", "CORRIERE DI ROMA", "L'ITALIA LIBERA", "ITALIA NUOVA", "IL POPOLO", "L'UNITA'", "AVANTI!", "RISORGIMENTO LIBERALE", e "RICOSTRUZIONE".

3) A seguito dell'appelle dal Dott. Bentivegna proposto, con decisione 18 agosto 1944, che fu pubblicata il successivo giorno 19 agosto da tutti i quotidiani indicati nel precedente paragrafo, lo stesso Dott. Bentivegna, in totale accoglimento della sua impugnazione, fu pienamente prosciolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

4) Diamo atto, come, d'altra parte, ha già fatto nel numero del 16 giugno 1964 il quotidiano romano "IL TEMPO", della esattezza delle dichiarazioni come sopra fatteci dal Dott. Bentivegna e che, conseguentemente, i giovani debbono conoscere che non fu il Dott. Bentivegna a far ricorso alla violenza e che non si trattò di delitto ma di fatto dallo stesso Dott. Bentivegna compiuto perchè costretto dalla necessità di respingere l'altrui violenza e di difendere un suo diritto contro un pericolo immediato ed ingiusto.

---

Voglia poi prendere buona nota di quanto appresso e cioè:

- che l'articolo diffamatorio è di 145 righe, di cui 69 dedicate al testo (da "Giorgio Maria Barbarisi" a "Vent'anni sono passati da allora, da quel primo inutile delitto") e 76 alla foto;
- che l'articolo riparatore occuperà, invece, sole 77 righe e che conseguentemente è in perfetta rispondenza con quanto previsto nel 3° comma dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;
- che la rettifica dovrà essere pubblicata nel prossimo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE" o, al più tardi, nel secondo numero successivo a quello datato 21 giugno 1964;
- che l'articolo riparatore dovrà essere pubblicato a pag. 12;
- che il titolo dell'occhiello dovrà essere lo stesso di quello dell'articolo diffamatorio, vale a dire "GIUGNO 1944 - UNA STORIA CHE I GIOVANI NON CONOSCONO";
- che l'occhiello, in caratteri bianchi su fondo nero, dovrà essere

su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri dello scritto diffamatorio;

- che il titolo dell'articolo riparatore dovrà essere identico ("UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA") a quello dell'articolo diffamatorio; dovrà essere su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri;

- che il sottotitolo dovrà essere su tre colonne e mezzo; dovrà essere compilato con gli stessi caratteri usati per il sottotitolo dell'articolo diffamatorio e dovrà essere questo:

"IL 4 GIUGNO 1944 IL TEN. BARBARISI, REDARGUITO PERCHE' STRAPPAVA I MANIFESTI, PER PRIMO ESTRASSE LA PISTOLA E LA PUNTO' CONTRO IL DOTT. BENTIVEGNA. CIO' FU RICONOSCIUTO ANCHE DAI GIUDICI, CHE ASSOLSERO ROSARIO BENTIVEGNA PER AVERE EGLI AGITO IN STATO DI LEGITTIMA DIFESA";

- che il testo dell'articolo riparatore dovrà essere pubblicato con i medesimi caratteri usati per l'articolo diffamatorio;

- che, ove tutte le condizioni di cui sopra non fossero prontamente e per intero osservate, il Dott. Bentivegna agirà immediatamente nei confronti di chi di ragione, chiedendo l'applicazione dei due ultimi capoversi dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;

- che, ove si verificasse l'ipotesi di cui al paragrafo precedente o l'altra che la rettifica non venisse pubblicata, il Dott. Bentivegna agirà contro chi di ragione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del Codice penale e si avvarrà del disposto di cui agli artt. 11 e 12 della stessa Legge n. 47 del 1948; ed ovviamente la riparazione pecuniaria dovrà essere determinata in relazione all'enorme gravità dell'offesa dal settimanale da Lei diretto arrecata al mio Rappresentato, alla qualifica di libero professionista del Dott. Bentivegna e alla notoria grande diffusione della "DOMENICA DEL CORRIERE".

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

Dott. Rosario Bentivegna

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 853.087

Roma 19 giugno 1964

raccomandata per espresso con ricevuta di ritorno

**Sig. GUGLIELMO ZUCCONI**

Direttore responsabile della "DOMENICA DEL CORRIERE"

Via Solferino, 28

MILANO

In nome e per conto del mio cliente Dott. ROSARIO BENTIVEGNA, che, ad ogni effetto, pone in calce a questa mia lettera la sua firma, LA invito, espressamente richiamandomi all'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47, ad inserire, nel prossimo numero del settimanale da Lei diretto, a rettifica di quanto scritto nell'articolo, a firma del Sig. Vittorio Lojacono, pubblicato nel numero del 21 giugno 1964 (pagg. 12-15) della "DOMENICA DEL CORRIERE" sotto il titolo "UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA", quanto qui appresso trascritto.

---

TESTO DELL'ARTICOLO IN RETTIFICA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di domenica 21 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una motivata rettifica del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda le seguenti incontestabili circostanze di fatto.

1) Con decisione 22 luglio 1944 la Corte Militare Alleata, dopo aver ritenute in fatto:

- che "la Corte è convinta che l'imputato (Bentivegna), vedendo il deceduto (Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante ed ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile; che tirò fuori la pistola a la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto";

- che ".... la Corte è convinta che l'atto del deceduto (Barbarisi) di estrarre la pistola non era giustificato e costituiva un'offesa ingiusta";

- che "la Corte, però, è altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata ed eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa";

ritenne "l'imputato colpevole non dell'accusa (omicidio) fattagli

nel foglio di accusa, ma del minore reato contemplato nell'art. 55 del Codice penale (eccesso colposo)" e pertanto lo condannò a 18 mesi di reclusione.

2) Delle essenziali motivazioni e del dispositivo di cui alla sentenza come sopra resa dalla Corte Militare Alleata, fu data notizia il 23 luglio 1944 da tutti i giornali, che, all'epoca, si pubblicavano a Roma e cioè: "IL TEMPO", "CORRIERE DI ROMA", "L'ITALIA LIBERA", "ITALIA NUOVA", "IL POPOLO", "L'UNITA'", "AVANTI!", "RISORGIMENTO LIBERALE", e "RICOSTRUZIONE".

3) A seguito dell'appello dal Dott. Bentivegna proposto, con decisione 18 agosto 1944, che fu pubblicata il successivo giorno 19 agosto da tutti i quotidiani indicati nel precedente paragrafo, lo stesso Dott. Bentivegna, in totale accoglimento della sua impugnazione, fu pienamente prosciolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

4) Diamo atto, come, d'altra parte, ha già fatto nel numero del 16 giugno 1964 il quotidiano romano "IL TEMPO", della esattezza delle dichiarazioni come sopra fatteci dal Dott. Bentivegna e che, conseguentemente, i giovani debbono conoscere che non fu il Dott. Bentivegna a far ricorso alla violenza e che non si trattò di delitto ma di fatto dallo stesso Dott. Bentivegna compiuto perché costretto dalla necessità di respingere l'altrui violenza e di difendere un suo diritto contro un pericolo immediato ed ingiusto.

---

Voglia poi prendere buona nota di quanto appresso e cioè:

- che l'articolo diffamatorio è di 145 righe, di cui 69 dedicate al testo (da "Giorgio Maria Barbarisi" a "Vent'anni sono passati da allora, da quel primo inutile delitto") e 76 alla foto;
- che l'articolo riparatore occuperà, invece, sole 77 righe e che conseguentemente è in perfetta rispondenza con quanto previsto nel 3° comma dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;
- che la rettifica dovrà essere pubblicata nel prossimo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE" e, al più tardi, nel secondo numero successivo a quello datato 21 giugno 1964;
- che l'articolo riparatore dovrà essere pubblicato a pag. 12;
- che il titolo dell'occhietto dovrà essere lo stesso di quello dell'articolo diffamatorio, vale a dire "GIUGNO 1944 - UNA STORIA CHE I GIOVANI NON CONOSCONO";
- che l'occhietto, in caratteri bianchi su fondo nero, dovrà essere

su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri dello scritto diffamatorio;

- che il titolo dell'articolo riparatore dovrà essere identico ("UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA") a quello dell'articolo diffamatorio; dovrà essere su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri;

- che il sottotitolo dovrà essere su tre colonne e mezzo; dovrà essere compilato con gli stessi caratteri usati per il sottotitolo dell'articolo diffamatorio e dovrà essere questo:

"IL 4 GIUGNO 1944 IL TEN. BARBARISI, REDARGUITO PERCHÉ STRAPPAVA I MANIFESTI, PER PRIMO ESTRASSE LA PISTOLA E LA PUNTO' CONTRO IL DOTT. BENTIVEGNA. CIO' FU RICONOSCIUTO ANCHE DAI GIUDICI, CHE ASSOLSERO ROSARIO BENTIVEGNA PER AVERE EGLI AGITO IN STATO DI LEGITTIMA DIFESA";

- che il testo dell'articolo riparatore dovrà essere pubblicato con i medesimi caratteri usati per l'articolo diffamatorio;

- che, ove tutte le condizioni di cui sopra non fossero prontamente e per intero osservate, il Dott. Bentivegna agirà immediatamente nei confronti di chi di ragione, chiedendo l'applicazione dei due ultimi capoversi dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;

- che, ove si verificasse l'ipotesi di cui al paragrafo precedente o l'altra che la rettifica non venisse pubblicata, il Dott. Bentivegna agirà contro chi di ragione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del Codice penale e si avvarrà del disposto di cui agli artt. 11 e 12 della stessa Legge n. 47 del 1948; ed ovviamente la riparazione pecuniaria dovrà essere determinata in relazione all'enorme gravità dell'offesa dal settimanale da Lei diretto arrecata al mio Rappresentato, alla qualifica di libero professionista del Dott. Bentivegna e alla notoria grande diffusione della "DOMENICA DEL CORRIERE".

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

Dott. Rosario Bentivegna

Roma 19 giugno 1964

raccomandata per espresso con ricevuta di ritorno

Sig. GUGLIELMO ZUCCONI

Direttore responsabile della "DOMENICA DEL CORRIERE"

Via Solferino, 28

MILANO

In nome e per conto del mio cliente Dott. ROSARIO BENTIVEGNA, che, ad ogni effetto, pone in calce a questa mia lettera la sua firma, LA invito, espressamente richiamandomi all'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47, ad inserire, nel prossimo numero del settimanale da Lei diretto, a rettifica di quanto scritto nell'articolo, a firma del Sig. Vittorio Lojacono, pubblicato nel numero del 21 giugno 1964 (pagg. 12-15) della "DOMENICA DEL CORRIERE" sotto il titolo "UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA", quanto qui appresso trascritto.

---

TESTO DELL'ARTICOLO IN RETTIFICA

In relazione a quanto è stato pubblicato nel nostro numero di domenica 21 giugno 1964 sulla morte del Sottotenente di Finanza Giorgio Barbarisi, ci perviene una motivata rettifica del Dott. Rosario Bentivegna, il quale ci ricorda le seguenti incontestabili circostanze di fatte.

1) Con decisione 22 luglio 1944 la Corte Militare Alleata, dopo aver ritenute in fatto:

- che "la Corte è convinta che l'imputato (Bentivegna), vedendo il deceduto (Barbarisi) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante ed ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile; che tirò fuori la pistola a la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto";

- che ".... la Corte è convinta che l'atto del deceduto (Barbarisi) di estrarre la pistola non era giustificato e costituiva un'offesa ingiusta";

- che "la Corte, però, è altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata ed eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa";

ritenne "l'imputato colpevole non dell'accusa (omicidio) fattagli

nel foglio di accusa, ma del minore reato contemplato nell'art. 55 del Codice penale (eccesso colposo)" e pertanto lo condannò a 18 mesi di reclusione.

2) Delle essenziali motivazioni e del dispositivo di cui alla sentenza come sopra resa dalla Corte Militare Alleata, fu data notizia il 23 luglio 1944 da tutti i giornali, che, all'epoca, si pubblicavano a Roma e cioè: "IL TEMPO", "CORRIERE DI ROMA", "L'ITALIA LIBERA", "ITALIA NUOVA", "IL POPOLO", "L'UNITA'", "AVANTI!", "RISORGIMENTO LIBERALE", e "RICOSTRUZIONE".

3) A seguito dell'appello dal Dott. Bentivegna proposto, con decisione 18 agosto 1944, che fu pubblicata il successivo giorno 19 agosto da tutti i quotidiani indicati nel precedente paragrafo, lo stesso Dott. Bentivegna, in totale accoglimento della sua impugnazione, fu pienamente prosciolto da ogni imputazione per avere egli agito in stato di legittima difesa.

4) Diamo atto, come, d'altra parte, ha già fatto nel numero del 16 giugno 1964 il quotidiano romano "IL TEMPO", della esattezza delle dichiarazioni come sopra fatteci dal Dott. Bentivegna e che, conseguentemente, i giovani debbono conoscere che non fu il Dott. Bentivegna a far ricorso alla violenza e che non si trattò di delitto ma di fatto dallo stesso Dott. Bentivegna compiuto perchè costretto dalla necessità di respingere l'altrui violenza e di difendere un suo diritto contro un pericolo immediato ed ingiusto.

---

Voglia poi prendere buona nota di quanto appresso e cioè:

- che l'articolo diffamatorio è di 145 righe, di cui 69 dedicate al testo (da "Giorgio Maria Barbarisi" a "Vent'anni sono passati da allora, da quel primo inutile delitto") e 76 alla foto;
- che l'articolo riparatore occuperà, invece, sole 77 righe e che conseguentemente è in perfetta rispondenza con quanto previsto nel 3° comma dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;
- che la rettifica dovrà essere pubblicata nel prossimo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE" o, al più tardi, nel secondo numero successivo a quello datato 21 giugno 1964;
- che l'articolo riparatore dovrà essere pubblicato a pag. 12;
- che il titolo dell'occhiello dovrà essere lo stesso di quello dell'articolo diffamatorio, vale a dire "GIUGNO 1944 - UNA STORIA CHE I GIOVANI NON CONOSCONO";
- che l'occhiello, in caratteri bianchi su fondo nero, dovrà essere

su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri dello scritto diffamatorio;

- che il titolo dell'articolo riparatore dovrà essere identico ("UN TORRENTE DI VIOLENZE SU ROMA LIBERATA") a quello dell'articolo diffamatorio; dovrà essere su quattro colonne ed avere i medesimi caratteri;

- che il sottotitolo dovrà essere su tre colonne e mezzo; dovrà essere compilato con gli stessi caratteri usati per il sottotitolo dell'articolo diffamatorio e dovrà essere questo:

"IL 4 GIUGNO 1944 IL TEN. BARBARISI, REDARGUITO PERCHE' STRAPPAVA I MANIFESTI, PER PRIMO ESTRASSE LA PISTOLA E LA PUNTO' CONTRO IL DOTT. BENTIVEGNA. CIO' FU RICONOSCIUTO ANCHE DAI GIUDICI, CHE ASSOLSERO ROSARIO BENTIVEGNA PER AVERE EGLI AGITO IN STATO DI LEGITTIMA DIFESA";

- che il testo dell'articolo riparatore dovrà essere pubblicato con i medesimi caratteri usati per l'articolo diffamatorio;

- che, ove tutte le condizioni di cui sopra non fossero prontamente e per intero osservate, il Dott. Bentivegna agirà immediatamente nei confronti di chi di ragione, chiedendo l'applicazione dei due ultimi capoversi dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1948;

- che, ove si verificasse l'ipotesi di cui al paragrafo precedente o l'altra che la rettifica non venisse pubblicata, il Dott. Bentivegna agirà contro chi di ragione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del Codice penale e si avvarrà del disposto di cui agli artt. 11 e 12 della stessa Legge n. 47 del 1948; ed ovviamente la riparazione pecuniaria dovrà essere determinata in relazione all'enorme gravità dell'offesa dal settimanale da Lei diretto arrecata al mio Rappresentato, alla qualifica di libero professionista del Dott. Bentivegna e alla notoria grande diffusione della "DOMENICA DEL CORRIERE".

Avv. Giulio Burali d'Arezzo

Dott. Rosario Bentivegna

# AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

## Avviso di ricevimento e di pagamento

di un (1) ..... N. 5413 di Lire ..... spedito il

19-6 dall'Ufficio di .....

per il Sig. GIULIETTO ZUCCHETTI DIRETTORE "DOMENICA DEL CORRIERE"  
Via Solferino 20 - MILANO

Dichiaro di aver ricevuto e pagato ..... sopra indicato.

Firma del Capo dell'Ufficio  
distributore o pagatore

Petrarca Anton

Firma del destinatario

Petrarca Anton

(1) Raccomandata - Assicurata - Piccola  
- Vaglia

(9103/03) Rich. 418 del 1952 - Lit. Polig. Stato - G. C. (17.000.000)

Mod. 22/o (mecc.) - (Ricevuta A) Ed. 1963/64

AMMINISTRAZIONE  
POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Ricevuta di raccomandata  
accettata meccanicamente

5413

19 VI 64

SPORT N. 1

A.K.

5413

Milano, 22 giugno 1964

Egregio Avvocato,

in risposta alla sua raccomandata del 19 giugno, giuntami il 20 giugno, le comunico che pubblicherò la rettifica da lei richiesta sul n. 27 della "Domenica del Corriere" recante la data 5 luglio, il primo cioè raggiungibile, dato che il n. 26 è già in macchina.

Desidero farle presente che nessun intento vi era da parte del nostro cronista di ledere il prestigio del dott. Bentivegna o di alterare la verità dei fatti. Le esprimo il mio sincero rammarico se eventualmente la pubblicazione abbia potuto dar luogo ad erronea interpretazione.

L'assicuro inoltre che la precisazione sarà da noi pubblicata con adeguata evidenza e con identici caratteri. Tengo però presente che, per quanto riguarda la pagina, nel nostro caso questa non avrebbe valore determinante, al fine che ella si ripromette.


Non si tratta infatti di una pagina particolare (per esempio la terza pagina di un quotidiano ove si tratti di materia artistica, culturale e letteraria) o la cronaca (ove si tratti di fatti di cronaca cittadina). Le pagine della "Domenica del Corriere" non hanno questa differenziazione e, per ragioni tecniche, mi è impossibile mettere la rettifica a pag. 12. Infatti il n. 25 della "Domenica" è uscito a 64 pagine, mentre il 27 uscirà a 56. Quando il numero è a 56 pagine, nella pagina 12 cade il colore e noi, appunto per questo, l'abbiamo dovuta riservare alla pubblicità. Tuttavia lei si troverà avvantaggiato in quanto che la rettifica apparirà a pag.2,

che è la prima ad essere vista dal lettore e che contiene le "Confidenze del Direttore", lette dalla maggior parte dei lettori.

Per quanto riguarda la titolazione il richiamo al precedente scritto appare fuor di luogo, essendo già riportato nel testo della rettifica.

Inoltre il titolo non conteneva alcun riferimento all'episodio riguardante il suo rappresentato.

Accolga i miei cordiali saluti.

  
- Guglielmo Zucconi -

Avv. Giulio Burali d'Arezzo  
Piazza Adriana 5  
Roma

DOMENICA DEL CORRIERE

MILANO - VIA SOLFERINO, 28



16615

Avv. Giulio Burali D'Arezzo

Piazza Adriana 5

RACCOMANDATA

raccomandata

roma



57

IL DIRETTORE



58

RACCOMANDATA PER ESPRESSO

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.087

Roma 25 giugno 1964

**Sig. GUGLIELMO ZUCCONI**

Direttore della "DOMENICA DEL CORRIERE"

Via Solferino, 28

MILANO

Con riferimento alla mia del 19 giugno e a riscontro Sua 22 giugno, passo a precisarle quanto appresso.

1) Prendo atto che la rettifica sarà pubblicata sul n. 27, recante la data del 5 luglio.

2) Contesto che nel cronista della "DOMENICA DEL CORRIERE" non vi sia stato l'intento di alterare la verità dei fatti e, con ciò, di ledere la reputazione del Dott. Bentivegna. Il processo del 1944 ebbe una tale risonanza che il Sig. Vittorio Lojacono non poteva ignorare quella che fu la verità dei fatti, verità che è stata, invece, alterata in modo tale da imporre al lettore quest'unica interpretazione: l'incolpevole Tenente Barbarisi fu UCCISO dal Dott. Bentivegna, che venne così a macchiarsi di un "INUTILE DELITTO". In ogni modo, non par dubbio che, prima di accusare persona di un brutale omicidio, era nel cronista e nella Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" il preciso dovere di documentarsi.

3) Soltanto quando, martedì p.v., sarò in possesso del nuovo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE", potrò giudicare se la rettifica risponda o non alle precise esigenze della Legge. Però, da quanto Lei mi scrive, perentoriamente e sin d'ora escludo che il mio Cliente potrà ritenersi soddisfatto e ciò, ovviamente, ci costringerà ad agire nei confronti di chi di ragione sia in via penale che civile.

4) Pertanto, ritengo che, nel beninteso interesse di entrambe le Parti, la Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" dovrebbe ben preoccuparsi di prendere nella massima considerazione le richieste contenute nella mia raccomandata del 19 giugno perchè soltanto ad esse pienamente aderendo verranno assolti i precetti della Legge.

Poichè Lei, Sig. Direttore, non può non rendersi conto che il settimanale da Lei diretto ha colpito, con inaudita e gravissima violenza diffamatoria, il mio Rappresentato, mi auguro che Lei possa del pari rendersi conto che soltanto con un'adeguata - vale a dire, completa, chiarissima, evidentissima - ritrattazione, questa vertenza potrà chiudersi in via amichevole.

ESPRESSO

AMMINISTRAZIONE  
POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Il servizio di raccomandazioni  
costa 200 lire (comprensive di  
bolli e di bolli di ritorno)

1964/65

21

1964/65

59

RACCOMANDATA PER ESPRESSO

Avv. GIULIO BURALI D'AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 855.067

Roma 25 giugno 1964

**Sig. GUGLIELMO ZUCCONI**

Direttore della "DOMENICA DEL CORRIERE"

Via Solferino, 28

MILANO

Con riferimento alla mia del 19 giugno e a riscontro Sua 22 giugno, passo a precisarle quanto appresso.

1) Prendo atto che la rettifica sarà pubblicata sul n. 27, recante la data del 5 luglio.

2) Contesto che nel cronista della "DOMENICA DEL CORRIERE" non vi sia stato l'intento di alterare la verità dei fatti e, con ciò, di ledere la reputazione del Dott. Bentivegna. Il processo del 1944 ebbe una tale risonanza che il Sig. Vittorio Lojacono non poteva ignorare quella che fu la verità dei fatti, verità che è stata, invece, alterata in modo tale da imporre al lettore quest'unica interpretazione: l'innocente Tenente Barbarisi fu UCCISO dal Dott. Bentivegna, che venne così a macchiarsi di un "INUTILE DELITTO". In ogni modo, non par dubbio che, prima di accusare persona di un brutale omicidio, era nel cronista e nella Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" il preciso dovere di documentarsi.

3) Soltanto quando, martedì p.v., sarò in possesso del nuovo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE", potrò giudicare se la rettifica risponda o non alle precise esigenze della Legge. Però, da quanto Lei mi scrive, perentoriamente e sin d'ora escludo che il mio Cliente potrà ritenersi soddisfatto e ciò, ovviamente, ci costringerà ad agire nei confronti di chi di ragione sia in via penale che civile.

4) Pertanto, ritengo che, nel beninteso interesse di entrambe le Parti, la Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" dovrebbe ben preoccuparsi di prendere nella massima considerazione le richieste contenute nella mia raccomandata del 19 giugno perchè soltanto ad esse pienamente aderendo verranno assolti i precetti della Legge.

Poichè Lei, Sig. Direttore, non può non rendersi conto che il settimanale da Lei diretto ha colpito, con inaudita e gravissima violenza diffamatoria, il mio Rappresentato, mi auguro che Lei possa del pari rendersi conto che soltanto con un'adeguata - vale a dire, completa, chiarissima, evidentissima - ritrattazione, questa vertenza potrà chiudersi in via amichevole.

Suo

RACCOMANDATA PER ESPRESSO

Avv. GIULIO BURALI d'AREZZO

R O M A

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.087

Roma 25 giugno 1964

**Sig. GUGLIELMO ZUCCONI**

Direttore della "DOMENICA DEL CORRIERE"

Via Solferino, 28

MILANO

Con riferimento alla mia del 19 giugno e a riscontro Sua 22 giugno, passo a precisarle quanto appresso.

1) Prendo atto che la rettifica sarà pubblicata sul n. 27, recante la data del 5 luglio.

2) Contesto che nel cronista della "DOMENICA DEL CORRIERE" non vi sia stato l'intento di alterare la verità dei fatti e, con ciò, di ledere la reputazione del Dott. Bentivegna. Il processo del 1944 ebbe una tale risonanza che il Sig. Vittorio Lojacono non poteva ignorare quella che fu la verità dei fatti, verità che è stata, invece, alterata in modo tale da imporre al lettore quest'unica interpretazione: l'incolpevole Tenente Barbarisi fu UCCISO dal Dott. Bentivegna, che venne così a macchiarsi di un "INUTILE DELITTO". In ogni modo, non par dubbio che, prima di accusare persona di un brutale omicidio, era nel cronista e nella Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" il preciso dovere di documentarsi.

3) Soltanto quando, martedì p.v., sarò in possesso del nuovo numero della "DOMENICA DEL CORRIERE", potrò giudicare se la rettifica risponda o non alle precise esigenze della Legge. Però, da quanto Lei mi scrive, perentoriamente e sin d'ora escludo che il mio Cliente potrà ritenersi soddisfatto e ciò, ovviamente, ci costringerà ad agire nei confronti di chi di ragione sia in via penale che civile.

4) Pertanto, ritengo che, nel beninteso interesse di entrambe le Parti, la Direzione della "DOMENICA DEL CORRIERE" dovrebbe ben preoccuparsi di prendere nella massima considerazione le richieste contenute nella mia raccomandata del 19 giugno perchè soltanto ad esse pienamente aderendo verranno assolti i precetti della Legge.

Poichè Lei, Sig. Direttore, non può non rendersi conto che il settimanale da Lei diretto ha colpito, con inaudita e gravissima violenza diffamatoria, il mio Rappresentato, mi auguro che Lei possa del pari rendersi conto che soltanto con un'adeguata - vale a dire, completa, chiarissima, evidentissima - ritrattazione, questa vertenza potrà chiudersi in via amichevole.

Suo

1914: COSI' COMINCIO' LA FINE DI UN IMPERO

MA SI', TORNIAMO SULL'ARGOMENTO

# A Vienna si balla sopra un vulcano

*Tutto sembrava quieto, sereno, immutabile in Austria-Ungheria: il carnevale calminò con una gran festa di corte - Erano gli ultimi fasti della belle époque - Ma anche dopo le revolverate di Princip, non si voleva credere che un mondo stesse per finire*

Vienna, 1 luglio. A dispetto di un clima che si è speso dal luglio a Vienna. Ieri del sole di domenica, con la pioggia e l'ombra di una tempesta.

Ma Francesco Ferdinando era soprattutto impetuoso di natura e un uomo di azione che, Francesco Giuseppe, non riusciva ad andare per sempre avanti per via del carattere che lo rendeva alquanto inaffabile. Questo il suo modo di essere.

Nonostante le apparenze, non era un uomo tranquillo. Era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito. Era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Ma quando la tragedia si abbatté su Vienna, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

Il giorno 28 giugno 1914, Francesco Ferdinando era un uomo di azione, di iniziativa, di spirito.

# Il «topless» adesso e poi?

**Il costume monopezzo è una proposta, un primo tentativo, un assaggio di «semancipazione» - Chi avrebbe creduto che esistessero ancora tabù e che il già ridotto bikini fosse uno di questi?**

Che il tabù, invece di essere liberato da bagno da semancipazione, si liberasse, si liberasse, si liberasse. Ma dopo, si liberasse.

Il costume monopezzo è una proposta, un primo tentativo, un assaggio di «semancipazione».

Il costume monopezzo è una proposta, un primo tentativo, un assaggio di «semancipazione».

Il costume monopezzo è una proposta, un primo tentativo, un assaggio di «semancipazione».

# A furia di fischi e risse gli «Idoli» hanno paura

Ma il giorno dopo per la via di Vienna si balla sopra un vulcano.



# CORRIERE MILANESE

IL PROGETTO APPROVATO DALLA GIUNTA

## Regolato con la TV il traffico in centro

Impianti semaforici televisivi in San Babila, in piazza Duomo e in piazza della Scala

La giunta municipale di Milano ha approvato il progetto di un sistema di semafori televisivi in piazza Duomo, in piazza della Scala e in piazza San Babila. Il sistema, studiato dall'ingegner Carlo Cazzulani, prevede l'installazione di apparecchiature elettroniche che regolano il traffico in base alle immagini trasmesse da telecamere montate sui semafori. Il sistema è stato approvato dalla giunta municipale di Milano e dalla giunta provinciale di Milano. Il sistema sarà installato in piazza Duomo, in piazza della Scala e in piazza San Babila. Il sistema è studiato dall'ingegner Carlo Cazzulani.

Il sistema è studiato dall'ingegner Carlo Cazzulani. Il sistema sarà installato in piazza Duomo, in piazza della Scala e in piazza San Babila. Il sistema è studiato dall'ingegner Carlo Cazzulani.

### Nuovi alloggi per 280 famiglie

Inaugurato il «corteo residenziale Manzoni»

Il nuovo complesso di abitazioni «corteo residenziale Manzoni» è stato inaugurato il 29 giugno. Il complesso è studiato dall'ingegner Carlo Cazzulani.

ERA AMICA DI UNO DEI BANDITI DI VIA MONTENAPOLEONE

## Per il colpo all'orefice arrestata una ballerina

E' ancora latitante, invece, la donna che avrebbe partorito i gemelli in un'aula possedendoli nelle fasce del figlioletto

ALLE 8 DI MATTINA IN VIA WASHINGTON

## Spiana la rivoltella e rapina un benzinaio

Il bandito (lunghe basette e barbetta nera) è fuggito soltanto con cinquemila lire

Un benzinaio è stato rapinato in via Washington alle 8 di mattina. Il bandito, con lunghe basette e barbetta nera, ha sparato la rivoltella e rapinato il benzinaio. Il bandito è fuggito con cinquemila lire.

Il benzinaio è stato rapinato in via Washington alle 8 di mattina. Il bandito, con lunghe basette e barbetta nera, ha sparato la rivoltella e rapinato il benzinaio. Il bandito è fuggito con cinquemila lire.

Il benzinaio è stato rapinato in via Washington alle 8 di mattina. Il bandito, con lunghe basette e barbetta nera, ha sparato la rivoltella e rapinato il benzinaio. Il bandito è fuggito con cinquemila lire.

TRAGICO AGGUATO IN UN CAMPO DI CICORIA

## Uccisero per comprare tre dischi di Celentano

In Assise due giovani che massacrarono un verniciatore per rubargli la busta paga



Adriano Ghisone Valerio Costelli

Adriano Ghisone, di ventotto anni, e Valerio Costelli, di ventisei, sono stati condannati a trent'anni di reclusione per aver ucciso il verniciatore Angelo Battaglia, di Cinisello Balsamo, per rubargli la busta paga. Il verdetto è stato pronunciato dalla Corte d'Assise.

Angelo Battaglia era stato aggredito nel campo di cicoria di Cinisello Balsamo. Gli assassini sono stati condannati a trent'anni di reclusione.

Una donna accoltellata a Baggio da una parente

## Una donna accoltellata a Baggio da una parente

Il sanguigno episodio si è svolto in un appartamento

Una donna è stata accoltellata a Baggio da una parente. L'episodio si è svolto in un appartamento.

IN ASSISE UN DRAMMA DELLA GELOSIA

## Chiesti sedici anni per un accoltellatore

Tragico agguato e sangue per amore di una ragazza - Processata anche la parte lesa

Un dramma della gelosia si è svolto in Assise. Un accoltellatore è stato condannato a sedici anni di reclusione. La parte lesa è stata processata.

IN ASSISE UN DRAMMA DELLA GELOSIA

## Chiesti sedici anni per un accoltellatore

Tragico agguato e sangue per amore di una ragazza - Processata anche la parte lesa

Un dramma della gelosia si è svolto in Assise. Un accoltellatore è stato condannato a sedici anni di reclusione. La parte lesa è stata processata.

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...



Giuliano Siviero, la scultura eromessa a Lino.

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...



Martin Belloni

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...  
...di un'opera di grande valore...

## Minacciato dalle fiamme un istituto psichiatrico

E' bruciato un figlio di Paolo Fini di Afferi

Un incendio gravissimo si è verificato in un istituto psichiatrico di Afferi, in provincia di Sassari. Le fiamme hanno minacciato di distruggere l'edificio, che ospita circa 150 ricoverati. I soccorsi sono stati rapidi, ma i danni sono pesanti.

Un incendio gravissimo si è verificato in un istituto psichiatrico di Afferi, in provincia di Sassari. Le fiamme hanno minacciato di distruggere l'edificio, che ospita circa 150 ricoverati. I soccorsi sono stati rapidi, ma i danni sono pesanti.

**Personale dell'A.T.M. in servizio ai metrò**  
Un servizio di vigilanza è stato organizzato per il personale dell'A.T.M. che presta servizio ai metrò di Milano. Le misure di sicurezza sono state rafforzate per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un servizio di vigilanza è stato organizzato per il personale dell'A.T.M. che presta servizio ai metrò di Milano. Le misure di sicurezza sono state rafforzate per garantire la sicurezza dei passeggeri.

## Modella condannata per i falsi Gattuso

I quadri erano opera di un amico della donna

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

Una modella è stata condannata per aver falsificato i quadri di Gattuso. La donna aveva copiato le opere dell'artista e le aveva vendute come originali. Il giudice ha ritenuto che si trattava di un reato di frode.

## Oggi a Milano

**FEMMO «DALLA DANZA»**  
T.A.A. - Il Circolo della danza locale anche quest'anno, per iniziativa del presidente Francesco Costa, si presenta «Dalla danza» per un'attività più intensa e più produttiva. Le iniziative saranno: un corso di danza, una mostra di quadri, una conferenza.

**MILANO CULTIVA**  
In una di questi «Cantieri» di iniziative culturali, l'Associazione Culturale «Milano Cultura» ha organizzato una mostra di quadri di artisti milanesi. Le opere sono state donate da un gruppo di artisti.

**NUOVE CARENIE ALLA PERMANENTE**  
L'Associazione Culturale «Milano Cultura» ha organizzato una mostra di quadri di artisti milanesi. Le opere sono state donate da un gruppo di artisti.

**Echi di Cronaca**  
La Provincia di Milano ha organizzato una mostra di quadri di artisti milanesi. Le opere sono state donate da un gruppo di artisti.

**MANI ALTE A TARACCHIO**  
La Provincia di Milano ha organizzato una mostra di quadri di artisti milanesi. Le opere sono state donate da un gruppo di artisti.

**Frangibile valentia**  
La Provincia di Milano ha organizzato una mostra di quadri di artisti milanesi. Le opere sono state donate da un gruppo di artisti.

## Buone vacanze

**L'AUTOMOBILE CLUB DI MILANO**  
al di sicurezza e assistenza offrendovi il SOCCORSO STRADALE GRATUITO in tutta Italia. CARNET INTERNAZIONALE (L. 3.000) convalidato dal Club di Milano e valido per il Soccorso Stradale e per il trasporto gratuito del veicolo in qualsiasi parte dell'Italia.

**ridotta a L. 5.000**  
L. 5.000 in caso di abbonamento per 1 anni.  
**INOLTRE AVETE DIRITTO A:**  
- SCELTA DEL VEICOLO E SCELTA DEL TIPO DI ASSICURAZIONE.  
- SCELTA DEL TIPO DI ASSICURAZIONE.  
- SCELTA DEL TIPO DI ASSICURAZIONE.

**SEDE SOCIALE DI CORSO VENEZIA 43**  
e alle Delegazioni in città e province.



di un'azione di forza...  
 ...che l'impresario...  
 ...che l'impresario...  
 ...che l'impresario...

# Attualità italiana



## Coniugi uccisi dal fulmine

**Amelia, 1 luglio.**  
 Un fulmine è caduto sulla casa di un signore e sua moglie, uccidendoli. Il fulmine è caduto sulla casa di un signore e sua moglie, uccidendoli. Il fulmine è caduto sulla casa di un signore e sua moglie, uccidendoli.

## Svaligiata gioielleria di Napoli

**Napoli, 1 luglio.**  
 Un ladro si è introdotto nella gioielleria di un signore e ha rubato gioielli per un valore di circa 10 milioni di lire.

## Maturità scientifica

**Coniugi, Farnelli, D'Amico**  
 hanno superato con successo la prova di maturità scientifica.

## Illesi 2 operai dopo un volo di venti metri

**Torino, 1 luglio.**  
 Due operai sono rimasti illesi dopo un volo di venti metri da un tetto di un edificio.

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

## Abilitazione tecnica

**La commissione**  
 ha abilitato a svolgere il lavoro di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

## Sei feriti nelle due auto distrutte

**Bergamo, 1 luglio.**  
 Due auto sono state distrutte in un incidente, con sei feriti.

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

**Il ministro della Giustizia**  
 ha annunciato che il governo ha deciso di...  
 ...che il governo ha deciso di...

LA MAGLIERIA, LA BIANCHERIA,  
 LA CAMICERIA,  
 LE CALZE

# BIRAGHI

PER OGNI ETA' PER OGNI TAGLIA PER OGNI GUSTO

MILANO - Via U. Pascolo (ang. Via Berchet)  
 Corso Buenos Aires (ang. Via Redi)

FILIALE A PADOVA





66

l'azione fa e domina con tutti  
questi morti sulla coscienza?  
e non conoscevamo le cifre di  
quelli uccisi con la professione:  
una fosse per lui la professione è  
una sola: fare l'ammiraglio



Giorgio Barilaris  
Archivio storico del Senato della Repubblica

Giorgio Barilaris



Rosario Bent. Vegna  
 via degli Etruschi 1

ROMA

67



AMMINISTRAZIONE

P. T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario *Dr. Francesco Massimo Quattrone*

Via *San Vitale 15* n. ....

Località *00184 Roma* (C.A.P.) (Prov. ....)

Mittente *Rosario Ruchavaja*

Via *Via Schiavoni* n. ....

Località *Roma* 00183

Servizi accessori richiesti  Espresso  Via aerea  A. R.

Contrassegnare con  Assegno L. ....

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate; l'Amministrazione non ne risponde.

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

16-096 040 17150

Bollo (per l'accett. manuale)

N. Racc.

Tasse

68



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

## Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario Dr. Francesco Rutelli - SindacoVia San Pietro in Carcere n. ....Località Roma 00186 (Prov. ....)  
(C.A.P.)Mittente Donna BertolottiVia San Adriano 5 n. ....Località Roma 00193

Servizi accessori richiesti

 Espresso  Via aerea  A. R.Contrassegnare con  Assegno L. ....È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.



AMMINISTRAZIONE

P. T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario *Procuratore Gen. Repubblica, Tribunale*

Via *Viale Clotilde*

Località *Roma 00195* (C.A.P.) (Prov. ....)

Mittente *Roberto Bontadeo*

Via *Via Robinson*

Località *Roma 00195*

Servizi accessori richiesti  Espresso  Via aerea  A. R.

Contrassegnare con  Assegno L. *17750*

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate; l'Amministrazione non ne risponde.

Bollo (per l'accett. manuale)

N. Racc.

Tasse

*10*

**A.R.**

**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**

della:

del:

N. *90 B*

Raccomandata

Vaglia

spedito il

Assicurata

Pacco

dall'Ufficio di

indirizzato a

*L. Francesco Marone*

*V. S. Vitale 15*



Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il **20 GIU. 1994**

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

*[Handwritten signature]*



Firma

*[Handwritten signature]*

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

*17*

**A.R.**

**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**

della:

del:

N. *9039*

Raccomandata  Vaglia

spedito il

Assicurata  Pacco

dall'Ufficio di

indirizzato a *dr. Francesco Rotelli*



Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato  
della distribuzione o del pagamento



Firma

Bollo dell'Ufficio  
di distribuzione o di pagamento.

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N.

90/101

Raccomandata

Vaglia

spedit ... il

Assicurata

Pacco

dall'Ufficio di

indirizzat. a

Procuratore Generale Repubblica - Trifunale



Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

*[Handwritten signature]*



Firma

PROCURA DELLA REPUB  
presso il Tribunale di F  
UFFICIO PROTOG  
PER VOI

addì 25 GIU 1994

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

43



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

## Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario ..... On. Angelo Beldoni AS ANPI

Via ..... Viale Scipioni 271 ..... n. ....

Località ..... Roma 00192 ..... (Prov. ....)  
(C.A.P.)

Mittente ..... Romano Bontuogno

Via ..... Via Madonna 5 ..... n. ....

Località ..... Roma 00193

Servizi accessori richiesti  Espresso  Via aerea  A. R.Contrassegnare con  Assegno L. ....È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate;  
l'Amministrazione non ne risponde.Bollo  
(per l'accett.  
manuale)

N. Racc.

Tasse

76

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

## Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario ..... Per Sig. Federico Chi PDS .....

Via ..... Via degli Orsini ..... P. ....

Località ..... Roma 00185 ..... (Prov. ....)  
(C.A.P.)

Mittente ..... Roma Benvenuto .....

Via ..... Via Adriano 5 ..... P. ....

Località ..... Roma 00197 .....

Servizi accessori richiesti

 Espresso Via aerea A. R.

Contrassegnare con X

 Assegno L. ....

10200

Bollo  
(per l'accett.  
manuale)

N. Racc.

Tasse

75

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

## Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario *Dr. Walter Veltroni c/o L'Unità*Via *via Maubert 23/13* P.Località *Roma 00187* (Prov. ....)  
(C.A.P.)Mittente *Roma Bentivoglio*Via *Via Ardeatina 5* P.Località *Roma 00193*Servizi accessori richiesti  Espresso  Via aerea  A. R.Contrassegnare con X  Assegno L. ....È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.Bollio  
(per l'accett.  
manuale)

N. Racc.

Tasse

46

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

## Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario *Dr. Roberto Marini (Min. Interni)*Via *Via ...* n. ....Località *Roma* (C.A.P. *00187*) (Prov. ....)Mittente *Roberto Marini*Via *Via ...* n. ....Località *Roma*

Servizi accessori richiesti

 Espresso Via aerea A. R.Contrassegno con  Assegno C. ....Si prega di includere denaro e valori nelle raccomandate;  
l'Amministrazione non ne risponde.

**A.R.**

**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**

della:

del:

N. *9038*

Raccomandata

Vaglia

spedit il

Assicurata

Pacco

dall'Ufficio di

indirizzat. a *On. Roberto Maroni*  
*Ministero Interno*



Dichiaro di aver ricevuto / riscosso quanto suindicato il



Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento



Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

*88*





5 Giugno 1944

8 Giugno 1944

# ONORE E GLORIA GIORGIO BARBARISI

Uomo della Democrazia di Fronte



## BARBARAMENTE UCCISO DAI GAPPISTI DEL PCI

VIA DELLE VIE CANNELLI

### ROMA DEMOCRATICA E ANTICOMUNISTA

si riunisce

alla memoria del PdI UOTA del FRONTE CLANDESTINO

SABATO 10 GIUGNO 1944 - ORE 12.00

presso la sede della ROMA DEMOCRATICA E ANTICOMUNISTA  
VIA IV NOVEMBRE 17

MEMORIALE DEI MARTIRI DELLE FORZE ARMATE

S P O R



6 GIUGNO 1944

3 Giugno 1944

5 Giugno 1944

**ONORE E GLORIA  
GIORGIO BARBARISI**

S. Ten. della Guardia di Finanza



**BARBARAMENTE  
UCCISO  
DAI GAPPISTI  
DEL PCI**

VIA DELLE TRE CANNELLE

**ROMA DEMOCRATICA E ANTICOMUNISTA**

in

alle memoria del PATRIGIA del "FRONTE CLANDESTINO"

**SABATO 4 GIUGNO 1944 - ORE 12.00**

TEMPERONE DI UNA COLONNA SUL LUOGO DEL MARTIRIO  
VIA DELLE TRE CANNELLE (Via IV Novembre)

**ASSOCIAZIONE AMICI DELLE FORZE ARMATE**





PATRONATO  
INCA CGIL

DAR Bf 1215.

Min. Interni

Part. 6

83

Prof. Dott. ROSARIO BENTIVEGNA

L. D. IN MEDICINA DEL LAVORO

CONSULENZA MEDICOLEGALE CENTRALE INCA  
00198 ROMA - VIA PAISIELLO, 43 - TEL. 855631

ROMA 16.6.96  
00193 ROMA - PIAZZA ADRIANA, 5 - TEL. 687.50.67

Ill. Sig.  
On. Roberto Maroni  
Ministro dell'Interno  
ROMA

e p.c.

Ill Sig.  
dr. Francesco Rutelli  
Sindaco di  
ROMA

Ill. Sig.  
dr. Fernando Masone  
Questore di  
ROMA

Procura della Repubblica  
ROMA

Signor Ministro,

nei giorni scorsi sono stati affissi in Roma alcuni manifesti firmati "Associazione Amici delle Forze Armate" (stampa: Tipolito ERMI, Roma) in via IV Novembre e in via Tre Cannelle (in quest'ultima località su uno di essi è stata appesa una corona di alloro) in cui si onora la memoria del ten. Giorgio Barbarisi, e nei quali si afferma, contro ogni verità storica e giuridica, che lo stesso sarebbe stato "barbaramente ucciso dai gappisti del PCI" (vedi foto allegate).

Mi è stato detto inoltre che in via Tre Cannelle, nel pomeriggio di sabato 4 giugno, si è svolta una cerimonia commemorativa in onore del Barbarisi con toni e affermazioni analoghi a quelli contenuti nel manifesto di cui sopra e in un lungo articolo apparso il 28 maggio sul quotidiano "Il Secolo d'Italia", cui peraltro avevo risposto in una breve intervista apparsa sul "Corriere della Sera" del 29 maggio.

Mentre mi riservo di adire le vie legali nei confronti del "Secolo d'Italia", degli estensori del manifesto, degli organizzatori della manifestazione e degli oratori, mi rivolgo a Lei chiedendoLe di intervenire su quanti hanno autorizzato la affissione del manifesto e la manifestazione: ritengo infatti che non possa essere consentito alle autorità preposte alla disciplina di tali forme di espressione, di accettare la pubblicazione e l'affissione di testi chiaramente diffamatori e basati sul più sfacciato uso del falso storico e giuridico.

Le ricordo infatti:

1)- il Barbarisi non fu "barbaramente ucciso dai gappisti del PCI";

2)- il Barbarisi fu colpito da me, che allora ero un ufficiale partigiano in legittimo servizio di ordine pubblico ma non facevo più parte dei Gap (Gruppi di Azione Patriottica) Centrali Garibaldini dalla fine di aprile del 1944, cioè da quando questo glorioso reparto del CVL era stato annientato dal nemico. Lo scontro tra il ten. Barbarisi, un suo commilitone e me avvenne perché il giorno della Liberazione di Roma costoro, in via Tre Cannelle, si ribellarono con le armi alla mia ingiunzione di "alt", provocata dall'atteggiamento tenuto dai due che stavano strappando manifesti (non comunisti, come si è cercato di far credere) di saluto alle Forze Armate Alleate, all'"Italia Libera" e a "Roma Libera"; i due, per primi, usarono le armi;

3)- per tale fatto, primo tra gli italiani, sono stato processato dall'Alta Corte Militare di Giustizia Alleata; dopo un lungo e tormentato processo, sono stato condannato in prima istanza a diciotto mesi per eccesso di difesa, e successivamente, in sede di "revisione", sono stato prosciolto da ogni accusa "per aver agito in stato di legittima difesa"

Per Sua opportuna conoscenza Le accludo in fotocopia i testi delle sentenze di I e II grado, tratti dal "General Services Administration - National Archives and Record Service" di Washington e le relative traduzioni giurate.

Le accludo altresì una copia della terza edizione del mio libro "Achtung Banditen" (Mursia Ed., Milano, 1994), uscito in prima edizione nel 1983, nel quale ho ampiamente narrato e documentato quel fatto e quel processo (vedi pagg.

227- 253). La stampa romana del lontano 1944 e le numerose smentite da me opposte a false e caluniose versioni di quel fatto, apparse su giornali e periodici nel corso di questi cinquanta anni, confermano quanto oggi Le documento, e stanno a comprovare la malafede e la reiterata volontà di diffamazione di giornali, gruppi e individui che ancora si affannano a stravolgere la verità dei fatti.

In attesa di una Sua cortese risposta, e di quanto Ella vorrà disporre in merito al comportamento degli organi che per legge hanno il compito di tutelare la salvaguardia dei beni materiali e morali di tutti i cittadini, ivi comprese le Forze Armate inquadrare nel Corpo Volontari della Libertà, di cui i GAP (comunisti e non) fanno parte, La prego di voler gradire i miei saluti



11 LUG. 1994

IL CAPO DI GABINETTO

27683

Caro Professore,

Il Sindaco mi ha trasmesso la Sua sdegnata lettera del 15 giugno ultimo scorso. A nome di Francesco Rutelli e mio personale (figlio di partigiano combattente decorato), Le esprimo la ferma solidarietà per l'ennesima campagna diffamatoria di cui è stato fatto oggetto.

Come Lei sa bene, la nostra Amministrazione è impegnata per fare del 50° Anniversario della Resistenza e della Liberazione un'occasione di riflessione su passato e su presente, per costruire insieme una città più giusta e più libera, come la Vostra generazione ci ha insegnato.

Con i migliori saluti

Dr. Pietro Barrera

-----  
Prof. Rosario Bentivegna  
Piazza Adriana, 5  
00193-ROMA

87

27683



COMUNE DI ROMA  
30110

Prof. Rosario Benci Defuor

Piazza Adriana, 5


00193 Roma

88



IL CAPO DI GABINETTO

89



80



SPOR

2 GIUGNO 1994

5 Giugno 1944

5 Giugno 1994

**ONORE E GLORIA**  
**GIORGIO BARBARISI**

S. Ten. della Guardia di Finanza



**BARBARAMENTE**  
**UCCISO**  
**DAI GAPPISTI**  
**DEL PCI**

In  
VIA DELLE TRE CANNELLE

**ROMA DEMOCRATICA E ANTICOMUNISTA**

e inchina

alla memoria del PATRIOTA del "FRONTE CLANDESTINO"

**SABATO 4 GIUGNO 1994 - ORE 12.00**

DEPOLIZIONE DI UNA COLORELLA SUL LUOGO DEL MARTIRIO  
VIA DELLE TRE CANNELLE (Via IV Novembre)

**ASSOCIAZIONE AMICI DELLE FORZE ARMATE**



5 Giugno 1944

5 Giugno 1994

**ONORE E GLORIA**  
**GIORGIO BARBARISI**  
S. Ten. della Guardia di Finanza



**BARBARAMENTE**  
**UCCISO**  
**DAI GAPPISTI**  
**DEL PCI**  
in  
VIA DELLE TRE CANNELE

**ROMA DEMOCRATICA E ANTICOMUNISTA**  
si inchina  
alla memoria del PATRIOTA del "FRONTE CLANDESTINO"

**SABATO 4 GIUGNO 1994 - ORE 12.00**  
DEPOSIZIONE DI UNA CORONA SUL LUOGO DEL MARTIRIO  
VIA DELLE TRE CANNELE (Via IV Novembre)

**ASSOCIAZIONE AMICI DELLE FORZE ARMATE**

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Franco Luberti.

C O N T R O

- "Il Secolo d' Italia" quotidiano edito in Roma, e per esso al suo direttore responsabile
- "Il Secolo d' Italia" (proprietà della testata)
- Sig. D'Asaro Franz Maria domiciliato presso la sede de "Il Secolo d'Italia" in Roma
- ASSOCIAZIONE AMICI DELLE FORZE ARMATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore presso la sua sede in Roma.

---

Il cinquantennale della Liberazione d'Italia con la fine della guerra contro la Germania nazista e fascista e la definitiva vittoria degli Alleati è stata celebrata nel nostro Paese in generale con l'esaltazione dei valori di libertà e di democrazia, con il ricordo delle fasi salienti della lunga e sanguinosa guerra, con il ricordo anche del contributo dato dall'Italia con le forze della Resistenza, o dei partigiani e in genere del Corpo Volontari della Libertà e del Corpo Italiano di Liberazione, nel quale, come è noto, militavano le forze armate italiane rimaste fedeli al governo legittimo. In queste celebrazioni ogni associazione, ente o singola persona ha espresso, nel nostro ormai riconquistato e consolidato clima di libertà, le proprie opinioni storiche e politiche, il proprio apprezzamento dei fatti accaduti, le intime valutazioni espressioni di esperienze e talvolta di culture diverse.

L'occasione è parsa buona al giornale quotidiano "Il Secolo d' Italia" del 27 maggio 1994 per trattare di nuovo un episodio - fatto ormai storicamente accertato - che si è svolto a Roma il 5 giugno 1944, giorno successivo all'ingresso degli alleati a Roma, nel quale trovò la morte l'ufficiale della Guardia di Finanza Giorgio Barbarisi a seguito di un tragico confronto occorso con l'istante Prof. Rosario Bentivegna.

E' da premettere che il Bentivegna - nel quadro delle rievocazioni di cui sopra - è stato oggetto di altre ricostruzioni talvolta non solo di parte ma del tutto mistificatrici, a proposito della sua partecipazione all'atto di guerra contro le forze armate tedesche svoltosi in Via Rasella a Roma il 23 Marzo 1944, nel quale persero la vita 33 militari altoatesini che avevano optato per la nazionalità germanica, inquadrati nel "SS Polizei Regiment Bozen" e al quale fece seguito la barbara reazione delle Fosse Ardeatine da parte delle stesse Forze armate tedesche di 335 prigionieri civili, come atto di rappresaglia che si affianca a quegli altri consumati in

altre occasioni e in altri luoghi nel nostro Paese e in tutta l'Europa occupata durante la guerra. Anche per questa vicenda - che non forma tuttavia oggetto del presente atto - la stampa seria di informazione, pure di tendenze politiche assai diverse dall'istante, ha riportato la versione effettiva dei fatti e le effettive responsabilità, del resto già ampiamente riconosciute dallo Stato (Governo e Parlamento italiani) e dalla Magistratura (Tribunale e Corte d'Appello di Roma, Cassazione e Sezioni Riunite).

Le premesse di cui sopra servono a inquadrare e a "comprendere" nella loro effettiva portata i seguenti avvenimenti, che con il presente Atto vengono denunciati come gravemente lesivi della verità e pertanto anche della dignità, personalità e immagine dell'istante, che ne ha subito grave danno:

- l'articolo pubblicato da "Il Secolo d'Italia", sopra ricordato il 27 maggio 1994;
- una pretesa "celebrazione" del tenente Barbarisi avvenuta il 5 giugno 1994 in Via delle Tre Cannelle, nr 12, in Roma, ad iniziativa di una "Associazione Amici delle Forze Armate", con relativi manifesti.

La morte del Ten. Barbarisi è consacrata nel suo accadimento negli Atti del processo cui Bentivegna fu sottoposto al giudizio della Corte Generale Militare Alleata, che all'epoca deteneva in Roma e negli altri luoghi d'Italia liberati la giurisdizione penale secondo le leggi italiane. La sentenza della Corte svolge varie considerazioni (tra l'altro dando atto che l'ufficiale Barbarisi estrasse per primo la pistola compiendo un atto non giustificato costituente una "ingiusta offesa" ai sensi dell'art. 52 del Codice Penale italiano pur non essendo provato che egli avesse "intenzione di sparare"), la Corte ritenne che il Bentivegna fosse responsabile ai sensi dell'art. 55 C.P., di eccesso colposo di legittima difesa e quindi punibile ai sensi dell'art. 589 C.P., sulla circostanza attenuante comune dell'art. 62, comma 2, C.P. (aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui). La Corte condannava l'istante a 18 mesi di reclusione.

Secondo le norme dell'epoca sulla giurisdizione del Governo Militare Alleato, contro la sentenza non era ammissibile l'Appello ma solo un'istanza di "revisione del processo" da proporre al Governo Militare Alleato. L'istanza di revisione fu proposta dal Bentivegna con la difesa del compianto Avv. Adelmo Nicolai, ben noto e tuttora ricordato come valoroso giurista e persona retta e di grande coscienza. Le difese dell'Avv. Nicolai nella istanza di revisione sono accluse al presente Atto.

In esse si mette in evidenza:

- che il Barbarisi aveva per primo estratto la pistola (come riconosciuto già dalla Corte, che tuttavia aveva ritenuto che l'istante "senza aspettare" aveva tirato fuori anche lui la pistola facendo fuoco);
- che il Barbarisi vestiva in modo da non poter essere riconosciuto come ufficiale in attività di servizio, con giubba su un braccio e maniche di camicia rimboccate;
- che l'intervento del Bentivegna intervenne solo quando il Barbarisi si dette a strappare con evidenti manifestazioni di dispregio alcuni manifesti inneggianti non al Partito comunista

italiano (d'altronde uno dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale) ma alla Liberazione dell'Italia e agli Alleati;

- che l'istante era in servizio di ordine pubblico alle dipendenze di detto Comitato, in una atmosfera di "guerra guerreggiata", qual'era in Roma il 5 giugno 1944 (si ricorda che qualche ora prima in Via del Corso, di fronte al Palazzo Sciarra, era intercorsa una sparatoria tra militari alleati e franchi tiratori nemici).

Il processo di revisione si concluse con il riconoscimento che l'istante aveva agito in "legittima difesa" senza "eccesso". La Commissione di Controllo alleata - sotto-commissione legale - che esercitava la giurisdizione in materia di revisione dei processi - ritenne "assolutamente fondata" la tesi della legittima difesa, anche perché era stato accertato definitivamente che il Barbarisi aveva non solo estratto per primo la pistola ma messo un colpo "nel caricatore" (come dice la traduzione: in realtà "in canna", come si può constatare dal testo e come appare logico; tuttavia la differenza non è influente).

Il fatto è stato già trattato più volte sulla stampa: su "Il Corriere d'Informazione" di Milano del 1-2 Luglio 1964 (rettifica un passo di un precedente articolo); su "La Repubblica" del 16 dicembre 1987, così come, con testo, formato ed evidenza identici sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Tempo" e sul settimanale "Oggi" (rettifica di Indro Montanelli e Mario Cervi a frasi inserite in un loro volume); su "La Domenica del Corriere" del 5 luglio 1964 (precisione a precedente articolo); su "L'Espresso" dell'8 maggio 1983 (lettera di Paolo Mieli a proposito di una intervista all'istante); su "Il Corriere della Sera" del 28 maggio 1994; e altrove.

Inoltre l'episodio è descritto, con riferimenti documentali, su un volume ("Achtung Banditen! - Roma 1944") pubblicato dall'istante nel 1983 per i tipi dell'Ed. Murzia, la cui terza edizione è stata riproposta il 10 marzo del 1994 in tutte le librerie della Repubblica.

La reale versione dei fatti e la conclusione del processo penale sono quindi, e da tempo, ben noti; né potevano essere ignorati da giornalisti e da chi volesse celebrare in qualsiasi modo l'avvenimento (se in effetti fosse da celebrare).

"Il Secolo d'Italia" ha violato gravemente il dovere d'informazione cui è tenuto; ha alterato vistosamente la realtà dei fatti accertati e ormai ben noti, ha proposto una versione falsa oltre che tendenziosa lesiva della dignità e della personalità dell'istante, provocando grave danno ad esso, anche per la ingiusta pervicacia con cui il giornale - la cui qualificazione politica nota non la comportava necessariamente né logicamente la giustifica - ancora dopo tanti anni propone una prospettazione falsa e ingiuriosa, senza rispetto del dovere di corretta informazione dei suoi lettori, i quali anche se, probabilmente, della stessa parte politica, hanno il diritto di essere correttamente informati. Il diritto di critica e di ricostruzione storica degli avvenimenti nel quadro delle proprie convinzioni politiche trova un preciso limite nel rispetto della verità, delle altre persone, del principio "neminem ledere" gravemente violato.

Infatti, tra l'altro, l'articolo in questione porta nel soprattitolo "...fu ucciso da Rosario Bentivegna perchè rimuoveva un manifesto del PCI". Il che è falso, tendenzioso e gravemente lesivo. La frase "fu ucciso" omettendosi "per legittima difesa" presenta l'istante come un assassino, e non può essere intesa - anche data la sua evidenza riassuntiva nel titolo - come nel senso solo di "causare la morte". La causale attribuita all'uccisione è falsa, perchè dimentica che il Bentivegna era in servizio di polizia e che i manifesti rimossi non riguardavano il PCI ma "l'Italia libera" e "le Forze Armate Alleate".

Il testo è cosparso di riferimenti falsi, di significative e decisive omissioni, di apprezzamenti fortemente ingiuriosi. Il giudizio sul comportamento degli alleati in Roma - con cui l'articolo esordisce - fa parte di un giudizio politico che può essere più o meno condiviso; significativo è il racconto dell'intervento del Barbarisi che ottiene che sventoli anche il tricolore sul Campidoglio assieme ai vessilli "stranieri". Se storicamente provato l'intervento del Barbarisi è positivamente assai apprezzabile per chi, come noi, forse come tutti, ama il suo Paese; come apprezzabile da tutti è anche il ricordo che egli lavorasse da tempo nel Fronte clandestino; ma le circostanze non possono essere, come lo sono state, falsamente indirizzate contro l'istante.

Seguono nell'articolo alcune considerazioni che rientrano ancora nel campo degli apprezzamenti politici; ma subito segue la grave mistificazione degli avvenimenti: "Barbarisi convinto di dover assolvere ad un preciso dovere nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria, allunga un braccio per defiggere quel manifesto (del PCI). Ma non farà in tempo a strapparne nemmeno la metà che sarà un uomo rantolante sul selciato. Spirerà dopo pochi minuti.....". Aggiunge l'articolo de "Il Secolo d'Italia", a firma di Franz Maria D'Asaro: "Chi ha sparato? ancora e sempre lui, Rosario Bentivegna, l'autore della strage di Via Rasella che aveva provocato la spaventosa rappresaglia.....". L'articolo fa cenno ad alcuni testimoni, al processo, alla mancanza di sovranità italiana, alla Corte Generale del Governo Militare Alleato. La ricostruzione del processo avviene a tinte fosche per i giudicanti; tra questi il Presidente della Corte sarebbe reo di aver introdotto il giudizio, secondo la procedura anglosassone, con l'affermazione di un principio di diritto penale comune a tutti i paesi civili, e cioè che si giudica senza presunzione di colpevolezza ma secondo le prove.

La Corte Alleata sarebbe stata intimidita da una forte presenza comunista in Roma; i difensori sostengono "l'acrobatica tesi" della legittima difesa; numerose..... le deposizioni contro Bentivegna ma ritenute insufficienti; il Barbarisi "era stato freddato da Bentivegna prima di poter spiegare il motivo per cui aveva il dovere di defiggere quel manifesto". Il giornalista nel riferire che il Presidente della Corte avverte "amabilmente" l'istante che ha diritto di testimoniare in proprio favore sembra ignorare quel principio fondamentale della procedura penale anglosassone che ricorre perfino nei filmetti della televisione. La tesi difensiva esposta da Bentivegna, che corrisponderà poi alla versione dei fatti come accertati dalla Corte - viene ridicolizzata; così pure la tesi difensiva di uno degli avvocati difensori, riportata, senza citare la fonte, tra virgolette.

Si riportano testimonianze che accrediterebbero fatti non veri, smentiti dalla risultanze processuali (nessuna arma nelle mani del Barbarisi, che non aveva estratto la pistola); con una correlazione alle vicende processuali che culmina con la tesi del Pubblico Ministero dell'eccesso di legittima difesa che non sarebbe stata del tutto "sorprendente" per le intimidazioni che sarebbero state messe in atto dalla massiccia presenza in aula di gente che costituisce "una parata estremamente persuasiva" garantita dal PCI e riferisce, con chiaro e trasparente sentimento critico, che la Corte (in un supposto slancio di difesa preconcepita dell'istante) afferma che oltre al deceduto "anche l'imputato deve essere giudicato un essere umano".

L'articolo con altre fantasiose e ingiuriose affermazioni conclude, citando la sentenza, per "una condanna a 18 mesi che naturalmente Bentivegna non sconterà mai". L'articolo tace del tutto la revisione del processo, la assoluzione dell'istante, che ovviamente costituisce la ragione per cui il Bentivegna non ha scontato la pena, se non in parte, perché, come risulta dagli atti, essendo stato arrestato il 23 giugno 1944, è stato rilasciato il 16 agosto dello stesso anno dopo la sentenza di assoluzione che concluse il giudizio di revisione.

L'articolo insomma ricostruisce falsamente la vicenda, in contrasto con gli atti processuali, travisa ripetutamente i fatti, presenta il Bentivegna come un assassino e non come chi è stato costretto ad uccidere per legittima difesa; gli attribuisce l'etichetta di pregiudicato e non di imputato assolto.

Il manifesto - che risulta privo di autorizzazione del Comune di Roma - che è stato affisso in Roma per la deposizione di una corona in Via Tre Cannelle avvenuta il 4 giugno 1994 alle hr. 12 a cura della "Associazione Amici delle Forze Armate" reca l'iscrizione a grossi caratteri "onore e gloria a Giorgio Barbarisi barbaramente ucciso dai gappisti del PCI". In esso manifesto non si fa il nome del Bentivegna ma il fatto viene presentato come una "uccisione", cioè, in buona sostanza, come un "assassinio" tout court, come risulta chiaro anche dall'aggiunta dell'aggettivo "barbaramente". Anche in questo caso il manifesto, tra l'altro pubblicato e affisso subito dopo l'articolo de "Il Secolo d'Italia", malgrado la precisazione apparsa il 29 maggio scorso sul "Corriere della Sera", appaiono come elementi portanti di un grave processo diffamatorio del Bentivegna. D'altronde è principio di giurisprudenza che il reato di diffamazione a mezzo stampa non è escluso quando il destinatario delle accuse è individuabile anche se non è specificato nome e cognome (Cassazione, 7 giugno 1989, Riv. Penale, 1990, 685 (m)).

Sono principi di giurisprudenza consolidata che il giornalista nel riferire una vicenda giudiziaria è tenuto ad un uso corretto, seppur non puntiglioso, degli stessi termini giuridici, soprattutto nei casi in cui un uso approssimativo delle espressioni getta su tutt'altra luce fatti e persone; che anche il solo titolo può concretare il reato di diffamazione a mezzo stampa; e, in generale, quelli fissati a proposito di diffamazione a mezzo stampa e, in particolare, sui limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica fondati sull'art.2 della Costituzione che garantisce la libera manifestazione e diffusione del pensiero, in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale, garantito dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile dell'esposizione.

Nel caso di specie "Il Secolo d'Italia" è incorso ripetutamente nel suo articolo in esposizione non veritiera e calunniosa di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e caluniose nei confronti del Bentivegna, dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità, è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 C.C.; ha recato grave danno all'istante. Ne sono responsabili il direttore responsabile del giornale, l'estensore dell'articolo, la Società proprietaria della testata in persona del suo rappresentante legale. Ugualmente sono responsabili le persone cui va attribuita la responsabilità del manifesto affisso in Via Tre Cannelle in Roma, l'Associazione in persona del rappresentante legale

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido al risarcimento dei danni tutti patiti e patenti all'istante, in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento

psichico e danno biologico, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà meglio specificato e dettagliato e che si indica

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il prof. Rosario Bentivegna

G T A

- Prove
- Documentazione prodotta

Caro Franco,

Il manifesto dell'Associazione Amici delle Forze Armate, con sede in via Ripetta, 41, tel. n. 3612327, è stato commissionato dal dott. Gino Ragno alla Tipolito ER.MI. in via delle Vigne 57/b, titolare Toppetta Alessandro, via Giovanni da Procida, 38.

La tipografia si è trasferita di recente in via Vejentana Vetere 160, tel. 3321162, con lo stesso titolare.

Non ho trovato l'indirizzo della proprietà del "Secolo d'Italia", v. della Mercedes 53, che tuttavia reca sulla testata l'indicazione "giornale del MSI-DN".

Ciao, a presto

Caro Franco,

ti ho già inviato a suo tempo i dati di cui sopra;  
Ho reperito altri dati circa il "Secolo d'Italia" che ti trasmetto:  
Direttore politico: Gennaro Malgeri  
Direttore responsabile: Aldo Giorleo  
Editore: Gianfranco Fini  
Quotidiano del MSI-DN  
Via della Scrofa 39 - ROMA

Ti accludo la copia corretta dell'atto; per quanto riguarda le richieste di risarcimento sarebbe opportuno che ne parlassimo tu e io.

Spero di sentirti presto

*Ciao  
Tino  
Fini*

## DECISIONE

Prima di tutto la Corte desidera dichiarare che nel giungere alla decisione di questa causa, non è stata determinata né dall'uno né dall'altro lato da considerazioni politiche. Nel pensiero della Corte non ha alcuna importanza che l'accusato sia o meno membro di qualsiasi partito politico o che manifesti, i quali, venendo strappati, originarono i fatti incresciosi che seguirono, appartenessero ad un qualsiasi partito ed organo politico. Il deceduto era un essere umano e l'imputato deve essere giudicato da questa Corte ugualmente come un essere umano.

La Corte ha già dichiarato che, a meno che non sia convinta al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato, egli deve essere prosciolto. Nella presente causa non vi è dubbio che l'imputato ha ucciso il Tenente Barbarisi; egli stesso lo ha ammesso. Perciò, l'unica questione che rimane è se in queste particolari circostanze l'uccisione è stata un atto legale o illegale. L'imputato sostiene che si trattava di un atto legale, per la ragione che egli ha agito in propria difesa ed invoca l'applicazione dell'art. 52 del Codice Penale Italiano.

Nel valutare la fondatezza della richiesta dell'imputato, la Corte si deve lasciar guidare unicamente dalle prove risultanti dal processo. Queste prove sono state estremamente lunghe e voluminose e la Corte le ha prese molto attentamente in considerazione. Come è già stato messo in rilievo, vi è un considerevole conflitto di testimonianze fra i vari testi, con riguardo a molti particolari di maggiore o minore importanza. La Corte non si propone di esporre qui dettagliatamente il suo giudizio circa l'esattezza o meno di ogni testimonianza. Avendo sentito e valutato tutte le prove, è stato possibile formare un quadro ben chiaro dei punti essenziali di ciò che è avvenuto.

La Corte è convinta che l'imputato, vedendo il deceduto strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante ed ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile; che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò senza aspettare, tirò fuori a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto. Nell'opinione del-

la Corte, questa è una causa in cui due giovani eccitati e impulsivi perdettero il controllo dei nervi e ricorsero precipitosamente e senza necessità all'uso delle armi da fuoco.

Rimangono perciò da considerare le conseguenze legali delle azioni commesse dalle due parti. Nel far ciò, noi non dimentichiamo che i fatti avvennero il 5 giugno 1944, giorni in cui, senza dubbio, l'atmosfera era satura di elettricità ed i sentimenti erano eccitati. Pur considerando questo, la Corte è convinta che l'atto del deceduto di estrarre la pistola non era giustificato e costituiva una "offesa ingiusta" secondo l'art. 52 del Codice Penale. Posto ciò, la Corte è però altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata ed eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa. Come ha detto il Pubblico Ministero l'imputato, quando si trovò dinanzi alla pistola del deceduto, aveva altri mezzi per fronteggiare la situazione senza far fuoco uccidendo senz'altro. Il fatto che il deceduto estrasse la pistola non significa in alcun modo ch'egli avesse intenzione di sparare. Non vi è alcuna prova che egli avesse tale intenzione e nessun teste ha affermato che siano state scambiate parole dalle quali risulti che il deceduto aveva una tale intenzione. In ogni caso è chiaro che l'imputato aveva a sua disposizione altre vie, oltre a quella estrema da lui scelta. In tali circostanze la Corte decide:

- 1°) - Che la difesa, basata sull'art. 52 del Codice Penale, non è stata completamente dimostrata.
- 2°) - Che l'imputato non ha agito sotto qualsiasi errore contemplato dall'ultimo paragrafo dell'art. 59.

Pertanto la causa deve essere giudicata in base all'art. 55 e il reato è punibile secondo l'art. 589.

Alla conclusione delle prove il Pubblico Ministero ha ammesso che non vi è stata prova di circostanze aggravanti, come indicato nel figlio di accusa. Pertanto la Corte deve esclusivamente prendere in considerazione se vi sono le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 del Cod. Pen. Italiano.

In base alle prove, la Corte decide che l'imputato ha diritto ha bene-

beneficiario della circostanza attenuante specificata nell'art. 62 Comma 2°.

In relazione a detto punto, è stato fatto rilevare alla Corte che opinioni contrastanti sono state espresse da alte autorità giudiziarie italiane in merito alla questione se un imputato che è giudicato colpevole in base all'art. 55 possa effettivamente beneficiare dell'art. 62 Comma 2: ma la Corte decide che, visto tale conflitto di opinioni, ogni dubbio nella presente causa deve essere risolto in favore dell'imputato. Per le ragioni summenzionate la Corte dichiara l'imputato colpevole non dell'accusa fattagli nel foglio di accusa (cioè, artt. 575 e 61 n. 10 del Codice Penale Italiano), ma del minore reato contemplato nell'art. 55, punibile in relazione all'art. 589, col beneficio dell'art. 62 n. 2.

Se la difesa desidera che, prima di emettere la sentenza, la Corte debba prendere in considerazione altre circostanze attenuanti e se desidera fare delle osservazioni riguardanti la sentenza che dovrà essere emessa in base alle decisioni summenzionate, la Corte è pronta ad ascoltare tali argomenti. Ma prima di udire tali argomenti della difesa, la Corte deve chiedere al Pubblico Ministero se deve produrre prove di precedenti condanne.

## Judgment.

The Court desires to say at the outset that in arriving at its decision in this case it has not been affected one way or the other by any political considerations. It makes no difference in the mind of the Court that the accused happened to be a member of any political party or that the posters, the tearing down of which was the original cause of the unhappy events which followed, were those of any particular political party or organ. The deceased man was a human being & the accused is to be judged by this Court as a human being.

It has already been stated in this Court that unless the Court is satisfied beyond reasonable doubt that the accused is guilty he must be acquitted. In the present case there is no doubt that the accused killed the deceased: he himself has admitted it.

The only question which remains, therefore, is whether in the particular circumstances the killing of the deceased was a lawful or an unlawful act.

The accused claims that it was a lawful act on the ground that he was acting in his own defence & he invokes Art 52 of the Italian P.C.

In assessing the validity of this claim by the accused, the Court must be guided solely by the evidence given during this trial. This evidence has been extremely lengthy & voluminous & the Court has attended very carefully to the whole of it. As has already been pointed out, there has been considerable conflict of testimony between the various witnesses with regard to many details of greater or lesser importance. The Court does not propose to set out here in detail its judgment on the accuracy or otherwise of each witness. Having heard all (and weighed)

the evidence, it has been possible to form a fairly clear view of the main essentials of what happened. The Court is satisfied that the accused, seeing the deceased leaning down the porter, addressed him in an arrogant & hostile manner: that the deceased replied in an equally hostile manner; pulled out his pistol & pointed it at the accused; that accused thereupon, without waiting, pulled out his own pistol in turn & shot the deceased. In the view of the Court, this is a case in which two excitable & impulsive young men lost their temper & resorted precipitately & unnecessarily to the use of firearms.

If remains, therefore, to consider the legal consequences of these events and action taken by two parties. In doing this we do not forget that the events took place on the 5<sup>th</sup> June - a day, doubtless, when the atmosphere was fraught with electricity & feelings ran high.

Allowing for this, the Court is satisfied that the action of the deceased in drawing his pistol was ~~an~~ unwarranted & amounted to an ~~act~~ "offesa ingiusta" with intent. ~~to~~ Having said this, however,

52 of the P.C. The Court is equally satisfied that the reaction of the accused was also unwarranted and ~~exceeded~~ exceeded the bounds of defence proportionate to the "offesa". As was said by the prosecuting

Officer, when confronted by the pistol of the deceased, the accused had other means of dealing with the situation without shooting to kill straight away. It does not in the least follow that, because the deceased drew his pistol, he had any intention of shooting. There is no evidence to show that he had any such intention & the

and no witness has suggested that any words were spoken to show that the deceased had any such intention. In any case, it is clear that a number of other courses were open to the accused beside the extreme course which he took.

In these circumstances, the Court rules ~~excludes~~ (i) that the defence put forward under Art 52 of the P.C. has not been fully made out: &

(ii) that ~~in the view of the Co~~ the accused ~~that~~ did not even act under any such error as is envisaged in the last paragraph of Art 59.

Therefore, the case falls to be dealt with under Art 55 and as such is punishable under Art 589.

At the conclusion of the <sup>evidence</sup> ~~argument~~, it was admitted by the prosecution that there was no evidence of aggravating circumstances as alleged in the charge sheet. The Court has, therefore, to

consider only whether there are any extenuating circumstances under Art 62 of the Italian Penal Code.

On all the evidence, the Court rules that the accused is entitled to the benefit of the extenuating circumstances specified in Art 62 (2). ~~the Co.~~

In relation to this point, it has been pointed out to the Court that conflicting opinions have been expressed by high judicial authority in Italy as to whether an accused who is found guilty under Art 55 can properly claim the benefit of Art 62 (2): but the Court decides that in view of this conflict of opinions any doubt must, in this case, be resolved in favour of the accused.

For the above reasons, the Court finds the accused guilty not of the offence charged

in the charge sheet (namely arts 575 & 61 (1) of the P.C.) but of the lesser offence contemplated by Art 55 <sup>penalty in accordance with Art. 589</sup> with the benefit of Art 62(2).  
If the Defence so desires that, before imposing sentence, the Court should take into consideration other extraneous circumstances or wishes to make any observations on the ~~proper~~ sentence to be imposed on the basis of the above rulings, the Court will be pleased to hear their submissions. But, before hearing any such submissions by the defence, ~~the~~ the Court ~~must~~ ask the Prosecutor if he has any evidence of previous convictions to adduce.

Traduzione dall'inglese in italiano.

D e c i s i o n e

Innanzi tutto la Corte desidera dichiarare che, nel giungere alla decisione in questa causa, non è stata influenzata da considerazioni politiche né in un modo né nell'altro. A modo di vedere della Corte, non ha alcuna importanza il fatto che l'imputato sia o meno iscritto in qualsiasi partito politico o che i manifesti strappati, che causarono i fatti incresciosi che seguirono, fossero di qualsiasi particolare partito od organo politico. Il defunto era un essere umano e l'imputato deve essere giudicato da questa Corte pure come essere umano.

La Corte ha già dichiarato che egli, salvo che non sia convinta al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato, deve essere assolto. Nella presente causa non sussiste alcun dubbio che l'imputato abbia ucciso il Tenente Barbarisi; lo ha ammesso lui stesso. Perciò, l'unico interrogativo che rimane è se in queste particolari circostanze l'uccisione sia stata un atto legittimo o illegittimo. L'imputato sostiene che si è trattato di un atto legittimo, per il fatto che egli ha agito in sua difesa ed invoca

MILANO

2 l'applicazione, dell'art. 52 del Codice Penale Italiano.

Nel valutare la fondatezza della domanda dell'imputato, la Corte si deve lasciar guidare unicamente dalle prove che risultano dal processo.

Queste prove sono state estremamente lunghe e voluminose e la Corte le ha prese in considerazione molto attentamente. Come è già stato evidenziato, vi è un conflitto notevole delle testimonianze fra i vari testi, riguardo a molti particolari di maggiore o minore importanza.

La Corte non si propone di esporre qui dettagliatamente il suo giudizio circa l'esattezza o meno di ogni testimonianza. Avendo sentito e valutato tutte le prove, è stato possibile formare un quadro ben chiaro dei punti essenziali di ciò che è avvenuto.

La Corte è convinta che l'imputato, vedendo strappare i manifesti dal defunto, si rivolse a lui in modo arrogante ed ostile; che estrasse la pistola e la puntò contro l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, estrasse a sua volta la pistola e sparò sul defunto. Secondo il punto di vista della Corte, si tratta di una causa, in cui due giovani eccitabili ed

impulsivi hanno perso il controllo dei nervi, 3  
facendo ricorso in modo precipitoso e senza  
necessità all'uso delle armi da fuoco.  
Rimangono perciò da considerare le conseguenze  
legali degli atti commessi dalle due parti.  
Nel far ciò, non dobbiamo dimenticare che i  
fatti avvennero il 5 giugno 1944, giorno in  
cui l'atmosfera era senz'altro satura di elettrici-  
tà ed i sentimenti erano eccitati. Pur conside-  
rando ciò, la Corte è convinta che l'atto del  
defunto di estrarre la pistola non era giustifi-  
cato e costituiva una "ingiusta offesa" a' sensi  
dell'art. 52 del Codice Penale. Ciò premesso,  
la Corte è altrettanto convinta che la reazione  
dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata  
e ha superato i limiti della difesa proporzionata  
all'offesa. Come è stato detto dal Pubblico  
Ministero, l'imputato, quando si trovò dinanzi  
alla pistola del defunto, aveva altri mezzi  
per fronteggiare la situazione, senza sparare  
per uccidere senza indugio. Il fatto che il  
defunto estrasse la pistola non significa affatto  
che egli avesse intenzione di sparare. Non sussis-  
te alcuna prova che egli avesse tale intenzione  
e nessun teste ha affermato che vi sia stato

4. uno scambio di parole, da cui si possa dedurre che il defunto avesse un'intenzione del genere. In ogni caso, è chiaro che l'imputato aveva altre vie a sua disposizione, oltre a quella estrema da lui scelta.

Stando così le cose, la Corte decide:

- 1) che la difesa proposta a norma dell'art. 52 del Codice Penale non è stata fatta pienamente.
- 2) che l'imputato non ha agito con la colpa che è contemplata nell'ultimo paragrafo dell'art. 59.

Pertanto, la causa deve essere giudicata in conformità all'art. 55 e come tale il reato è punibile a norma dell'art. 589.

Alla conclusione delle prove, il Pubblico Ministero ha ammesso che non vi è prova di circostanze aggravanti, come indicato nel capo di accusa.

Perciò, la Corte deve esclusivamente prendere in considerazione se vi sono le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 del Codice Penale Italiano.

In base a tutte le prove, la Corte decide che l'imputato ha il diritto di beneficiare della circostanza attenuante specificata nell'art.

62 - comma 2. Riguardo a questo argomento, è



111

stato fatto rilevare alla Corte che sono state 5  
espresse opinioni contrastanti da alte autorità  
giudiziarie in Italia in merito alla questione  
se un imputato che sia giudicato colpevole a  
norma dell'art. 55 possa effettivamente beneficia-  
re dell'art. 62 - comma 2: tuttavia, la Corte  
decide che, in considerazione di tale conflitto  
di opinioni, qualsiasi dubbio nella presente  
causa deve essere risolto a favore dell'imputato.

Per i motivi summenzionati, la Corte dichiara  
l'imputato colpevole non del reato, di cui è  
accusato nel capo d'accusa (cioè artt. 575 e  
61 N° 10 del C.P.I.), ma del minore reato contem-  
plato nell'art. 55, punibile in conformità al-  
l'art. 589, col beneficio dell'art. 62 - comma  
2.

Se la difesa desidera che, prima di emettere  
la sentenza, la Corte debba prendere in considera-  
zione altre circostanze attenuanti e se desidera  
fare osservazioni riguardanti la sentenza che  
dovrà essere emessa in base alle decisioni summen-  
zionate, la Corte sarà lieta di ascoltare tali ar-  
gomenti. Tuttavia, prima di sentire le argomenta-  
zioni della difesa, la Corte deve chiedere al  
Pubblico Ministero se ha da produrre prove di



precedenti condanne dell'imputato.

PRETURA UNIFICATA DI MILANO

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno 1987 e questo giorno 19 del mese di Febbraio

nella Cancelleria della Pretura Unificata di Milano avanti

al sottoscritto cancelliere è personalmente comparso

il Sig. BUTELMAN GISELE RUTAI nato a

Buenos Aires il 17-10-59 e residente in MILANO

Via B. MARCA 19 ; identificato comè segue: C.I. MI

63354630, il quale esibisce la traduzione che precede da lui

effettuata in data 14-2-87 e chiede di poterla giurare


Ammonito ai sensi di legge il comparente presta il giura-

mento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente

proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo

che quello di far conoscere la verità."

Letto confermato e sottoscritto.



NOTA BENE:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'atto o della traduzione esseverata con il giuramento di cui sopra.

DIR. POLITICO : GENNARO MALGIERI

DIR. RESPONS. : ALDO GIORLES

EDITORE : GIANFRANCO FINI

QUOTIDIANO DEL M5S - DN

VIA DELLA SCROFA 39 - ROMA

114

# BARBARISI

MATERIALI DALL'ARCHIVIO USA sul processo Barbarisi  
e corrispondenza Robert KATB - Ben. Vignone  
per il recupero delle documentazioni.

BARBARISI

AV. GIULIO BURALI 6/AREZZO

ROMA

PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 655.067

MS

*Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA*

*D. in Medicina del lavoro*

*Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel e fax 06 6875067*

15 dicembre 1998

Roma, Il.....

Carissimo Bob,

Debbo chiederti un gran piacere, e penso che tu sia il più adatto per farmi ottenere quanto mi occorre.

Parecchi anni fa Lucio Manisco, allora corrispondente del Messaggero, o il corrispondente dell'Unità, che non ricordo chi fosse, o tu stesso, vi occupaste per farmi avere il materiale del mio processo davanti all'Alta Corte Militare Alleata del luglio-agosto 1944 per il caso Barbarisi.

Mi fu detto allora che il materiale disponibile era a mia disposizione, ma che tuttavia esistevano cinque cartelle che erano coperte dal "top secret".

Nel 1984 ho ricevuto al mio indirizzo di allora un grosso pacco contenente un'ampia documentazione, ma ritengo che non fosse completa di quelle cinque cartelle.

Vorrei richiedere di nuovo tutto il materiale, ma vorrei avere, se fosse possibile, anche quelle cinque cartelle che ormai dovrebbero essere state desecretate.

Ti accludo copia della lettera che ho ricevuto nel 1984 dal National Archives and Records Service e di tutti gli altri indicatori contenuti nel plico che mi fu inviato, e ti prego di informarti per sapere come posso fare oggi per ripetere la richiesta - ivi compresa la somma da inviare, e che sarà certamente diversa da allora - e per conoscere se in questa occasione la documentazione sarà completa o mancherà ancora di documenti secretati.

Scusami per l'incombenza, ma a chi posso rivolgermi per questo che sia meglio di te? Resto in attesa di notizie.

Un abbraccio affettuoso e molti auguri per le feste.

Ciao, e arrivederci a presto

*Tuo  
Rosario*

**ACKNOWLEDGEMENT OF ORDER**

National Archives Trust Fund Board  
Washington, DC 20408

100310520

1340

42885100

BILL TO

42885100-100310518  
Mr. Rosario Pentivegna  
VIA Amara 34  
ROMA 00199  
ITALY

S  
H  
I  
P  
T  
O

42885100-100310518  
Mr. Rosario Pentivegna  
VIA Amara 34  
ROMA 00199  
ITALY

840518

127.60

ORDER PREPARED BY (Name and extension)

APPROVING OFFICER (Signature)

*Paul D. Crawford* *R. K. Schmitt*

*6/15/84*

IDENTIFICATION OF MATERIALS (Special Instructions)

SUBJECT CODE

292.1

*354*

**AMJ/ACC Italy, Region IV, Lazio, Case no. 7762 Legal Section. 2h6 pp.**

*# 86.10  
28.00 = Air Mail  
#114.20  
Air Mail \$13.64  
28.00*

*84-2641*

Thank you for your recent order for reproductions. Please check your name and address at the top of the page. Your service order number appears above your name, followed by the branch which will fill your request and the date on which your order was logged in our Accounting Department. Please use this number in any inquiries about your order. The records identified above are those you requested. Please check this list carefully. If you have questions about the records, address your inquiry to the person who is preparing your order, citing the four letter branch code, at NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS SERVICE, WASHINGTON, DC 20408. Address questions about payment to CASHIER (NJC), NATIONAL ARCHIVES TRUST FUND, WASHINGTON, DC 20408.

*1340  
1340*

*#114.20*

Thank you for your order.  
Please make check or money  
order payable to the National  
Archives Trust Fund Board

INVOICE

DATE: 3/15/99  
NUMBER: 000614+11

BILL TO:

KATZ ROBERT  
33 GREENWICH AVENUE  
NEW YORK NY  
USA 10014

SHIP TO:

PROF ROSARIO BENTIVEGNA  
PIAZZA ADRIANA 5  
ROME RM  
ITALY 00193

Order no: 00355745 Date Ordered: 2/17/99 Org cd: NOON0810 PD:

Description	Code	Quantity	X Price	= Cost
-------------	------	----------	---------	--------

Paper to paper copies (mail order) - blocked	REPO0000	233		65.00
--	----------	-----	--	-------

Order Total	65.00
Amount Paid	0.00
AMOUNT DUE	65.00

*Enclosed, but I thought  
I already paid this by  
credit card. So please be  
sure I'm not paying  
twice.*

Payment is due within 30 days of the date of this invoice. Amounts outstanding more than 30 days will be charged a \$15.00 processing fee and will accrue interest at 5.0000% per annum. Also, a 6.0000% per annum penalty charge will be assessed on accounts more than 90 days overdue. Delinquent accounts may be reported to a credit bureau and to a debt collection agency. Please return a copy of this invoice with payment to: NATFB, P.O. Box 100954, Atlanta GA 30384.

robert katz/ 33 greenwich avenue/ new york, ny 10014/

voice 212 8076428 fax 212 6754153 email rkatz@cnet.com

February 8, 1999

Rebecca Lentz Collier  
Modern Military Records (NWCTM)  
Textual Archives Services Division  
National Archives at College Park  
8601 Adelphi Road  
College Park Md 20740-6001

Dear Rebecca Lentz Collier:

Thank you for your reply of February 2, 1999 in which you state that you located Case No. 7762 for Rosario Bentivegna in the Lazio-Umbria Region (IV), Legal Section. I have ordered copies of the records described on the NATF form.

Prof. Bentivegna, however, believes that there are other files pertaining to him in connection with this case. When, many years ago (in the early 1980's) he made inquiries in this regard, he was informed that additional material did in fact exist but remained classified at that time. In the likely event that they are no longer secret, he would like to know how it might be possible to research this possibility with a view toward obtaining these documents.

Thank you in advance for any assistance you may provide.

Sincerely,





# National Archives and Records Administration

8601 Adelphi Road  
College Park, Maryland 20740-6001

February 11, 1999

Mr Robert Katz  
33 Greenwich Ave  
New York, NY 10014

Dear Mr Katz:

This is in response to your January 29, 1999, electronic mail inquiry concerning Record Group 331, Records of Allied Operational and Occupation HQ, WW II - Allied Control Council, Italy.

We can supply you with a copy of Legal Case File #7762, re: Rosario Bentivegna (Region IV, Lazio-Umbria, Legal Section) for \$70.00 (245 pages). Our current fees for electrostatic (paper) copies are \$10.00 for the first 20 pages plus \$5.00 for each additional block of up to 20 pages. If you wish to order copies of the records described on the enclosed NATF Form 72, please follow the enclosed instructions and return the reply copy with your remittance. If you wish to pay by using a MasterCard, VISA, Discover, Bravo, Private Issue, or American Express credit card, you should return the enclosed NATF Form 72 (annotated with type of credit card, account number, expiration date, and your signature) to the National Archives Trust Fund (NABT), National Archives and Records Administration Main Building, 700 Pennsylvania Avenue, NW., Washington, DC 20408-0001. Your account will be verified before copies are shipped. Please allow 10-12 weeks for delivery of your order.

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Kenneth D. Schlessinger".

KENNETH D. SCHLESSINGER  
Modern Military Records (NWCTM)  
Textual Archives Services Division

Enclosures

120



April 11, 1984

Reply to: NNMF84-1508-WGL

Mr. Rosario Bentivegna  
Via Asmara 34  
Roma 00199  
ITALY

Dear Mr. Bentivegna:

We can provide you with an authenticated, electrostatic copy of your Allied Military Government/Allied Control Commission Italy court case for \$127.60 (this includes the surcharge for foreign airmail delivery).

Reproduction orders reflect the contents of the file. Multiple copies of original records are not removed. If you wish to order, please send an international money order or a check in U.S. dollars drawn on a U.S. bank (payable to NATF-NNMF-84-1508-WGL) to the National Archives Trust Fund (NJC), Washington, DC 20408. Please return the enclosed copy of this letter with your remittance. There will be a price increase in the Spring.

Sincerely,

*William G. Lewis*

WILLIAM G. LEWIS  
Modern Military Field Branch  
Military Archives Division

**PACKING SLIP**

P.O. NO./O.A. NO./CONC.

SERVICE ORDER NO.

Bill TO

Library of Congress  
 510 North Capitol St.  
 Washington, D.C. 20540

Ship TO

Library of Congress  
 510 North Capitol St.  
 Washington, D.C. 20540

**THIS IS NOT AN INVOICE**

DATE SHIPPED

DESCRIPTION

SUBJECT CODE

UNITS

7/10 Italy, Naples W, 1818, Case no. 7762 legal Section. 210 pgs.

REFUND AUTHORIZATION (Signature and date)

REFUND AMOUNT

▶ A refund check will be issued by the U.S. Treasury in the amount noted above. Please allow 6-8 weeks for processing of the refund. Direct any inquiries concerning your refund to CASHIER (NIC), NATIONAL ARCHIVES TRUST FUND, WASHINGTON, DC 20408.

122

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION  
WASHINGTON NATIONAL RECORDS CENTER  
WASHINGTON, D.C. 20400

Postage & Fees Paid  
U.S.  
GENERAL SERVICES ADMINISTRATION  
GSA-361

NW00P

OFFICIAL BUSINESS  
PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

Mr. Rosario Bentivegna  
VIA Assara 34  
Roma 00199  
ITALY

MAIL MAIL

General Services Administration  
Washington, DC 20409

*XXXXXX*

Official Business  
Penalty for Private Use, \$300



Postage and Fees Paid  
U.S. General Services Administration  
GSA-361



AIR MAIL

125

# National Archives at College Park



8601 Adelphi Road College Park MD 20740-6001

February 2, 1999

Mr. Robert Katz  
33 Greenwich Avenue  
New York, NY 10014

Dear Mr. Katz:

This is in reply to your request of January 27, 1999.

We searched the Records of Allied Operational and Occupation Headquarters, World War II (Record Group 331), ACC Italy, and located Case No. 7762 for Rosario Bentivegna in the Lazio-Umbria Region (IV), Legal Section. If you wish to order copies of the records described on the enclosed NATF Form 72, please follow the enclosed instructions and return the reply copy with your remittance. If you wish to pay by using a MasterCard, VISA, Discover, Bravo, Private Issue, or American Express credit card, you should return the enclosed NATF Form 72 (annotated with type of credit card, account number, expiration date, and your signature) to the National Archives Trust Fund (NABT), National Archives and Records Administration Main Building, 700 Pennsylvania Avenue, NW., Washington, DC 20408-0001. Your account will be verified before copies are shipped. Please allow 10-12 weeks for delivery of your order.

Sincerely,

*Rebecca Lentz Collier*  
REBECCA LENTZ COLLIER  
Modern Military Records (NWCTM)  
Textual Archives Services Division

Enclosure: NATF Form 72

NWCTM 99-04427

# INSTRUCTIONS

---

## CUSTOMER INFORMATION

---

Please TYPE or PRINT all information requested on this form. Check the name and address printed on the form and make any corrections. If your order is to be shipped to a different address, please note that information in the SHIP TO area. Include the name and daytime telephone number of the person we may contact if we have any questions about your order. The CUSTOMER copy of this form is for your records.

---

## PAYMENTS

---

The minimum order by mail is \$10.00 and must be prepaid. You may charge your order to your MasterCard, VISA, Discover, Bravo, Private Issue, or American Express credit card, or use an EXISTING deposit account.

OR

Attach a check payable in U.S. dollars and drawn on a U.S. bank. U.S. Treasury regulations require a minimum amount of \$25.00 for foreign checks. Make your check or money order payable to: **National Archives Trust Fund**. Checks and money orders are processed by a financial institution and forwarded to the National Archives.

Purchase orders are accepted only from Federal, state, or quasi-government agencies or from domestic U.S. colleges, universities, or libraries.

---

## SHIPPING AND HANDLING

---

All orders are shipped via UPS or the U.S. Postal Service. Prices for reproductions and microfilm publications include ground service to domestic U.S. and foreign addresses. There are no additional fees for shipping outside the United States.

If you require expedited shipping, you must furnish the name of the shipping service to be used and your account number with that service. We cannot honor requests for collect shipments or for third-party billings.

---

## CUSTOMER SERVICE

---

If you have any questions about your order, please write to us at: **National Archives Trust Fund, Customer Service (NABT), National Archives and Records Administration Main Building, 700 Pennsylvania Avenue, NW., Washington, DC 20408-0001**. In your letter, include your ORDER NUMBER from the customer copy of this form. You may also call us at 202-501-5170 between 9:00 AM and 4:00 PM (ET), Monday through Friday, except on Federal holidays. Please allow 10-12 weeks for receipt of your order.

The final cost of your order will be determined at the time of shipment. Any refund due to you will be paid by U.S. Treasury check. Please allow 6-8 weeks for receipt of your refund.

---

## REPRODUCTIONS FROM PAPER DOCUMENTS

---

Unless otherwise specified, the documents described on the front of this form may be reproduced by electrostatic or microfilm copying from the original documents. **IMPORTANT** - Review the description of the records cited. If there is any material listed that you do not wish to order, draw a SINGLE line through the description on the form.

Page counts are estimated and the actual number of pages may vary significantly. This can affect the final order cost.

---

## REPRODUCTIONS FROM OTHER TYPES OF RECORDS

---

Reproductions of other types of records (still or aerial photographs, motion pictures, electronic records, etc.) may take many different forms. Please consult the enclosed information.

126

<b>NATIONAL ARCHIVES</b>		RECORD GROUP NUMBER 331	ORDER NUMBER 00355745
<b>ORDER FOR REPRODUCTION SERVICES</b>		DATE PREPARED 2/2/1999	NARA UNIT NWCT2 QU
		CUSTOMER NAME KATZ, ROBERT	
<b>INTERNAL NARA USE ONLY</b>		<b>LAB USE ONLY</b>	
PREPARED BY R. Lcollier	APPROVED BY	ASSIGNED TO	DATE ASSIGNED
			DATE SHIPPED
<b>DESCRIPTION OF RECORDS AND REPRODUCTION SPECIFICATIONS</b>		<b>QUAN</b>	<b>REPRO</b>
Paper to Paper Copies (Mail Order) - Blocked ACC ITALY, REGION IV: LAZIO-UMBRIA, LEGAL SECTION FILE # 10400/142/197, CASE NO. 7762, ROSARIO BENTIVEGNA BOX 5599, 290/29/31/5 [2 FOLDERS]		233	000001
			\$65.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$65.00</b>
		Minimum mail order is \$10.00	
<b>WHO SHOULD WE CONTACT REGARDING THIS ORDER?</b>		<b>OPTIONAL EXPEDITED SHIPPING</b>	
CONTACT NAME AND DAYTIME TELEPHONE		YOUR SHIPPING COMPANY	
		YOUR SHIPPING ACCOUNT NUMBER	
<b>PAYMENT TYPE</b>		<b>Send Your Order To:</b>	
Credit Card: Check one and enter card number below.			
<input type="checkbox"/> VISA	<b>Customer Copy</b>	National Archives Trust Fund	
<input type="checkbox"/> MasterCard		Cashier NABT	
<input type="checkbox"/> Other CC		Washington, DC 20408	
<input type="checkbox"/> Deposit Account		NABT accepts VISA, MasterCard, Discover Bravo, Private Issue and American Express	
<input type="checkbox"/> Check	<input type="checkbox"/> Purchase Order No.	National Archives Trust Fund	
<input type="checkbox"/> Money Order		P.O. Box 100793	
Amount Enclosed:		Atlanta, GA 30384-0793	
Make your check or money order payable to: NATIONAL ARCHIVES TRUST FUND. All payments must be made in U.S. dollars, drawn on a U.S. bank.			

*ordered  
2/2/99*

ORDERED BY: NARA ORDER NUMBER: 00355745

Name: Robert Katz  
Street: 33 Greenwich Avenue  
City: New York State: NY  
Zip: 10014 Country: U.S.A.

SHIP TO: NWCT2 00355745

Name: Robert Katz  
Street: 33 Greenwich Avenue  
City: New York State: NY  
Zip: 10014 Country: U.S.A.

CUSTOMER COPY

Final Page 1

127

NATF Form 72 (rev 12-8-98 PostScript)

Printed on 2/2/1999 at 5052400K by R. Lcollier



<b>NATIONAL ARCHIVES</b>		RECORD GROUP NUMBER 331	ORDER NUMBER 00356716
ORDER FOR REPRODUCTION SERVICES		DATE PREPARED 2/11/1999	NARA UNIT NWCT2 QU
		CUSTOMER NAME KATZ, ROBERT	
INTERNAL NARA USE ONLY		LAB USE ONLY	
PREPARED BY K. Schless	APPROVED BY	ASSIGNED TO	DATE ASSIGNED
			DATE SHIPPED
OPERATOR		UNITS COMPLETED	
DESCRIPTION OF RECORDS AND REPRODUCTION SPECIFICATIONS		QUAN	REPRO
Paper to Paper Copies (Mail Order) - Blocked REGION IV LAZIO-UMBRIA.....LEGAL SECTION BOX 5599 290/29/31/5 FILE: LEGAL CASE 7762 (2 FOLDERS)		245	000001
			\$70.00
		<b>TOTAL</b> Minimum mail order is \$10.00	<b>\$70.00</b>
WHO SHOULD WE CONTACT REGARDING THIS ORDER?		OPTIONAL EXPEDITED SHIPPING	
CONTACT NAME AND DAYTIME TELEPHONE		YOUR SHIPPING COMPANY	YOUR SHIPPING ACCOUNT NUMBER
PAYMENT TYPE		Send Your Order To:	
Credit Card: Check one and enter card number below.			
<input type="checkbox"/> VISA	<b>Customer Copy</b>	National Archives Trust Fund Cashier NABT Washington, DC 20408  NABT accepts VISA, MasterCard, Discover Bravo, Private Issue and American Express	
<input type="checkbox"/> MasterCard			
<input type="checkbox"/> Other CC			
<input type="checkbox"/> Deposit Account			
<input type="checkbox"/> Purchase Order No.			
<input type="checkbox"/> Check <input type="checkbox"/> Money Order	Make your check or money order payable to: NATIONAL ARCHIVES TRUST FUND. All payments must be made in U.S. dollars, drawn on a U.S. bank.		National Archives Trust Fund P.O. Box 100793 Atlanta, GA 30384-0793
Amount Enclosed:			

ORDERED BY	NARA ORDER NUMBER: 00356716
Name Robert Katz	
Street 33 Greenwich Ave	
City New York	State NY
Zip 10014	Country U.S.A.

SHIP TO	NWCT2 00356716
Name Robert Katz	
Street 33 Greenwich Ave	
City New York	State NY
Zip 10014	Country U.S.A.

CUSTOMER COPY

Final Page 1

NATE Form 72 (rev 12-8-98 PostScript) Printed on 2/11/1999 at 5052400K by K. Schless

179

# National Archives at College Park



8601 Adelphi Road College Park MD 20740-6001

February 22, 1999

Mr. Robert Katz  
33 Greenwich Avenue  
New York, NY 10014

Dear Mr. Katz:

This is in reply to your request of February 8, 1999.

We searched the Records of Allied Operational and Occupation Headquarters, World War II (Record Group 331) and the Records of the Army Staff (Record Group 319) but were unable to locate additional information concerning Rosario Bentivegna. It is possible that further extended searching by Mr. Bentivegna or you would eventually yield some pertinent documents. We will be happy to make appropriate records and finding aids available in our research rooms should you have an opportunity to visit the National Archives.

Or Mr. Bentivegna may order the index to the ACC Italy, Region IV records on National Archives Microfilm Publication No. M1190. National Archives microfilm publications are available for \$34 per roll from our Product Development and Distribution Staff. For all microfilm orders mailed to addresses outside of the United States a surcharge of 30% for airmail and handling is required which raises the total cost to \$39 per roll. Microfilm will not be sent by surface mail due to the uncertainty of delivery. His international money order drawn on a United States bank should be made payable to the National Archives Trust Fund and sent to the National Archives Trust Fund Board, P.O. Box 100793, Atlanta, GA 30384-0739. Please ask him to complete and return the enclosed NATF Form 326 with his payment.

Sincerely,

*Rebecca Lentz Collier*  
REBECCA LENTZ COLLIER  
Modern Military Records (NWCTM)  
Textual Archives Services Division

Enclosures

NWCTM 99-05276

PARA  
-  
Tempo

- copie del 9-6-1964 del Tempo (Burlucio)
- " del Tempo del 16-6-1964 ~~del Tempo~~ con la settimana
- " dell'Unità del 19-6-1964 (per la rassegna episcopale)
- " del Paese Sera del 14-6-1964 (per il Tempo - 20 anni dopo)
- corrispondenza tra me e il Pao. Tumbarello del Tempo



ALLE 14,30 DEL 5 GIUGNO 1944 IN VIA DELLE TRE CANNELLE

# Trucidato da mani comuniste Giorgio Barbarisi sottotenente di finanza del fronte clandestino

## Fu ucciso per avere strappato un manifesto che inneggiava al giornale «l'Unità» - Per merito suo sul Campidoglio fu issato anche il Tricolore - Lo strazio della madre e il pianto di Pio XII - Nei purissimi sentimenti espressi in una sua lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita

### Referendum per il «Bi-bus»



Referendum per il «Bi-bus»... (The text continues with details about the referendum and the bus, but is partially obscured by the main article's text.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

## Rapinata appena uscita dalla banca la segretaria di un'impresa di Parioli

### Aveva prelevato 820 mila lire - Altro episodio di banditismo alla Garbatella - Derubata una turista francese - Arresti di ladri e denunce di furti

La Banca... (The text continues with details about the bank robbery and other incidents in the Garbatella district.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)



Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

Una lettera-testamento si riconoscono e si ricongiungono tutti coloro che soltanto per l'Italia oltrirono la vita... (This is the beginning of the main article's text, which is partially obscured by the main headline.)

**CON IL TELEFONO.....**  
una speciale stazione di servizio a domicilio

L'assistenza... (The text continues with details about the telephone service.)







UN REPARTO MODERNISSIMO DELL'ULTRACENTENARIA ARMA DEI CARABINIERI

# Gli "angeli neri,, hanno sfilato in ventiquattro lasciando il posto vuoto per il compagno caduto

**Il sublime sacrificio del sommozzatore Pietro Piria, morto mentre stava per recuperare il cadavere di un soldato annegato nel Piave - La storia e le gesta generose dei «sub» della «Fedelissima» imbattuti campioni d'immersione e pluridecorati - Il loro istruttore è la Medaglia d'Oro Ferraro che forzò il porto di Alessandria d'Egitto**



Il Cristo degli Alpini, meta quotidiana dei sommozzatori che provvedono a ripulire la giungla sottomarina dalle sottomarine minate. Al suo piedi sarà posta da alcune centinaia la lapide di bronzo che ricorda il sacrificio di Pietro Piria

Il 21 Giugno 1964, nella sua traversata del Piave, un sommergibile della Marina d'Armi si è rotto in due parti, lasciando il naufragio. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.



È già sciolta la squadra del tenente Ferraro. Qui il giovane sommozzatore, esplicitamente parla



Pietro Piria, il giovane sommozzatore, esplicitamente parla

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.

Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra. Il sommergibile era un sommergibile di tipo "C" e si era rotto a causa di un errore di manovra.



MINOX REFLEX AGFA



OPTONIC EYE BELL & HOWELL



LEICA - HARLAND K. 2



JOHNER GEVAERT



FA 2 7020

# È UNA PAROLA...

Scegliere è una parola, ma la scelta migliore tra tutte queste nuove CINEPRESE, tutte d'altissimo livello, è veramente difficile.

I consigli che Vi sono giunti saranno certamente molti: la pubblicità, i negozianti, gli amici, più o meno interessati, più o meno competenti.

E Voi, che volete fare del cinema a passo ridotto, potrete finire per sbagliare, per non acquistare

# LA VOSTRA CINEPRESA

quella, cioè, per Voi più adatta e più conveniente.

Ecco perché la

# LORI CINE FOTO OTTICA S.p.A.

# Ucciso da una frana di tufo un operaio di 17 anni a Riano

Un giovane operaio di 17 anni è stato ucciso da una frana di tufo a Riano. L'incidente è avvenuto durante i lavori di scavo di una galleria. Il giovane era stato colpito da una frana di tufo che si era rotta a causa di un errore di manovra.

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

# Primi nominativi dei portieri romani iscritti al Concorso a premi de IL TEMPO

Il grande Concorso fra i Portieri Romani... di questi... di questi...

**QUARTIERE TRASTEVE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE MONTENAPOLEONE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE APPIO-LATINO**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

## CONCORSO FRA I PORTIERI ROMANI

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

# Primi nominativi dei portieri romani iscritti al Concorso a premi de IL TEMPO

Il grande Concorso fra i Portieri Romani... di questi... di questi...

**QUARTIERE TRASTEVE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE MONTENAPOLEONE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE APPIO-LATINO**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

## CONCORSO FRA I PORTIERI ROMANI

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

# Primi nominativi dei portieri romani iscritti al Concorso a premi de IL TEMPO

Il grande Concorso fra i Portieri Romani... di questi... di questi...

**QUARTIERE TRASTEVE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE MONTENAPOLEONE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE APPIO-LATINO**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

## CONCORSO FRA I PORTIERI ROMANI

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

La gestione operativa di questi... di questi... di questi...

# Primi nominativi dei portieri romani iscritti al Concorso a premi de IL TEMPO

Il grande Concorso fra i Portieri Romani... di questi... di questi...

**QUARTIERE TRASTEVE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

**QUARTIERE MONTENAPOLEONE**  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...  
MARTINOZZI Giuseppe, via...

## CONCORSO FRA I PORTIERI ROMANI

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...

Il concorso si svolgerà... di questi... di questi...



MAGNETIX



LORINA S. S.



MOVILUX 2000

Si invitano ad assistere alla prossima SERATA DI DIMOSTRAZIONE E CRITICA

«Le cineprese moderne sul banco di prova»

Affrettatevi a chiedere gli inviti presso il Supermercato LORI - Via Nomentana 171-173.

Lunedì 6 luglio, martedì 7 luglio, mercoledì 8 luglio, sempre con inizio alle ore ventuno.

Trascorrerete in modo piacevole un'ora interessante, assistendo al dibattito e alle proiezioni, cui presenzieranno noti critici ed esperti.

**MILLARELLI**  
VENDITA: VIALE ANTONIO DI NIZIO, 200 - TEL. 202.204  
ASPIRATORI: VIA LIVIO ANTONICO, 10/12 - TEL. 202.700  
(Maggiori info)

**UPPINI SANITARI**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100  
CALVIZIE  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**ENDOCRINE**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**STROM**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**SESSUALI**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**VENEREE-PELLE**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**ENORRINI & YERE TABACOSE**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100

**Dr. PAUTRIER**  
VIA DELLA VITTORIA, 10 - 00100









# Un torrente di violenze

Il 4 giugno gli americani entrarono nella città. Poche ore dopo, con due inutili delitti, furono stroncate due giovani vite. Una pagina di vergogna: il direttore di Regina Coeli, Donato Carretta, linciato dalla folla inferocita. Era innocente ma nessuno lo sapeva, un odio bestiale aveva accecato anche le coscienze

In fila indiana i guastatori tedeschi risalivano via Veneto. Uno fece un passo sulla destra e scomparve in un portone, subito dopo un negozio di fiori. Venne fuori di lì a pochi minuti, a mani in alto. Un americano — il primo — lo toccò sulla spalla. Come un gioco. E gli fece cenno di continuare in giù verso Piazza Barberini. Dietro, anche gli altri americani in fila lo toccarono sulla spalla, con la punta delle dita; e pareva davvero la fine di un gioco, come se ognuno di loro mormorasse «preso» al tedesco che si arrendeva. Era la sera del 4 giugno 1944: Roma era liberata. Sono passati vent'anni.

Questa è la storia dei giorni e dei mesi che seguirono la liberazione. Fatti ed episodi che oggi sembrano assurdi accaddero in quel periodo, i giorni del caos, gli «anni caldi» di Roma. Mezza Italia non li conosce. Ed è storia d'Italia anche questa.

Giorgio Maria Barbarisi, sottotenente della Guardia di Finanza, tornava dall'aver portato uno afflatino alla madre. L'ufficiale risalì via IV Novembre, girò per via Tre Cannelle ma non arrivò mai alle scale di via della Cordonata. Una donna lo vide strappare un manifesto dell'«Unità» e corse a chiamare il suo compagno. Attimi; poi si udì un colpo di rivoltella; l'ufficiale cadde senza un grido, senza un gesto. Era il 5 giugno 1944, il giorno successivo all'ingresso degli alleati a Roma. Lo

identificarono pochi minuti dopo: Giorgio Maria Barbarisi, sottotenente della Guardia di Finanza. Andava in Questura; doveva prendere servizio come ufficiale di collegamento del maggiore Battersby della polizia militare britannica.

L'uomo che l'aveva ucciso si chiamava Rosario Bentivegna, lo stesso che mesi prima aveva compiuto l'attentato in via Rasella che portò alla rappresaglia delle Ardeatine; la donna era Carla Capponi, che poi doveva diventare deputata comunista e moglie del Bentivegna.

## Morte assurda

Il Barbarisi, che aveva appartenuto al fronte clandestino, aveva una sola colpa: di aver strappato un manifesto comunista quel giorno, il 5 giugno 1944, in via Tre Cannelle. Alla madre, la professoressa Dalma Cionci Barbarisi, direttrice di una scuola femminile romana, piace ricordare il suo unico figlio come lo vide quella stessa mattina, la mattina della liberazione. Era allegro, felice, anche per lui era finito un incubo: «Mamma questo è il più bel giorno della mia vita» aveva detto abbracciandola, prima di uscire. Ai piedi delle scale di via della Cordonata fu ucciso. Aveva ventisei anni, era sottotenente da otto mesi appena.

Fu, quello, il primo delitto inutil-

le, la prima di tante morti assurde, oggi dimenticate, di una Roma che sembra ormai lontanissima nel tempo. La hanno definiti gli «anni caldi» di Roma. Ma furono lunghi mesi in cui la città, risvegliata dall'occupazione tedesca, sembrò impazzire, la legge era inesistente, la morale soltanto un ricordo, un peso. Furono i mesi della sconfitta, dell'occupazione alleata, un periodo di miseria e di fame, di passioni incontrollate, di delitti e di sofferenze. Saltarono alla ribalta personaggi attorno ai quali si creò la leggenda e le cui vicende sembrano oggi irreali, anzi inconcepibili.

Vent'anni sono passati da allora, da quel primo inutile delitto. Non fu il solo episodio di quelle ore: la sera prima era morto un ufficiale della P.A.I., il corpo di Polizia Africana Italiana, giovanissimo anche lui, mentre con una autoblinda cercava di raggiungere la Questura in via San Vitale, dove già sapeva che si era insediato il nuovo questore di Roma Enrico Morazzini.

Nel silenzio irreali di quei minuti — Via Nazionale, per pochi attimi, fu «terra di nessuno» mentre l'ultimo reparto tedesco ripiegava verso nord rasentando i palazzi — si udì lo sferragliare di un carro armato «Sherman» che da piazza dell'Esedra imboccava la grande strada romana. Era il primo carro alleato. Un omaggio grande e grosso con la bandiera tricolore e altri uomini, donne, ragazzi erano su quel carro. Lo «Sherman» arrivò all'altezza del Traforo e si fermò. Fu allora che, sulla stessa via, dinanzi alla Banca d'Italia, comparve da una traversa la piccola autoblinda della P.A.I. Non avanzava, certo, per contrastare il passo agli alleati, ma lo «Sherman» girò il lungo cannone e fece partire un colpo, un solo colpo che bloccò l'autoblinda. Dalle lamiere contorte qualcuno estrasse il corpo del sottotenente. Maciullato. Una morte assurda anche quella: il nome di quel ragazzo non comparve nemmeno sui giornali.

## Il pane bianco

Roma, quel giorno, mangiò pane bianco; eppure fino a poche ore prima non c'era un solo forno che avesse una scorta di farina. Il primo colloquio del nuovo questore con le autorità alleate fu proprio su questo problema urgente. Il tenente colonnello Pollock, inglese, alto, distinto, imponente, si era appena installato in Campidoglio. Non lasciò nemmeno che Morazzini terminasse la sua esposizione: «Trovate gli automezzi: abbiamo tanta farina ad Anzio!». Saltarono fuori un centinaio di camion: furono quelli a portare il pane a Roma affamata. I romani ebbero pane bianchissimo che non vedevano da anni. Fu un

regalo splendido ma durò solo tre giorni.

Roma era diventata irriconoscibile dopo i tetri giorni dell'occupazione. Soldati americani scorrazzavano per le vie cittadine molestando le ragazze, organizzando fantastiche partite di baseball sulle piazze, ingaggiando furibondi pugilati collettivi con gli Italiani. Vendevano ogni cosa: camion completi di vettovaglie, armi. Pagavano in am-lire, banconote che l'Italia si trascinò poi per anni. Per le strade si incontravano americani, polacchi, inglesi, sudafricani, neozelandesi, brasiliani, francesi. E, fortunatamente per un giorno, per un giorno solo, si videro anche i marocchini.

Quando il fronte si spostò, Roma divenne la città delle vacanze per i militari in licenza: cinquemila al giorno. Erano soldati con le tasche piene di biglietti di banca. All'imbrunire, regolarmente, erano tutti ubriachi.

## Ritorna il lotto

Avevano fatto la loro apparizione le camionette, trabiccoli scalcinati sui quali i romani dovettero viaggiare per anni. L'ATAG divenne ATAC, ma non aveva tram: i tedeschi se li erano portati via negli ultimi giorni. Furono ritrovati in un prato sulla salita di Radicofani, a più di cento chilometri da Roma. Si tornò a giocare al lotto: 53 - 87 - 67 - 42 - 21 furono i primi numeri usciti, ma per dei mesi, anzi, addirittura per anni, il cibo rimase scarso: mezzo decilitro di olio al mese, 45 grammi di zucchero, 60 grammi di burro. Squisite sembrarono in quei mesi le scatolette alleate di «Meat and vegetable». La borsa nera imperava: appena fu abolito il divieto di uscire dalla città, una folla di romani si riversò nelle campagne, quasi tutti in bicicletta e comprarono pane, olio, polli, uova, farina. Roma viveva con la borsa nera. La SEPRAL, che doveva preoccuparsi dell'alimentazione della città, si rivelò ben presto una inutile istituzione. Alcune strade e quartieri divennero famosi per il mercato nero: Tor di Nona, vicolo del Cinque, via Camilla, piazza Vittorio.

La miseria fu la vera protagonista di quel triste periodo: i reati aumentarono vertiginosamente, la polizia stentò a fronteggiare l'ondata di furti, rapine, delitti che sembrò sommergere Roma. Nel 1943 vi erano stati 76 omicidi volontari; nel 1944 diventarono 385; nel 1945 scesero a 282. Nel 1943 furono consumati 80 mila furti; nel 1944 salirono a 151.364, nel 1945 diminuirono a 131.449. Dalle 302 rapine del 1943 si passa alle 507 del 1944 e alle 586 del 1945.

Contro questa ondata di delinquenza polista e carabinieri opponevano soltanto la loro abnegazio-



Il sottotenente della Guardia di Finanza Giorgio Maria Barbarisi con la madre. Fu ucciso con un colpo di pistola a Roma il 5 giugno 1944 mentre si avviava in Questura. Aveva strappato un manifesto dell'«Unità» in via Tre Cannelle. A sparare fu Rosario Bentivegna, lo stesso che compì l'attentato di via Rasella che portò poi al massacro delle Ardeatine.

21/5/1964

# ze su Roma liberata



## Un grido che suonò come una condanna a morte

Due immagini del linciaggio di Donato Carretta, il direttore del carcere di Regina Coeli. Carretta doveva testimoniare al processo contro il questore « repubblicano » Pietro Caruso. Nell'aula del tribunale si assiepa una folla tumultuante, l'atmosfera era saturata di tensione. Ad un tratto una donna puntò un dito contro Carretta gridando: « E' lui, lo riconosco » (foto a sinistra). Era Maria Ricottini, un figlio della quale fu fucilato dai tedeschi in circostanze oscure. Bastò. Carretta, venne aggredito dalla folla che sembrava impazzita. Fu il linciaggio. Riuscì a fuggire ormai ferito a morte, fu riagganciato e gettato nel Tevere. Si rianimò, ma un barcaio lo finì tenendolo sott'acqua con un remo (foto in alto). L'episodio destò raccapriccio e commozione in tutto il mondo. A destra una delle ultime foto di Donato Carretta.



ne. Troppo poco perché la città si sentisse protetta. Chi usciva dopo il tramonto, rischiava ad ogni passo di venire spogliato e depredata di tutto. Accanto ai giovani che trovavano comodo, e soprattutto poco rischioso, vivere al di fuori della legge, c'erano padri di famiglia, operai, disoccupati che solo la miseria e la fame avevano portato al delitto. Furono arrestati in quei mesi ufficiali superiori, incensurati, gente con titoli di studio. Perché « quella » Roma non perdonava. «Volevo bene» aveva detto il principe Filippo Doria Pamphili il giorno della sua nomina a sindaco della città. Fu un invito che non tutti accolsero.

### Il processo Caruso

Pietro Caruso, il questore repubblicano, era stato catturato mentre sull'Alfa Romeo « requistata » in questa fuggiva verso il nord. Nel caos di quel momento, sulle strade ingombre di automezzi tedeschi in ritirata e battute dall'aviazione alleata, l'auto di Caruso era andata a sfasciarsi contro un camion tedesco e l'ex questore era stato tirato fuori dai rottami della macchina, con una gamba

spezzata, livido in volto, terrorizzato. Il suo processo fu subito presentato come il processo al nove mesi di occupazione nazifascista di cui egli era stato uno dei più feroci e spietati protagonisti. Era l'uomo cui veniva addebitata la sterza del triste elenco di cento dei 320 nomi di detenuti che vennero fucilati dai tedeschi alle Fosse Ardeatine. E proprio mentre Pietro Caruso veniva riaccompagnato a Roma, proprio le porte di Regina Coeli si aprivano per lui, il professor Attilio Ascarelli incominciava nel cunicolo delle Fosse Ardeatine l'identificazione dei 325 martiri. Roma stentava a credere. La città stava per vivere la pagina più nera della sua storia: il linciaggio di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, martedì 19 settembre di quel 1944. Fu il giorno dell'inizio del processo contro Pietro Caruso. Per un'ironia del destino l'aula dove quell'allucinante episodio ebbe inizio era stata prescelta con il criterio di « conferire maggiore prestigio e decoro all'Alta Corte di Giustizia »: era l'aula massima della Corte di Cassazione. Migliaia di persone avrebbero voluto assistere a quel primo atto della giustizia italiana.

I biglietti furono contesi come se fosse in programma uno spettacolo di gala e non la sorte di due uomini sui quali gravava lo spettro della pena di morte: Pietro Caruso e il suo segretario Roberto Occhetto. Ne vennero rilasciati 171, poi si permise la installazione nell'aula di riflettori, microfoni e impianti cinematografici.

### «Consegnatelo a noi»

Infine vennero convocati cinquanta congiunti di martiri delle Fosse Ardeatine che l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo invitò espressamente a costituirsi parte civile. Trovarono l'aula affollatissima, pretesero i primi posti e cominciarono a tumultuare. Per i testimoni era stata predisposta una stanza lontana, ma poiché nessuno voleva perdere una battuta del processo, anche loro entrarono nell'aula. Tra questi era Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, che doveva testimoniare contro Caruso.

Poi la folla invase il palazzo di Giustizia: ci furono dei favoritismi;

gli esclusi — qualche migliaio — urlarono, spinsero e ben presto un cancello cedette.

La fiamma si riversa subito nel corridoio del Palazzo, raggiunge gli sbarramenti, li supera, arriva all'ingresso riservato ai magistrati. Si sentono dei colpi massicci, poi un rumore di vetri infranti; cadono anche dei mattoni e la folla sta per entrare in piena Camera di Consiglio dove sono riuniti gli otto giudici e il presidente Lorenzo Maroni, che non ha ancora dato inizio al dibattimento. Un rinforzo di agenti sventata la minaccia: la folla allora ripiega verso l'ingresso principale dell'aula. I carabinieri e le guardie, in numero esiguo, cercano invano di opporsi a quella furia urlante, una sorta di mostro che al suo passaggio lascia il segno della violenza, rovescia sedie, tavoli, arriva al banco dei giudici. Si sentono grida di donne: « Morte a Caruso! », « Consegnatelo a noi! ».

Caruso è in una stanzetta a pochi metri, pallido. Ha la fronte imperlata di sudore. E' sdraiato su una brandina, con la gamba ingessata. Occhetto, magro, ossuto, si stringe

Vittorio Lojacano



# Johnny Hallyday e i suoi imitatori hanno provocato tanti disordini con le loro esibizioni che ora temono addirittura l'incontro con il pubblico - Sulla Costa Azzurra sono ricomparsi i cantanti 1930



Johnny Hallyday, in un'immagine di qualche settimana fa, si esibiva con i suoi imitatori. In basso: un momento della sua esibizione.

Johnny Hallyday, in un'immagine di qualche settimana fa, si esibiva con i suoi imitatori. In basso: un momento della sua esibizione.

Johnny Hallyday, in un'immagine di qualche settimana fa, si esibiva con i suoi imitatori. In basso: un momento della sua esibizione.

Johnny Hallyday, in un'immagine di qualche settimana fa, si esibiva con i suoi imitatori. In basso: un momento della sua esibizione.

Johnny Hallyday, in un'immagine di qualche settimana fa, si esibiva con i suoi imitatori. In basso: un momento della sua esibizione.

## Poche storie

Il primo giorno la casa di...  
Il secondo giorno la casa di...  
Il terzo giorno la casa di...

# Calcio (con pensierini)

Nella tribuna la gente si alzava di scatto e applaudiva lungamente quel signore vestito di grigio - Non mi capacitavo - Per fortuna mia figlia mi pestò un piede e dovetti spiegarle tutto

Mi affa la moglie...  
Mi affa la moglie...  
Mi affa la moglie...

Il primo giorno...  
Il secondo giorno...  
Il terzo giorno...

Il primo giorno...  
Il secondo giorno...  
Il terzo giorno...

Il primo giorno...  
Il secondo giorno...  
Il terzo giorno...

Il primo giorno...  
Il secondo giorno...  
Il terzo giorno...

## Il caso Barbarisi: fu legittima difesa

Il caso Barbarisi...  
Il caso Barbarisi...  
Il caso Barbarisi...

Il caso Barbarisi...  
Il caso Barbarisi...  
Il caso Barbarisi...

Rivista settimanale del  
CORRIERE DELLA SERA

**GUGLIELMO ZUCCONI**

Direttore responsabile

**ALFREDO PIGNA**

Vice Direttore

Direzione e Redazione: Via Scarsellini 17 - Milano

Amministrazione:

Via Solferino 28 - Milano

Telefono urbano 6329 (13 linee con ricerca automatica) - Telefono extra urbano 66594 (5 linee con ricerca automatica) - Indirizzo telegrafico: Corriere Milano - Telex 31031 Corriere

Printed in Italy

Scritti, fotografie e disegni, pubblicati o no, non vengono restituiti - Registrato presso il Tribunale di Milano n. 141 del 21 agosto 1948.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo II - Conto corrente postale n. 3/533.

Copie arretrate L. 100.

Abbonamento annuo:

Italia L. 3000+150 sped. dono

Estero L. 5080+150 sped. dono

Estero L. 6120+150 sped. dono

\*) Stati aderenti alla Convenzione postale 1947.

Dati: «REPORTAGE '63», magnifico volume fuori commercio contenente la raccolta del più bel servizio apparso nel '63 sulle pubblicazioni del Corriere.

Prezzi di vendita all'estero

Australia	Sh.	2,9
Austria	Sc.	6
Belgio	Fr.B.	9
Brasile	Crs.	
Canada	Cents	30
Cile	Esc.	0,70
Cipro	m.	90
Congo		
Danimarca	Kr.	5
Egitto	Plas.	8
Eritrea	D.E.	1,10
Etiopia	D.E.	1,25
Finlandia	Fmk.	1
Francia	N.F.	0,75
Germania	D.M.	0,85
Grecia	Dr.	8
Guatemala	Q.	25
Inghilterra	Sh.	1,6
Israele	Shils	15
Isola	I.L.	0,75
Jugoslavia	Din.	120
Libano	P.L.	125
Libia	Pts.	6
Malta	Sh.	1,4
Messico	Pesos	3,90
Norvegia	Kr.	2
Olanda	Fl.	0,85
Paraguay	G.	30
Perù	Soles	8
Portogallo	Esc.	7
Rhodesia	Sh.	1,9
Siria	Pts.	90
Somalia	So.	3,50
Spagna	Pts	16
Sud Africa	R.	0,20
Svezia	Kr.	1,25
Svizzera	Frav.	0,65
Svizzera-Ticino	Frav.	0,60
Tunisia	Mill.	60
Turchia	L.	2
Uruguay	Pesos	4,50
U.S.A.	Cents	20
Venezuela	Bs.	2,50
Argentina, Pesos		En toda la República - Correo Argentino Central (B) - Tarifa reducida - Concesione n. 4453.

**Pubblicità:** Milano: via Solferino 28, via S. Margherita 16, telef. urbano 6329, extraurbano 665941, indirizzo telegrafico Corriere Milano, Telex 31031 Corriere Roma; Galleria Colonna 18, tel. 687.697 - 674.721 - Torino: via Roma 304, telefono 547.788 - 519.188. - Bologna: via Marconi 5, telefono 266.671. - Genova: via XX Settembre 9, telefono 589.525. - Padova: Galleria Forte Contarino 4, tel. 56.510.

Tariffe: lire 1.200 mm. colonna (valida in Italia)

Milano: via Solferino 28, via S. Margherita 16, telef. urbano 6329, extraurbano 665941, indirizzo telegrafico Corriere Milano, Telex 31031 Corriere Roma; Galleria Colonna 18, tel. 687.697 - 674.721 - Torino: via Roma 304, telefono 547.788 - 519.188. - Bologna: via Marconi 5, telefono 266.671. - Genova: via XX Settembre 9, telefono 589.525. - Padova: Galleria Forte Contarino 4, tel. 56.510.

Tariffe: lire 1.200 mm. colonna (valida in Italia)

**L'associazione "Fratello in macchina",**

Il signor V. M. scrive da Pozzuoli: *Gentilissimo Direttore, ha mai provato a conoscere in quale momento della vita umana più è chiaro e pratico l'egoismo? Nei giorni scorsi, io e molti altri onorati pedoni abbiamo atteso, sotto un sole che ci martirizzava, da ore e ore, un mezzo che, per carità, ci accompagnasse al paese. Eravamo nel pieno dello sciopero dei mezzi di trasporto pubblico. Donne, bambini, vecchi, operai, visi addolorati ed arrabbiati insieme, con occhi supplicanti che volevano chiedere ad ogni macchina che passava: «vrai prendermi?». Molti, col pollice della destra, ripetevano il gesto dei romani nel Colosseo, per indicare morte o vita del gladiatore. E le macchine, guidate da pettorate e fredde giovanette, da uomini con viso duro, passavano veloci, indifferenti e sorde alla parola e al gesto dell'uomo. Come rimediare allo sciopero dei mezzi? Fondare l'unione*

*F.I.M. (Fratello In Macchina) con l'obbligo agli iscritti di prestarsi gratis al trasporto dei cittadini nelle dare ore dello sciopero degli autobus e dei treni. Sulle auto degli iscritti deve, in quelle ore, far bella mostra la scritta F.I.M. Quale bella e confortante iniziativa sarebbe questa! Vanto e onore della Patria. Altri Paesi, ne sono sicuro, direbbero: «Come è brava e geniale l'italia». Che ne dice? Non con discorsi e comizi si aiuta il proprio simile, ma con opere di bene.*

Quando nascerà un santo che insegni agli uomini la «carità dell'automobile», un «santo dell'autostrada», che magari circoli con una potentissima macchina, ma adagio, con prudenza, e sorrida ogni volta che qualcuno lo sorpassa?

Se lei sa darmi una risposta positiva a questa domanda io sarò in grado di stabilire la data dell'atto di nascita del F.I.M. Non è per scoraggiare il suo en-

tusiasmo, mi creda, ma per non confondere il desiderabile col possibile. Non vede che c'è gente che non si ferma nemmeno a raccogliere un ferito, un moribondo? Siamo, in fatto di automobile, ancora nell'età barbarica, in quell'età cioè dove contano più i presunti diritti che i doveri. Può darsi che io sia troppo pessimista: «sarò lieto di ricredermi e di segnalare i nomi degli aderenti al F.I.M. (purché beninteso siano automobilisti e non pedoni). E sono disposto a ricredermi anche se le adesioni verranno con questa limitazione: «Fratello in macchina solo lungo il tragitto che devo percorrere per gli affari miei e durante quel tempo». Perché, siamo giusti, se durante lo sciopero dei trasporti gli automobilisti si dedicassero solo al trasporto dei pedoni, lo sciopero poi finirebbero col farlo gli automobilisti che, per portare al lavoro gli altri, dovrebbero assentare loro.

**Proposto un "premio ai sani",**

Dal signor Antonio Scialpi, Trecate (Novara), ricevo:

*A pagina 54 della «Domenica del Corriere» n. 23 ho letto un articolo riguardante la causa mutua e come quell'articolo, nei numeri precedenti, ne ho letti moltissimi e che riguardavano maggiormente le spese che sopportano i due più grandi enti italiani, l'INAM e l'INAIL. Allora, discutendo della cosa, dissi a tre miei amici che se tutti e due gli enti alla fine dell'anno mettersero in palio fra tutti i lavoratori aderenti un premio per coloro che durante l'anno solare non hanno dovuto ricorrere alla mutua o all'infornuto, sono convinto che, in Italia, le prephire mattutine aumenterebbero, e le visite mediche diminuirebbero,*

*e così dico per gli infortunati, non sentirei più dire da operai incofortati: «E che m'importa se mi faccio male, mi riposo un poco». Mentre se ci fosse un premio messo a disposizione dall'ente, sono convinto che sentirei dire: «Stiamoci attenti, e non farci del male, perché alla fine dell'anno c'è il premio». Signor Direttore, le sembra una cosa che un giorno si potrebbe avere? Oppure da scartare come dicono i miei amici?*

Quando si vuole porre rimedio a mali o a inconvenienti bisogna guardarsi dal non provocare altri e nuovi mali e inconvenienti (è per questo che è così difficile governare!). La sua proposta, che parte da una giusta preoccupazione, mi pare invece che abbia

proprio questo difetto. E i mali che essa provocherebbe sono almeno due. Il primo di carattere morale: si finirebbe infatti col dare un premio ai sani e questo contrasta con ogni norma etica e civile. Lo so che lei pensa che il suo sistema eliminerebbe i fini malati che sono tali anche per l'inefficienza e la superficialità dei controlli. Ma non si può, solo perché vi sono dei difetti nel sistema mutualistico, negare il principio che la salute è un bene, dovrei dire un dono, che si paga da sé. Il secondo inconveniente è di carattere pratico: molti veri malati per brama o bisogno del premio si fingerebbero sani, stringendo i denti, e aggravando in definitiva il proprio male. E questo sarebbe il peggiore di tutti i rimedi.

**La sposa italiana**

Dal signor Achille Masiello, Breahead, Farm., Mauchline Ayrshire, Scozia, ricevo:

*Caro Direttore, sono un emigrato in Scozia da 3 anni e sono un assiduo lettore della «Domenica del Corriere» e non soltanto io, ma qui più di 50 italiani leggono il suo giornale. Non può immaginare la gioia che si prova quando si hanno notizie dalla nostra Patria lontana? Ed è per questo che mi rivolgo a lei: sono un giovane di 22 anni e ho l'intenzione di sposarmi, però cerco un'italiana, perché le scozzesi vogliono essere libere e poi sono troppo viziate. Accludo una mia foto e resto in fiduciosa attesa.*

La foto, caro signor Masiello, non l'ho trovata. Forse è meglio così: ogni ragazza italiana disposta a sposarla e a venire a vivere in Scozia potrà immaginarselo come più le piace. Un po' di mistero iniziale, in questo genere di faccende, non guasta. Inoltre la foto avrebbe richiamato l'attenzione del nostro ufficio pubblicità il quale sostiene, a ragione, che le domande di matrimonio sui giornali sono inserzioni a pagamento. Sa, a dirigere quell'ufficio c'è un bravissimo ragioniere, insensibile al sentimento e mi sarebbe difficile convincerlo che ho fatto un'eccezione perché lei è un emigrato.

**PRECISAZIONE**

**Bentivigna fu assolto per legittima difesa**

Sulla «Domenica del Corriere» n. 25, datata 31 giugno 1964 a proposito della morte del sottotenente di Finanza Giorgio Barbaresci narrata nell'articolo «Un torrente di violenze su Roma liberata» ci perviene una molinosa precisazione del dott. Rosario Bentivigna, il quale ci ricorda le seguenti incontestabili circostanze di fatto:

Con decisione 22 luglio 1944 la Corte Militare Alleata, dopo aver ritenuto in fatto:

— che «la Corte è convinta che l'imputato (Bentivigna), vedendo il deceduto (Barbaresci) strappare i manifesti, gli si rivolse in maniera arrogante ed ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile: che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto»;

— che «... la Corte convinta che l'atto del deceduto (Barbaresci) di

estrarre la pistola non era giustificato e costituiva un'offesa ingiusta»;

— che «la Corte, però, è altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata ugualmente ingiustificata ed eccedette colposamente i limiti della difesa proporzionata all'offesa»;

ritenne «l'imputato colpevole non dell'accusa (omicidio) fattagli nel foglio di accusa, ma del minore reato contemplato nell'art. 55 del codice penale (eccesso colposo)» e pertanto lo condannò a 18 mesi di reclusione.

A seguito dell'appello del dott. Bentivigna proposto, con decisione 16 agosto 1944, che fu pubblicata il successivo giorno 19 agosto da tutti i quotidiani romani, lo stesso dott. Bentivigna, in totale accoglimento della sua impugnazione, fu pienamente prosciolto da ogni imputazione per avere agito in stato di legittima difesa.



Signor Direttore,

malgrado il profondo rispetto che nutro per il dolore della  
diritto  
Signora Barbarisi, ritengo mio  ~~dovere~~ difendermi dalle accuse che essa  
mi rivolge, così come fu legittimo essermi difeso dalla pistola puntata  
del suo figliolo.

E poichè sul "Tempo" del ..... è stata pubblicata una lunga  
lettera della Signora Barbarisi, la invito a concedere anche a me un po'  
di spazio perchè possa rispondere.

Sul malaccorto trafiletto che ha dato origine a questa penosa  
polemica, sono state riportate alcune frasi che sarebbero intercorse  
durante il processo che subii nel 1944 tra me il "Prosecutor" e me e da  
cui risulterebbe che io avrei ammesso di aver colpito il Barbarisi perchè,  
da fascista, stava strappando i manifesti dell'"Unità".

Ho smentito in modo categorico nella mia lettera del .....  
~~la veridicità~~ di quanto affermato dal suo cronista, ma la Signora Barba-  
risi insiste nel pretendere vere le frasi pubblicate appellandosi a non  
so quale resoconto del processo.

~~Per quanto~~ Stralcio dal "Tempo" del 15/7/1944 : "A doman  
da del Presidente l'accusato dichiara di non essere colpevole, per avere  
agito in istato di legittima difesa".

141

Non riporterò, per non tediarla, i lunghi reso<sup>co</sup>nti apparsi sulla stampa dell'epoca e sui giornali di ogni colore politico { dall'"Italia Nuova" dei Monarchici, all'"Unità" dei Comunisti } <sup>o</sup> che furono pubblicati in quei giorni sul mio interrogatorio, ~~che durò~~ <sup>durate</sup> ben quattro ore : in essi tuttavia non appare né la lettera né il senso delle frasi che il "Tempo" del.....

e la Signora Barbarisi vorrebbero attribuirmi, ~~o~~

*Comunque,*  
 Nel corso del dibattimento, <sup>prodotto in</sup> ~~che è durato ben~~ diciotto udienze, non è mai stata posta in discussione la figura del Barbarisi, per mia precisa volontà e per l'opportunità della difesa.

Era infatti inutile appurare se il Barbarisi fosse fascista o meno, e se avesse o non ~~presuppone~~ comandato plotoni di esecuzione, quando testi tutt'altro che compiacenti, tra cui un Maresciallo dei Carabinieri <sup>in servizio,</sup> che si presentò spontaneamente a deporre durante il processo, provarono inequivocabilmente come si svolsero i fatti.

La stessa teste che è citata ed elogiata dalle Signora Barbarisi ammise di aver visto il tenente con la sua pistola in pugno.

Infatti Ecco cosa dice il "Tempo" del 15/7/1944 della teste ricordata dalla Signora Barbarisi: ( si tratta della Signora Castellano): "Nell'udienza pomeridiana..... vengono escussi altri testi dell'accusa ..... la Signora Anna Roberti e la Signora Castellano, che - sottoposte a stringenti interrogatori da parte del pubblico accusatore e della difesa - ammettono

che il Ten. Barbarisi ha strappato i manifesti e che al momento del fatto era senza giacca a capo scoperto e armato di rivoltella, Specialmente la SigNora Castellano, sotto l'incalzare delle abili domande fatta dalla difesa è caduta in molte contraddizioni."

Il "Risorgimento Liberale" lo stesso giorno <sup>fa dire, fra l'altro,</sup> ~~che, in proposito~~

*ella* ~~testimonianza della~~ ~~Signora Castellano:~~ ..... ~~Etichetta~~ : "Il Barbarisi estrasse la rivoltella, ma un colpo partì e l'Ufficiale cadde in terra".

Se la scena si fosse svolta come asserisce la Signora Barbarisi il Ten. non avrebbe avuto modo di estrarre la pistola e di puntarla contro di me.

Ancora : Se il dialogo riportato dal trafiletto e confermato dalla Signora Barbarisi fosse esatto, ne risulterebbe che io avrei colpito il Barbarisi perchè aveva strappato il manifesto dell'Unità . Come ne sarebbe uscita, allora, la tesi che io avevo agito in istato di legittima difesa, tesi che è stata riconosciuta valida dal Tribunale?

Torno a precisare infatti che sono stato assolto per legittima difesa, malgrado la ~~mentita~~ ~~in proposito~~ della Signora Barbarisi la quale afferma di non saper bene perchè fossi stato scarcerato prima che avessi scontato la pena di 18 mesi inflittami dal Tribunale. ~~Probabilmente la Signora Barbarisi non è informata dal fatto che in seguito a revisione~~

6

Effettivamente in prima istanza fui condannato dalla Corte Alleata a 18 mesi con la motivazione di "omicidio colposo per eccesso di difesa" ma in seconda istanza ebbi l'assoluzione con formula piena: probabilmente questo fatto è ignorato dalla Signora Barbarisi.

Comunque, se quel dialogo fra il "Prosecutor" e me fosse effettivamente avvenuto, né l'eccesso di difesa, né la legittima difesa sarebbero stati i termini di confusione delle due istanze attraverso cui è passato il giudizio.

Non mi fermerò in questa sede a raccontare come si sono svolti i fatti. Basti accennare che il Barbarisi non era solo e che io estrassi la mia arma e feci fuoco solo dopo che il suo compagno aveva esploso contro di me e contro la partigiana Carla Capponi, due colpi di pistola, e dopo che il Barbarisi aveva a sua volta estratto la pistola della fondina e messo il colpo in canna.

La Signora Barbarisi afferma che vi sia stata una particolare benevolenza da parte del Tribunale alleato nei miei confronti: è vero esattamente il contrario. Infatti il processo contro di me fu condotto da parte delle Autorità Militari Alleate con il preciso intento di condurre un'azione intimidatrice nei confronti delle forze partigiane, che io rappresentavo, e con il dichiarato intento di "dare un esempio".

194

gli unici giornali che avrebbero potuto allora, i giornali  
presenti, non erano ancora riuniti. Comunque, per  
la radio di Salò a prendere posizione contro di me.

Contro questa <sup>insorse</sup> tutta la stampa, ~~non solo~~ quella di sinistra e

~~ma anche la stampa~~ di destra (vedi "Italia Nuova" di martedì 25 luglio 1944).

Anche se è vero che per la procedura del Tribunale Militare Alleato, la

Signora Barbarisi non potè costituirsi parte civile (e del resto i miei

avvocati chiesero formalmente che io fossi giudicato da un Tribunale Italian)

è certo che nessun avvocato di parte civile sarebbe riuscito ad essere

più spietato nel "cercare l'esempio" di quanto non abbiamo fatto contro

di me, partigiano e comunista, il "Prosecutor" ed il Tribunale Militare

Alleato.

Anche in quell'occasione e contro mene e manovre che per brevità non

starò a riferire, hanno vinto la verità e la giustizia. Ritengo

~~Ritengo definitiva questa messa a punto, qualsiasi altra cosa possa~~

~~esser detta, e da chiunque altro, su questa dolorosa questione, non troverà~~

~~da parte mia altra risposta.~~

Decisione

Prima di tutto la Corte desidera dire ~~che~~<sup>ne</sup> che nel giungere alla decisione di questa causa, non è stata ~~nessa~~ determinata né dall'uno né dall'altro lato da considerazioni politiche. Nel pensiero della Corte non ha alcuna importanza il fatto che l'accusato sia o meno ~~nesso~~<sup>membro</sup> di qualsiasi partito politico, o che i manifesti, i quali, venendo strappati, originarono ~~il~~ fatti incresciosi che seguirono, appartenessero ad un qualsiasi particolare partito od organo politico. Il deceduto era un essere umano e l'imputato deve essere giudicato da questa Corte ugualmente come un essere umano.

La Corte ha già dichiarato che, a meno che non sia convinta al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato, egli deve essere prosciolto. Nella presente causa non vi è dubbio che l'imputato ha ucciso il Tenente Barbarisi; egli stesso lo ha ammesso. Perciò, l'unica questione che rimane è se in queste particolari circostanze l'~~uccisione~~ uccisione è stata un atto legale o illegale. L'~~imputato~~ imputato sostiene che si trattava di un atto legale, per la ragione che egli ha agito in propria difesa ed invoca l'applicazione dell'art. 52 del Codice Penale Italiano.

Nel valutare la fondatezza della richiesta dell'imputato, la Corte si deve lasciar guidare unicamente dalle prove risultanti dal processo. Queste prove sono state estremamente lunghe e voluminose e la Corte le ha prese molto attentamente in considerazione. Come è già stato messo in rilievo, vi è un considerevole conflitto di testimonianze fra i vari testi, con riguardo a molti particolari di maggiore o minore importanza. La Corte non si propone di esporre qui dettagliatamente il suo giudizio circa l'esattezza o meno di ogni testimonianza. Avendo sentito e valutato tutte le prove, è stato possibile formare un quadro ben chiaro dei punti essenziali di ciò che è avvenuto. 93

La Corte è convinta che l'imputato, vedendo il deceduto strappare i manifesti, gli si è mosso in maniera arrogante e ostile; che il deceduto rispose in maniera ugualmente ostile; che tirò fuori la pistola e la puntò contro l'imputato; che l'imputato, in seguito a ciò, senza aspettare, tirò fuori ~~xxxxxxxxxxxx~~ a sua volta la pistola e fece fuoco sul deceduto. Nell'opinione della Corte, questa è una causa in cui due giovani eccitabili e impulsivi perdettero il controllo dei nervi e ricorsero precipitosamente e senza necessità all'uso di armi da fuoco.

Rimangono perciò da considerare le conseguenze legali delle azioni commesse dalle due parti. Nel far ciò, noi non dimentichiamo che i fatti avvennero il 5 giugno 1944, giorno in cui, senza dubbio, l'atmosfera era satura di elettricità ed i sentimenti erano eccitati.

~~In considerazione di ciò~~ <sup>Pur considerando questo</sup>, la Corte è convinta che l'atto del deceduto di estrarre la pistola non era giustificata e costituiva una "offesa ingiusta" secondo l'art. 52 del Codice Penale. Fatto ciò, la Corte è però altrettanto convinta che la reazione dell'imputato è stata <sup>colpita</sup> ugualmente ingiustificata ed eccedette i limiti della difesa proporzionata all' ~~XXX~~ offesa. Come ha detto il Pubblico Ministero, l'imputato, quando si trovò dinanzi alla pistola del deceduto, aveva altri mezzi per fronteggiare la situazione, senza far fuoco uccidendo senz'altro. Il fatto che il deceduto estrasse la pistola non significa in alcun modo che egli avesse intenzione di sparare. Non vi è alcuna prova che egli avesse tale intenzione e nessun teste ha affermato che siano state scambiate parole dalle quali risulti che il deceduto aveva una tale intenzione. In ogni caso, è chiaro che l'imputato aveva a sua disposizione altre vie, oltre a quella estrema da lui scelta.

In tali circostanze, la Corte decide:

- 1) che la difesa, basata sull'art. 52 del Codice Penale, non è stata completamente disconfermata.
- 2) che l'imputato non ha agito sotto qualsiasi errore.

dell'ultimo paragrafo dell'art. 59.

Pertanto, la causa deve essere giudicata in base all'art. 55 ex  
il reato è punibile secondo l'art. 589.

Alla conclusione delle prove, il Pubblico Ministero ha ammesso  
che non vi è stata prova di circostanze aggravanti, come indicato  
nel foglio di accusa. Pertanto la Corte deve esclusivamente ~~prendere~~  
prendere in considerazione se vi sono le circostanze attenuanti  
previste dall'art. 62 del Codice Penale Italiano.

In base alle prove, la Corte decide che l'imputato ha diritto a  
beneficiare della circostanza attenuante specificata nell'art.  
62, comma 2. In relazione a detto punto, è stato ~~reso noto~~ <sup>fatto rilevare</sup> alla  
Corte che opinioni contrastanti sono state espresse da alte  
autorità giudiziarie italiane in merito alla questione se un imputato  
che è giudicato colpevole in base all'art. 55 possa effettivamente  
beneficiare dell'art. 62 comma 2: ma la Corte decide che,  
visto tale conflitto di opinioni, ogni dubbio ~~deve essere risolto~~  
nella presente causa deve essere risolto in favore dell'imputato.  
Per le regioni summenzionate, la Corte dichiara l'imputato colpevole  
non dell'accusa fattagli nel foglio d'accusa (cioè; art. 575 e 61<sup>o</sup> ~~del~~  
del C.P.I.) ma del minore reato contemplato nell'art. 55, punibile in  
relazione all'art. 589, col beneficio dell'art. 62, n° 2).

Se la difesa desidera che, prima di emettere la sentenza, la Corte debba  
prendere in considerazione altre circostanze attenuanti e se desidera  
fare delle osservazioni riguardanti la sentenza che dovrà essere  
emessa in base alle decisioni summenzionate, la Corte è pronta ad  
ascoltare tali argomenti. Ma, prima di udire tali argomenti della  
difesa, la Corte deve chiedere al Pubblico Ministero se ha da produrre  
prove di precedenti condanne dell'imputato.



## Ma siamo veramente sensibili alle sofferenze degli animali?

Prima la scelta del gatto confinato all'ospedale in Baviera, poi la sommossa del cane condannato a morte negli Stati Uniti, poi hanno dato l'ammalata immagine di una bella sorellina suicida. Per quanto riguarda le procedure mediche che vengono dati animali, alla sofferenza degli animali. In sé non c'è niente che tutto questo è falso. Ogni giorno migliaia di cani muoiono nei canili municipali per mancanza di cibo, per non sapere che rispettare la vita di un essere (il cane) che solo perché non ha le parole è uno di noi o non lo è? (art. 15 del C.P.V.). E questi cani a migliaia pagano con la vita senza aver commesso alcun reato (oltre che violando la legge di Scuderi). Senza parlare dei cani e dei altri animali rivissimati impietamente e barbaramente negli esperimenti scientifici.

Come delegata di una sezione Eina di Civitanova, ogni giorno ho la conferma che la nostra Italia non ama e non rispetta gli animali. Sono indifferente alla sofferenza che danno ai nostri animali perché per commettere il peccato. Si vedono girare abbandonati sulle autostrade (spesso animali di morte disperata alla ricerca dell'amato padrone prima della morte certa per mancanza di cibo) animali nelle città prima che la legge li tolga di mezzo per morte nei canili leggeri del comune. Ma c'è di più, per affrontare il problema del randagismo, una Regione (Lazio) ha pensato di comperare di sparare in terra ai cani e ai gatti si vengono somati a 300 metri dal vicino abitato. Chiediamo l'immediato intervento del presidente della Repubblica a garanzia di una democrazia e di una libertà che stanno morendo per mezzo della sofferenza degli animali.

Dei due animali

### Coni fu ucciso

#### Barbari

La morte all'articolo di Sandro Pertini al libro di Romano Battaglia e Achille Bonito Oliva sulla Roma del 1944, quando partirono via l'articolo di via Rastrelli che l'articolo delle Anarchiche (di Manegazza) del 21 luglio è stato coordinato con il nostro Barbari. In nome di Pertini mentre strappano un manifesto al- dopo l'articolo degli amici di Roma. Non si fa il tempo la morte di Pertini, perché nella morte, perché.

Morte di Pertini (Viterbo)

Barbari (Viterbo) Pertini è stato un uomo di, per la sua morte di Roma, risponde in ritardo. Durante il processo lo apparso che aveva ad Barbari che aveva una persona — rimasta inerte — che aveva come il suo tempo, ma non si è mai spinto contro il barbaro che più aveva la parola in mano nel suo in corso. Per questi motivi ho parlato di accento e fatto, ma non mi formalizzo e puntano che vuole mettere di movimento. In ogni caso preciso che ho fatto riferimento all'articolo soltanto per sottolineare la rapidità del processo, in primo e in secondo istanza, presso il Tribunale militare alleato.

### I teppisti

#### delle autostrade

Sono un lettore del Messaggero (per strada a Napoli) le prelievo agli altri quotidiani. Il problema che voglio sollevare è che per-

«ridicolo» il no al progetto contro l'acqua alta

VENEZIA — Il presidente Carlo del corso all'arrivo di deputato per Venezia, uno è difensore del corso alla commissione stipulata dal ministero di Venezia. L'appalto dei lavori per l'arrivo di servizio alla via della città, ha promesso le prime notizie di lavoro di Venezia, imbarcato. Il no, ha difeso questa della Corte del corso una decisione grave. Per l'arrivo del corso, il ministro nazionale di cultura e spettacolo della Fondazione Ieri, il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.

Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.

Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.

Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.

Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.

Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato. Il ministro nazionale di cultura e spettacolo, Massimo Pirelli, ha detto di parte del lavoro di servizio, ha detto che il lavoro di servizio è stato approvato.



Se ti senti così grande che adotti i bambini. Tu, invece, fai il contrario. Conosci qualche anziano? No? Eppure ce ne sono tanti. Forse vicini a te, magari nella tua stessa casa. Cosa puoi fare? La prima cosa è conoscerli. Non è difficile, basta dire "buongiorno". Poi, conoscendoli, scoprirai che puoi fare tantissime cose per loro, una commissione, qualche lavoretto, la spesa, tanti piccoli favori. Puoi farli per te, ma grandi per loro. E in cambio, anche loro possono darti tanto. Che cosa? Anche questo lo scoprirai frequentandoli. Gli anziani sono stati ragazzi prima di te, e sanno bene cosa può far piacere ad un ragazzo come te. Senti, perché non ne puoi di tuoi amici, e organizzarti qualcosa insieme? Qualunque iniziativa prenderai, è sempre meglio che non far niente. La cosa più bella che puoi fare per te, è fare qualcosa per gli altri.



Campagna di adozione assistita e pubblicata gratuitamente.

1964

- 4-6 = ... con ...
- 5-6 = ...
- 6-6 = ...
- 7-6 = ...
- 10-6 = ...
- 19-6 = ...
- 16-6 = ...
- 17-6 = ...

SASSI ...

12